Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — Roma — Lunedì 29 maggio — Numero 126

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » 36; » 19; » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » 80; » 41; » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E [illegible]

Sua Maestà *si compiacque nom[illegible] dei Ss. Maurizio e Lazzaro*:

Di Suo Motu-Proprio:

Con decreto del 12 genna[io 1905]:

a commendatore:

Rutelli comm. Mario, scultore, autore del [illegible] Crispi in Palermo.

Con decreti del 22 gennaio 1905:

a commendatore:

Senise prof. comm. Tommaso, senatore del Regno.

ad uffiziale:

Caravita comm. Giuseppe, principe di Sirignano.

a cavaliere:

Pedoia cav. Fabio, primo segretario del gabinetto della Corte dei conti.

Con decreti del 29 gennaio 1905:

ad uffiziale:

Cugini comm. prof. Alessandro, direttore dell'Istituto di medicina legale presso la R. Università di Parma.

a cavaliere:

Artom cav. ing. Alessandro, professore di telegrafia e telefonia nel R. museo industriale di Torino.

Sulla proposta del Primo Segretario di S. M. pel Gran Magistero Mauriziano:

Con decreti del 29 gennaio 1905:

a commendatore:

Borda comm. Felice, direttore capo divisione di 1ª classe nella R. segreteria del Gran Magistero Mauriziano.

ad uffiziale:

Camerana conte avv. Edoardo, direttore capo divisione di 2ª classe nella R. segreteria del Gran Magistero incaricato delle funzioni di direttore del controllo generale dell'Ordine Mauriziano.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Con decreti del 19 gennaio 1905:

ad uffiziale:

Sallo dott. comm. Emanuele, prefetto di 3ª classe, collocato a riposo.

[Sul]la proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Con decreto del 26 gennaio 1905:

ad uffiziale:

[illegible] de Majoribus cav. Scipione, consigliere di Corte d'appello [illegible] [ri]poso a sua domanda con decreto di pari data.

Sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica:

Con decreto del 19 gennaio 1905:

a cavaliere:

Cassani cav. prof. Pietro, già titolare nell'Istituto tecnico di Venezia, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreto del 17 novembre 1904:

a cavaliere:

Garrino cav. Pietro, tenente colonnello di cavalleria in posizione ausiliaria, collocato a riposo con decreto di pari data.
Lurgo cav. Giuseppe, maggiore nel personale permanente dei distretti id. id.
Scarpa cav. Sebastiano, capitano contabile in posizione ausiliaria id. id.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo Motu-Proprio;

Con decreti del 22 gennaio 1905:

a commendatore:

Giordano cav. uff. Carlo, direttore degli uffici di questura del Senato del Regno.
De Luigi cav. uff. Francesco, direttore dell'Ufficio resoconti delle sedute pubbliche del Senato del Regno.

a cavaliere:

Passigli Achille, stenografo del Senato del Regno.
Pintor Fortunato, vice bibliotecario archivista del Senato del Regno.
Ballmini dott. Francesco, conservatore nel R. museo di antichità di Torino.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Con decreti del 29 dicembre 1904:

a cavaliere:

Petti Modesto, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Roma, collocato a riposo.
Parini Pietro, cancelliere del tribunale civile e penale di Casale, collocato a riposo.
Moradei Giuseppe, segretario di 2ª classe della carriera di ragioneria nell'Economato dei benefici vacanti in Firenze, collocato a riposo a sua domanda.

Con decreti dell'8 e 12 gennaio 1905:

a commendatore:

Gagliardi cav. Michele, consigliere di cassazione, collocato a riposo a sua domanda.

a cavaliere:

Mongilardi Alessandro, vice pretore di Andorno.
Loi Giovanni, giudice di tribunale civile e penale, collocato a riposo a sua domanda.

Con decreti del 15 e 22 gennaio 1905:

a grand'uffiziale:

Mussita comm. Isacco, consigliere di Corte di cassazione, collocato a riposo, a sua domanda.

ad uffiziale:

Germini cav. Cesare, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in Bologna.

a cavaliere:

Ricciardi Giuseppe, conciliatore in Bisaccia.

Con decreti del 26 gennaio 1905:

a cavaliere:

Saccardo Michele Antonio, consigliere presso la sezione di Corte d'appello in Perugia.
Manerio-Spadari Emanuele, conciliatore in Santa Cristina di Aspromonte.

Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreti del 17 novembre e 8 dicembre 1904:

a gran d'uffiziale:

Aprosio cav. Francesco, maggior generale in posizione ausiliaria, collocato a riposo.

a cavaliere:

Barbarano Giulio, capitano commissario, in posizione ausiliaria, collocato a riposo.
Dematheis Ponzio, capitano contabile, id. id.
Rolando Colombo, id. id., id. id.
Pipià Filippo, id. id., id. id.
Giuliani Ernesto, capitano d'artiglieria, id. id.
Cardi Salvatore, tenente id., id id.
Giodice Vitantonio, id. id., id. id.
Menin Giovanni, capitano nel personale delle fortezze, id. id.
Sitia Carlo, capitano contabile, id. id.
Guarnera Antonino, id. id., id. id.

Con decreti del 15 gennaio 1905:

a cavaliere:

Arca Francesco, maresciallo d'alloggio nei RR. carabinieri, a riposo.

Con decreto del 28 gennaio 1905:

a cavaliere:

Trigona nob. della Floresta Carlo, tenente nel personale permanente dei distretti.

Sulla proposta del ministro della marina:

Con decreto del 29 dicembre 1904:

a cavaliere:

Manganella Gennaro, dottore in medicina e chirurgia a Pozzuoli, incaricato del servizio sanitario al distaccamento del corpo R. equipaggi di Capo Miseno.

Con decreto del 15 gennaio 1905:

a cavaliere:

Tironi Giovanni, capitano del corpo R. equipaggi, collocato in posizione ausiliaria.

Con decreto del 19 gennaio 1905:

a commendatore:

Tommasi Marcelliano, colonnello medico nella R. marina, collocato in posizione ausiliaria.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

Con decreti dell'8 gennaio 1905:

a commendatore:

Berruti cav. uff. Giovanni Alberto, direttore capo di divisione di ragioneria nel Ministero delle finanze.
Paradisi cav. uff. dott. Scipione, intendente di finanza a Napoli.
Gualterotti cav. uff. ing. Oreste, direttore della manifattura dei tabacchi in Roma.

ad uffiziale:

Borgogno cav. ing. dott. Giovanni, direttore capo di divisione amministrativo nel Ministero delle finanze.
Raimondo cav. Vittorio Cesare, id. id. di ragioneria id.

Papazzoni cav. dott. Valmiro, capo sezione amministrativo id. id.
Fares cav. Giuseppe, ispettore superiore del demanio.

a cavaliere:

Tenino dott. Gio. Battista, segretario nel Ministero delle finanze.
Macola Leonida, id. id.
Zanetti dott. Vittorio, id. id.
Berenga dott. Edoardo, id. id.
Ballerini Salvatore, id. id.
De Giuli Federico, id. id.
Trossarelli dott. Andrea, segretario nelle Intendenze di finanza.
Cajano Teodoro, id. id.
Camboni dott. Paolo, id. id.
Scolari avv. Giuseppe, vice segretario nelle Intendenze di finanza membro della Commissione provinciale delle imposte di Genova.
Marullo Tommaso, presidente della Commissione delle imposte di Santo Stefano Camastra.
Leonardi Liborio, esattore delle imposte.
Pialorsi Federico, industriale.
Autuori dott. Gaetano, già componente la Commissione delle Imposte di Vibonati.
Padula dott. Riccardo, segretario di prefettura.
Collazzi avv. Nicola.

Con decreto del 22 gennaio 1905:

a cavaliere:

Spigaroli Carlo, archivista nel Ministero delle finanze, collocato a riposo.
Cotta Ramusino Ercole, vice segretario amministrativo nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.
Fontana Giovanni, magazziniere nei depositi sali e tabacchi, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro delle tesoro:

Con decreti del 12 gennaio 1905:

a commendatore:

Tommasi cav. uff. Giuseppe, Regio avvocato erariale a Firenze.
Riccardi cav. uff. Giuseppe, vice avvocato erariale.

Con decreti del 5 e 15 gennaio 1905:

a grand'uffiziale:

Filomusi-Guelfi prof. comm. Francesco.

ad uffiziale:

Rambaldi cav. avv. Antonio.
Simoncelli prof. cav. Vincenzo.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici:

Con decreto dell'8 gennaio 1905:

a cavaliere:

Tito Michele, capo stazione di Treviso.

Sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica:

Con decreti del 4 novembre e 29 dicembre 1904:

a commendatore:

Pisani cav. Marco, sindaco di San Marzano sul Sarno.
Polacco prof. cav. uff. Vittorio, ordinario nella R. università di Padova.
Majorana prof. cav. uff. Giuseppe, id. id. di Catania.

ad uffiziale:

Veronese cav. Giuseppe, professore ordinario nella R. università di Padova.
Angioni-Contini cav. Francesco, id. id. di Cagliari.
Ghirardini cav. Gherardo, id. id. di Padova e sopraintendente per i musei e gli scavi di antichità nella regione veneta.
Eugenio cav. prof. Vito, preside del R. istituto tecnico di Napoli.
Franchi-Verney della Valletta conte cav. Giuseppe, commissario governativo presso il Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

a cavaliere:

Valletta Raffaele, ispettore scolastico.
Cerina Feroni Costantino.
Frascherelli dott. Ugo, vice segretario nel Ministero.
Petrozziello dott. Modestino, id. id.
Volpes avv. Salvatore.
Parisotti dott. prof. Alberto, segretario nel Ministero.

Con decreti dell'8 e 19 gennaio 1905:

a commendatore:

Tonelli prof. cav. uff. Alberto, rettore nella R. Università di Roma.

ad uffiziale:

Curatulo cav. dott. Giacomo Emilio, libero docente nella R. Università di Roma.
Avena dott. cav. Alberto, capo sezione nel Ministero.
Aicardi dott. cav. Paolo, segretario id. id.
Cristofanetti dott. cav. Luigi, id. id. id.
Martini dott. cav. Mario, id. id. id.
Artom dott. cav. Riccardo, id. id. id.
Frati dott. Carlo, bibliotecario nelle biblioteche governative.
Salvo Giuseppe, id. id. id.

a cavaliere:

Sacchi prof. Jemsale, già titolare nell'Istituto tecnico di Pavia, collocato a riposo.
Castellotto Mario, segretario nella R. Università di Torino.
Giovannini prof. Sebastianoo della R Università di Torino.
Mya prof. Giuseppe del R. Istituto di studi superiori di Firenze.
Corrado prof. Gaetano della R. Università di Napoli.
Festa prof. Nicola della R. Università di Roma.
Loevvy prof. Emanuele id. id.
Marfori prof. Pio della R. Università di Padova.
Salvioli prof. Ignazio id. id.
Mariani prof. Lucio della R. Università di Pisa.
Buonazia prof. Lupo della R. Università di Napoli.

Con decreti dell'8, 19 e 26 gennaio 1905:

a cavaliere:

Grazioli dott. Raffaele, segretario nel Ministero.
Crivellari rag. Colombo, segretario di ragioneria nel Ministero.
Bertana prof. Emilio, reggente provveditore agli studi.
Capra dott. Arnaldo, bibliotecario nelle biblioteche governative.
Bernucci dott. Carlo, direttore nelle segreterie universitarie.
Loy-Isola avv. Giuseppe, segretario id. id.
D'Anna Santi, id. id. id.
Conti prof. Edoardo, ispettore scolastico.
Battistoni prof. Ginseppe, già titolare nelle RR. scuole tecniche, collocato a riposo.
Bassi Amedeo, artista di canto.

LEGGI E DECRETI

Il numero 206 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1904-905 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1904-905, rettificato in conformità al precedente art. 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	1,792,267,638 94
Spesa	»	1,722,992,111 69
Avanzo	L.	+ 69,275,527 25

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	»
Spesa	»	12,728,666 66
Disavanzo . . .	L.	— 12,728,666 66

Movimento di capitali.

Entrata	L.	31,584,228 34
Spesa	»	48,505,378 35
Deficienza d'entrata . .	L.	— 16,921,150 01

Partite di giro.

Entrata	L.	69,769,536 50
Spesa	»	69,769,536 50
		»

È approvata la tabella *B*, che contiene i suddetti stanziamenti, ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata	L.	1,893,621,403 78
Spesa	»	1,853,995,693 20
Avanzo	L.	+ 39,625,710 58

Art. 3.

Sono convalidati i decreti Reali, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella *D*. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella *C*, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª).

Art. 4.

All'elenco *A* delle spese *obbligatorie e d'ordine* annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905 è portata la variazione indicata nella tabella *E* unita alla presente legge.

Art. 5.

Il limite massimo delle annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1904-905, pei collocamenti a riposo, sia di autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in L. 320,000 con l'art. 5 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è elevato alla somma di L. 420,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero	del tesoro . . .	L.	18,000
Id.	delle finanze . .	»	19,000
Id.	di grazia e giustizia.	»	14,000
Id.	degli affari esteri .	»	10,000
Id.	dell'istruzione pubblica . . .	»	12,000
Id.	dell'interno . .	»	48,000
Id.	dei lavori pubblici .	»	15,000
Id.	delle poste e telegrafi . . .	»	18,000
Id.	della guerra . .	»	240,000
Id.	della marina . .	»	20,000
Id.	d'agricoltura, industria e commercio.	»	6,000
		L.	420,000

Al conto consuntivo 1904-905 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Art. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905 dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, descritte nella tabella *F*, annessa alla presente legge.

Art. 7.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, descritte nella tabella *G*, annessa alla presente legge.

Art. 8.

È convalidato il decreto Reale indicato nell'unita tabella *H*, col quale, durante l'esercizio 1904-905, venne autorizzato un prelevamento dal Fondo per le spese fer-

roviarie, di cui alle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228.

Art. 9.

Gli stati di previsione e rendiconti consuntivi dell'entrata e della spesa degli economati generali dei benefici vacanti faranno parte integrante, a cominciare dall'esercizio 1906-907, del bilancio generale dello Stato, in allegato a quelli del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA **A.**

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905.

ENTRATA.

CAPITOLI — Numero	CAPITOLI — Denominazione	Ammontare delle variazioni
	CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
9.	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro	+ 6,000 —
12.	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (articoli 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti d'esercizio)	+ 3,470,000 —
13.	Prodotto delle linee complementari costituenti le Reti secondarie *Mediterranea, Adriatica* e *Sicula* escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (articolo 73 dei capitolati per le Reti Mediterranea ed Adriatica ed articolo 69 di quello per la Rete Sicula)	+ 775,000 —
15.	Somme dovute dalla Società veneta in ordine all'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Treviso-Bassano	+ 3,056 07
17.	Partecipazione delle Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano	+ 10,000 —
18.	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza	+ 90,000 —
19.	Partecipazione dello Stato sui prodotti del servizio di navigazione nello stretto di Messina	+ 30,000 —
20.	Imposta sui fondi rustici	+ 1,299,000 —
21.	Imposta sui fabbricati	+ 550,000 —
22.	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	+ 1,042,000 —
23.	Tasse successioni	+ 2,000,000 —
25.	Tasse di registro	+ 2,000,000 —
26.	Tasse di bollo	— 2,000,000 —
27.	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	+ 1,000,000 —
28.	Tasse ipotecarie	+ 300,000 —
29.	Tasse sulle concessioni governative	+ 700,000 —
30.	Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945)	+ 1,400,500 —
32.	Tasse di fabbricazione	+ 9,000,000 —
33.	Dogane e diritti marittimi	+ 550,000 —
36.	Tabacchi	+ 9.000,000 —
37.	Sali	+ 1,250,000 —
38.	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessorî	— 108,000 —
40.	Poste	+ 3,000,000 —
41.	Corrispondenza telegrafica o telefonica	— 100,000 —
42.	Prodotto della rete telefonica urbana di Venezia	*per memoria*
43.	Tasse di pubblico insegnamento	+ 900,000 —
44.	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	— 45,000 —
53.	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	+ 3,250 —
55.	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per la spesa di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	+ 2,000 »
56.	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	+ 27,981 —
59.	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	— 11,786 80
60.	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell' interno	+ 372,835 28
61.	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	+ 5.848 56
62.	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	+ 150,000 —
64.	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	+ 14,867 73
65.	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	— 1,000 —
83.	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	— 303,640 20
84.	Concorso dei corpi morali nelle spese per per opere straordinarie ai porti marittimi inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016	+ 22,500 —
85.	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvato con la legge 14 luglio 1889, n. 6280.	— 323,370 —
86.	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56	— 14,000 —
86 *bis.*	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1901, n. 102	+ 130,300 —
89.	Rimborsi diversi di spese straordinarie	+ 56,500 —
96.	Prodotto dell'Amministrazione dei beni im-	

mobili pervenuti al Demanio dalle confraternite romane, a mento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . — 1,200 —

96 *bis*. Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno della misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e art. 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458) . . . *per memoria*

97. Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro Romano (articolo 5 del regolamento approvato col regio decreto 7 maggio 1891, n. 255) . . . . . — 3 —

101. Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dai terreni di Demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico) . . . . — 30,000 —

Totale delle variazioni alla categoria I (Entrate effettive) . . . . . . + 36,220,638 64

CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*

105. Concorso dei Corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048) . . . . — 1,680 —

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

108. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia) . + 140,000 —

114. Prodotto della vendita di 30 milioni di monete di bronzo da centesimi 5 e 10 (Legge 7 luglio 1901, n. 302) . . . . . . — 600,000 —

118 *ter*. Somme da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per eseguire anticipatamente lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, ai termini dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1902, n. 547 . . . . + 170,000 —

121. Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati a sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497 . . . . . . + 172,427 70

121 *bis*. Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato ai termini dell'art. 73 della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata . . . . + 75,000 —

123. Riscossione di anticipazioni varie . . — 70,180 18

132. Somministrazione della Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella *A* annessa all'allegato *M* approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . — 69,290 50

Totale delle variazioni alla categoria III (*Movimento di capitali*). . . . . — 182,042 98

CATEGORIA IV. — Partite di giro.

140. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro liberi da ogni vincolo . + 1,956 —

142. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo . . . . + 489 —

145. Somma corrispondente al prezzo del chinino nelle scorze . . . . — 279,000 —

146. Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato . . — 81,458 33

147. Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa . . . . . . + 1,725,000 —

148. Prodotto lordo del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato . . + 1,175,076 33

149. Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Roma, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa . . . . . . — 175,076 33

151. Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195). . . . . . . + 2,559 65

152. Aumento delle tasse erariali sui prodotti a grande e piccola velocità delle reti *Mediterranea, Adriatica* e *Sicula* per colmare disavanzi Casse pensioni e soccorsi istituite per il personale . . . . + 452,900 —

Totale delle variazioni alla categoria IV — Partite di giro . . . . + 2,822,446 32

SPESE.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Ammontare delle variazioni

MINISTERO DEL TESORO

—

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1. Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria). . . . . — 142,324 75
2. Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . — 126 —
3. Rendita consolidata 4 per cento al netto (Spesa obbligatoria). . . . . . + 12,076 —

4 *bis*. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza Spesa obbligatoria) . . . . + 1,485,740 86

5. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . . . . — 470,565 77

8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . + 579 84

11. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . — 8,858 26

12. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premî (Spesa obbligatoria) . — 300 —

13. Obbligazioni pei lavori edilizi in Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria) . . . . + 50 —

15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria). . . . . — 822,420 —

17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . — 50 —

18. Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse) . . . . . . — 100 —

20. Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria) . . . . — 400,000 —

23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato. (Spesa obbligatoria) . + 870,000 —

24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degl'istituti di emissione a' sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*) (Spesa obbligatoria) . . . — 100,000 —

25. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria). . . — 115,800 —

27. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1903, n. 491 (Spesa obbligatoria) . . . . + 28,000 —

31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica (Spesa obbligatoria) . . . . . . + 600,000 —

32. Corrispettivi dovuti alle Società delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le Reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le Reti Mediterranea-Adriatica, e 69 per quello della Rete Sicula (Spesa obbligatoria). + 285,580 —

33. Corrisponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle Reti Mediterranea ed Adriatica ed articolo 31 di quello per la Rete Sicula) (Spesa obbligatoria) + 406,870 —

34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria). . . . . . + 3,301 80

45. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . + 1,500 —

46. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . + 39,700 —

65. Spese diverse e compensi pei servizi di vigilanza sugl'Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulla fabbricazione dei biglietti di tre Istituti di emissione . . . . + 2,000 —

64. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . + 66,000 —

65. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . . + 2,350 —

66. Personale straodinario . . . . . . — 67,560 —

67. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . — 2,350 —

70. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . . . . + 61,540 —

71. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . + 250 —

72. Personale straordinario . . . . . . — 71,100 —

73. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . — 250 —

76. Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, e del magazziniere dell'officina carte valori . . . . — 4,600 —

78. Personale delle delegazioni del tesoro presso la Regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse) . . . . + 103,200 —

79. Personale delle delegazioni del tesoro presso la Tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . + 1,750 —

80. Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (Spese fisse) . . . . . . — 96,040 —

81. Personale straordinario delle delegazioni del tesoro - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . — 1,750 —

95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine). . . . . + 112,925 —

101. Spese di stampa. . . . . + 1,218 78

110 *bis*. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67) . . . . + 42,984 60

115. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . — 758,052 25

116. Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . — 246,111 06

117. Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) . . . — 20,000 —

123. Sovvenzione accordata alla Compagnia delle ferrovie del Giura - Sempione . . . — 96,000 —

124. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse). . . . . + 3,960 —

130 *bis.* Compensi agli impiegati della Corte dei conti per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguiti per incarico della Giunta generale del bilancio . . . . . + 3,000 —

130 *ter.* Spesa per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione nominata con decreto Ministeriale 18 dicembre 1903 . . . . + 25,000 —

131. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . — 1,000 —

134. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148 (*Spesa obbligatoria*) . . + 24,049 12

140. Somma corrispondente alle quote sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli, da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) . . . . — 480,000 —

140 *bis.* Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi dal Laboratorio di economia politica S. Cognetti e De Martiis in Torino, per la ricerca e per la pubblicazione dei documenti finanziari degli Stati della Monarchia piemontese . . . . + 15,000 —

140 *ter.* Somma corrispondente alle quote di imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) . + 480,000 —

141 *ter.* Indennità per una sol volta ai superstiti garibaldini della campagna dell'Agro Romano del 1867 (Legge 8 luglio 1904, n. 340). . + 150,000 —

141 *quater.* Spesa per la costruzione e per l'impianto in Roma della nuova Zecca di Stato. + 125,000 —

Totale delle variazioni alla categoria I. . + 1,048,270 91

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

143. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . + 17,187 50

152 *bis.* Assegnazioni al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo di quella parte delle economie verificatesi nell'esercizio 1902-903 sul capitolo n. 126 per effetto della conversione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento in rendita consolidata 4,50 e che venne passata a beneficio del tesoro col rendiconto consuntivo dell'esercizio medesimo . + 82,137 38

152 *ter.* Assegnazione al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo delle economie verificatesi nell'esercizio 1902-903 sul capitolo n. 124, art. 11 per effetto della conversione di obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Savona-Acqui in rendita consolidata 5 per cento e che venne passata a beneficio del tesoro col rendiconto consuntivo dell'esercizio medesimo. . . + 19,000 —

152 *quater.* Assegnazione al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo delle economie verificatesi nell'esercizio 1902-903 sul capitolo n. 123, art. 4 per effetto della conversione di obbligazioni 3 per cento delle ferrovie Vittorio Emanuele in rendita consolidata 5 e 4,50 per cento e che venne passata a beneficio del tesoro colla legge d'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio medesimo . . . . . . + 547,500 —

152 *quinq.* Assegnazione al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo di quella parte delle economie verificatesi nell'esercizio 1903-904 sul capitolo n. 144 per effetto della conversione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento in rendita consolidata 4,50 per cento e che venne passata a beneficio del tesoro col rendiconto consuntivo dell'esercizio medesimo. . . . . . + 103,417 23

152 *sexies.* Assegnazione al fondo di ammortamento istituito con legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo delle economie verificatesi nell'esercizio 1903-904 sul capitolo n. 142, art. 111 per effetto della conversione di obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Savona-Acqui in rendita consolidata 5 per cento e che venne passata a beneficio del tesoro colla legge d'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio medesimo. . . . . . . + 15,500 —

152 *septies.* Assegnazione al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente ad integrarlo delle economie verificatesi nell'esercizio 1903-904 sul capitolo n. 141, art. 4, per effetto della conversione di obbligazioni 3 per cento della ferrovia Vittorio Emanuele in rendita consolidata 5 e 4.50 per cento, e che venne passata a beneficio del tesoro con la legge d'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio medesimo . . . . + 614,000 —

155. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine) . . . . . — 69,290 50

Totale delle variazioni alla categoria III + 1,329,451 61

CATEGORIA IV. — Partite di giro.

159. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo . . . . . . + 2,445 —

161. Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande o piccola velocità sulle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le Reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101) . + 452,900 —

Totale delle variazioni alla categoria IV . + 455,315 —

MINISTERO DELLE FINANZE

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse) + 107,900 —
15. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . . . — 10,000 —
23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i varî servizi finanziari da farsi dalla Zecca di Roma (Spesa d'ordine) . . . . + 1,500 —
25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati da creditori (Spesa obbligatoria) . . . . + 277 31
26. Sussidî ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale e gratificazioni al personale delle Intendenze di finanza . . — 12,400 —
28. Gratificazioni al personale dell'Amministrazione centrale . . . . — 500 —
32. Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse). . . . . . . + 333,000 —
35. Spesa occorrente per la formazione e conservazione del nuovo catasto - Leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 7 luglio 1901, n. 321 (Spesa obbligatoria) . . . . — 333,000 —
39. Spese per gratificazioni, compensi per lavori straordinari e sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale del catasto e degli uffici tecnici di finanza . . — 5,600 —
52. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Spesa obbligatoria) . . + 140,000 —
61. Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . . . — 50,000 —
62. Spese di materiale, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi (Spesa obbligatoria) . . . . . . + 30,000 —
63. Gratificazioni e compensi al personale di ruolo e straordinario pel servizio relativo alla tassa sui velocipedi . . . . . — 4,000 —
81. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) . . . . + 1,040,000 —
82. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) + 7,950 —
85. Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo . . . . — 430,000 —
86. Amanuensi delle agenzie delle imposte dirette - Indennità di residenza in Roma . — 3,400 —
87. Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette, eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della Direzione generale . . . — 1,500 —
90. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria) . . . . — 74,460 —
91. Messi speciali delle agenzie delle imposte dirette - Indennità di residenza in Roma . — 2,050 —
97. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . — 200,080 —
104. Sussidi e gratificazioni alle guardie di finanza, agli impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione delle gabelle e sussidi ai loro superstiti ed al personale che ha già appartenuto all'amministrazione medesima . — 8,500 —
105. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza . . . . — 5,000 —
109. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria . . . . — 20,000 —
110. Provvista e manutenzione di biciclette e relativi accessori per il servizio delle brigate volanti delle guardie di finanza . . . — 5,000 —
115 *bis.* Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, compensi e premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388. . . + 50,000 —
120. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria) . . . . — 20,000 —
122. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro, per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, ed indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per gli altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Spesa d'ordine) . + 25,000 —
123. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria). + 200,000 —
125. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza nelle officine di gas-luce e di energia elettrica e dell'applicazione o riparazione di congegni meccanici; spese per-

misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altro diverso relative alle tasse di fabbricazione . . . . . . — 1,500 —

128. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . + 371,500 —

131. Compenso agli agenti doganali per servizi disagiati e di notturna e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate . . . . + 40,000 —

132. Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col R. decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3ª), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia e da quelli dell'amministrazione centrale . . . . . . — 1,000 —

140. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine) . . . . + 65,000 —

143. Compensi per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del dazio consumo, compresi i comuni di Roma e di Napoli . . . . — 5,400 —

144. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria). . . . . — 1,535,000 —

146. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria) . . . . + 1,725,000 —

147. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria). . . . . — 175,076 33

150. Sussidi e gratificazioni agli impiegati, agenti ed operai, ex-impiegati, ex-agenti ed ex-operai dell'amministrazione delle privative e sussidi ai loro superstiti . . . . . . — 7,000 —

153. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria) . . — 10,000 —

154. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . + 40,550 —

159. Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda del lotto . . . — 3,000 —

167. Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse) . + 820 —

168. Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . . — 350 —

170. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione (Spesa obbligatoria) . . . . — 300,000 —

170 *bis*. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse e obbligatorie). . . . . + 1,100,000 —

172. Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi . . . . — 4,000 —

175. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi (Spesa obbligatoria) . . . + 500,000 —

177. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Spesa obbligatoria). . . . . . + 25,000 —

192. Compensi al personale dell'amministrazione centrale e provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda dei sali . . . — 2,000 —

195. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Spesa di ordine) . . . . + 30,000 —

199. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine) . . . . — 58,000 —

201. Compensi agli impiegati ed agli agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni agli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del servizio di deposito e vendita dei sali e tabacchi . . . . — 2,100 —

203. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi (Spesa d'ordine) . + 58,000 —

207. Spesa per la compra dei sali di chinino e per la loro preparazione e condizionatura a norma della legge 29 dicembre 1900, n. 505, articolo 4, lettera *A* (Spesa obbligatoria) . . — 72,000 —

208. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di con-

trollo e per il trasporto nel Regno dei prodotti vendibili (Spesa obbligatoria) . . + 18,000 —

209. Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all' ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine) . . , . + 38,000 —

210. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto della vendita del chinino - Art. 4, lettera *d*, della legge 29 maggio 1904, n. 209 (Spesa obbligatoria). . . . . . . — 92,000 —

210 *bis*. Sussidi per diminuire le cause della malaria - Art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209 (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*

211. Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse) . . . . + 3,190 —

212. Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . + 350 —

214. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) — 20,000 —

215. Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative giusta l'art. 63 del regolamento approvato col R. decreto 29 agosto 1897, n. 512 . — 110,000 —

218 *bis*. Fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68 ed art. 49 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458). *per memoria*

223. Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 1 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . . — 250 —

224. Personale straordinario pel servizio dei beni delle confraternite romane - Indennità di residenza in Roma . . . . — 250 —

225. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligatoria e di ordine) . . . . — 500 -

226. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine) — 200 —

230. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23 (Spesa obbligatoria). . . . . . + 2,193,000 —

233. Opere addizionali per la costruzione di uno stradello d'accesso alla caserma di Torre Guaceto (Lecce) . . . . — 10,000 —

Totale delle variazioni alla Categoria I + 4,548,920 98

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

252. Versamenti in conto corrente alla Cassa dei depositi e prestiti per la costituzione del fondo di compensazione prescritto all'art. 4 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino . . . . — 279,000 —

253. Canone dovuto al comune di Napoli, per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 293 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351 . . . . + 1,613,541 67

262. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 . . . . . . + 1,000,000 —

Totale delle variazioni alla Categoria IV + 2,364,541 67

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

33 *bis*. Spese straordinarie per il ripristino dei locali dell'Istituto di Belle Arti in Napoli, provvisoriamente adibiti a sede degli uffici giudiziari durante i restauri dell'edificio di Castelcapuano . . . . + 20,000 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse). + 20,400 —
16. Spese casuali . . . . + 4,000 —
20. Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse) . . . . + 5,000 —
23. Assegni al personale dei consolati (Spese fisse). . . . . + 8,000 —
26. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari; viaggi di destinazione e di traslocazione . . . . + 3,000 —
28. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali + 51,156 87

42 *bis*. Spesa per la costruzione di un edificio ad uso sede della R. Legazione italiana a Cettigne . . . . + 16,666 67

42 *ter*. Spesa per la costruzione di un edificio ad uso di sede della R. agenzia diplomatica in Sofia (Bulgaria) . . . . + 35,333 33

Totale delle variazioni alla Categoria I + 143,556 87

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1. Ministero - Personale (Spese fisse) . . + 63,700 —
19. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . + 500 —
26. Regi ispettori scolastici - Personale (Spese fisse) . . . . + 40,900 —
27. Regi ispettori scolastici - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari. . . . . — 5,250 —
30. Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie . . . . — 4,260 —

31. Missioni e ispezioni straordinarie per l'istruzione primaria - Compensi per eventuali prestazioni a favore dell'istruzione primaria - Compensi ai componenti le Commissioni per i concorsi ai posti di ispettore scolastico, per l'abilitazione all'ufficio di direttore didattico, per il conferimento degli assegni di benemerenza a direttori didattici e direttrici didattiche, a maestri e maestre elementari, ed ai segretari delle Commissioni stesse . . . 1,700 —

34. Regi Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e per supplenze . . . . + 30,000 —

41. Regie Università ed altri Istituti universitari - Materiale - Dotazioni e spese per gli stabilimenti scientifici delle Università e per gli altri Istituti universitari - Assegno fisso all'Università libera di Urbino . . . . + 15,000 —

59. Biblioteche governative - Personale (Spese fisse) . . . . + 75,020 —

102. Assegni a diversi Comuni per l'insegnamento di belle arti ed assegno al museo industriale ed artistico di Napoli . . . . . . + 6,000 —

104. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa di entrata (Art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria) . . . . . + 425,303 80

105. Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica e spese per la loro conservazione (Art. 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185) . . . . + 119,172 29

117. Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per supplenze; compensi per maggiore orario ai professori di lettere latine e greche nei licei. . . + 13,300 —

130. Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi, per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) - Stipendi, rimunerazioni e supplenze. . . . . . . + 23,100 —

137. Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861, e convitto « Principe di Napoli » in Assisi - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento . . . . + 30,000 —

145. Assegni ad Istituti tecnici comunali e provinciali, alle scuole per gli agenti ferroviari di Napoli e di Roma . . . . . . + 17,000 —

149. Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per supplenze. . + 13,100 —

160. Scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per supplenze. . . . . + 6,100 —

176. Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a Comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei Comuni e sussidi a scuole facoltative comunali - Sussidi ai Comuni della Basilicata per effetto della legge 31 marzo 1904, n. 140 . . . . — 10,400 —

178. Sussidi a biblioteche popolari . . . — 750 —

179 *bis*. Sussidi a favore dell'Istituto di arti e mestieri Casanova e della scuola di lavoro A. Tarsia in Napoli. . . . 5,000 —

186. Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive, comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407 (*a*) . .

187. Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (RR. decreti 24 marzo 1895, n. 84 e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (R. decreto 27 febbraio 1902, n. 79) . . . + 1,600 —

188. Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari. Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso dello Stato nelle spese di viaggio dei maestri (*a*) . . . .

189. Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (leggi 11 aprile 1886, n. 3798, ed 8 luglio 1904, n. 407) - Compensi per la compilazione e la revisione dei prospetti statistici relativi ai ruoli del concorso dello Stato (*a*) . . . . + 1,527,865 16

190. Spese e compensi pei lavori preparatorî della statistica dell'istruzione primaria e per la sua compilazione presso il Ministero . . — 4,010 —

194. Educatorî femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per supplenze . . . . — 10,450 —

197. Assegni ai conservatorî della Toscana e ad altri collegi ed educatorî femminili . . + 3,000 —

209. Indennità per le spese d'ispezioni e missioni in servizio degli istituti femminili di educazione e dei collegi e degli istituti per sordomuti - Compensi ai membri ed ai segretari delle Commissioni per concorsi a posti gratuiti, ad uffici di ruolo e per le promozioni del personale insegnante negli istituti predetti - Compensi ai funzionari che prestano opera straordinaria per le Commissioni stesse. — 4,050 —

213. Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni per supplenze . . . . + 1,000 —

220. Propine ai componenti le commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche Provincie (Spesa d'ordine) . . . . + 80,000 —

249 *bis*. Costruzione di un nuovo edifizio per la clinica chirurgica della R. Università degli studi di Parma (legge 8 luglio 1904, n. 361). + 107,500 —

257 *bis*. Università di Roma - Lavori straordinari per urgenti riparazioni all'edificio in cui ha sede l'Istituto chimico . . . . + 10,000 —

263 *bis*. Spese per provvedere alla trasformazione dei locali ed ai nuovi corsi occorrenti

(*a*) Modificata la denominazione del capitolo.

per la nuova scuola superiore politecnica in Napoli . . . . + 50,000 —

267. Policlinico Umberto I in Roma . . . + 50,000 —

273 *bis*. Lavori e spese per riparare ai danni cagionati dall'incendio alla biblioteca di Torino (legge 8 luglio 1904, n. 363) . . . . + 100,000 —

283 *bis*. Lavori di riparazione e restauro dei monumenti di Venezia escluso il palazzo ducale (legge 27 marzo 1904, n. 142) . . . + 100,000 —

284 *bis*. Impianto di una officina meccanica, di un laboratorio di elettrotecnica e per l'ampliamento dei gabinetti di macchine e di tecnologia della sezione industriale dell'istituto tecnico di Napoli . . . . . . + 18,000 —

284 *ter*. Fondo per l'impianto di una scuola pratica commerciale, con banco modello presso la sezione ragioneria dell'istituto tecnico di Napoli . . . . + 2,000 —

284 *quater*. Fondo per l'impianto di una officina nell'istituto nautico di Napoli . . . + 10,000 —

284 *quinques*. Compensi ad insegnanti non facenti parte del personale di ruolo, per l'opera prestata nei Licei, ginnasi, istituti tecnici e nautici, scuole tecniche e scuole normali, durante l'anno scolastico 1903-904 . . . . + 159,013 86

292 *bis*. Concorso nella spesa per il monumennto da erigersi in Arezzo a Francesco Petrarca (legge 11 luglio 1904, n. 365). . . + 30,000 —

292 *ter* Spesa per una edizione critica degli scritti del Petrarca (legge 11 luglio 1904, n. 365) . . . . + 8,000 —

292 *quater*. Assegno vitalizio a Giosuè Carducci. + 6,000 —

Totale delle variazioni alla Categoria I. . + 3,106,305 11

MINISTERO DELL'INTERNO

—

CATEGORIA I. — *Spese effettive*.

1. Ministero - Personale (Spese fisse) . - 20,749 97

24. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . . + 515 —

48. Servizi di pubblica beneficenza - Sussidî diversi ed alle istituzioni pei ciechi . . . + 500,000 —

51 *bis*. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore + 25,000 —

51 *ter*. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento + 23,000 —

76 *bis* Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini + 50,000 —

78. Funzionari ed impiegati di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) . . . + 180,870 —

81. Guardie di città - Personale (Spese fisse) . + 968,025 —

105. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse) . . . + 46,000 —

106 *bis*. Personale di sorveglianza e di disciplina nei riformatorî governativi (Spese fisse) . + 38,625 —

107. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri . . . . + 382,400 —

141 *bis*. Lavori per evitare gli incendi negli archivi di Stato (Spesa ripartita - Legge 8 luglio 1904, n. 363) . . . . . . + 50,000 —

149 *bis*. Provvista di biciclette pel servizio dell'arma dei carabinieri reali . . . . + 63,000 —

Totale delle variazioni alla categoria I . + 2,348,184 97

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

—

CATEGORIA I. — *Spese effettive*

3. Ministero - Spese per trasferte e per indennità diverse al personale dell'Amministrazione centrale - Indennità per incarichi e studî diversi al personale di altre Amministrazioni . . . . + 5,000 —

8. Spese d'ufficio . . . . + 15,000 —

9. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali . . . . + 12,000 —

11. Spese di stampa e per la pubblicazione del *Bollettino ufficiale* del Ministero - Premî ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative . . . . + 15,000 —

13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria). . . . . + 1,585 —

22. Provvista e riparazione di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del genio civile (articolo 23 della legge 5 luglio 1882, n. 874) . + 5,000 —

23. Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse) + 5,000 —

28. Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade ed i ponti nazionali - Trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza - Spese per il servizio delle RR. trazzere . . . . + 45,000 —

35. Sussidî ai Comuni e Consorzi di Comuni o di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) . . . — 300,000 —

38 Opere idrauliche di 1ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse) . . . . + 14,000 —

42. Opere idrauliche di 2ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse) . . . . + 30,000 —

45. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte con quella attinente . . . . . . + 85,000 —

46. Spese per competenze al personale idraulico subalterno dovute a termini e per servizi

normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua - Sussidî . . . . + 40,000 —

48. Sussidî per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (art. 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) . . . . . — 15,000 —

49. Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi ed indennità al personale ordinario - (Spese fisse) . . . . — 8,000 —

50. Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . + 400 —

52. Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Stipendi, indennità diverse (Spese fisse) . . . . + 8,750 —

54. Manutenzione e riparazione dei porti . . — 30,000 —

55. Escavazione dei porti . . . . . . — 14,000 —

64. Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiaggie (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*; ed art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con R. decreto del 2 aprile 1885, n. 3095) . . . . — 30,000 —

65. Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4ª classe della 2ª categoria (articolo 23 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . . . . — 60,000 —

67. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova . + 20,000 —

75. Spese per studi ed esperimenti riguardanti l'ordinamento e l'esercizio delle strade ferrate . . . . + 8,000 —

77. Maggiori assegnamenti a conguagli di antichi stipendi (Spese fisse) . . . . + 900 —

78 *bis*. Spese occorrenti per il X Congresso internazionale di navigazione da tenersi in Milano nel 1905 . . . . + 100,000 —

79. Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto alle diverse opere pubbliche (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al detto personale ed a quello aggiunto del Ministero e del genio civile . . . . + 73,420 —

80. Personale straordinario addetto all'Amministrazione centrale ed alle opere in Roma - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) — 850 —

80 *ter*. Ministero - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . + 200 —

80 *quater*. Genio civile - Personale aggiunto (Spese fisse) . . . . + 87,000 —

80 *quinques*. Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) + 1,000 —

80 *sexies*. Isolamento del palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno (art. 1, lett. *a*, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . + 160,000 —

80 *septies*. Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 1, lett. *b*, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . . + 1,000,000 —

81. Quota a carico dello Stato nella spesa pei lavori di sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6936 modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56) — 4,382,375 —

85. Prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 6 agosto 1893, n. 458, e 25 febbraio 1900, n. 56) . . . . — 1,450,000 —

87. Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56) . . . . + 107,000 —

89. Ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli istituti dipendenti (legge 30 luglio 1896, n. 339). (Nona annualità) . . . . — 2,000 —

92. Sussidi ai Comuni e alle Provincie per l'istituzione dei servizi pubblici a mezzo di automobili fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie . . . . . . — 30,000 —

93. Sussidi ai Comuni e alle Provincie per l'esercizio di linee di automobili in servizio pubblico fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie . . . . — 30,000 —

94. Sussidi a concessionari per l'istituzione e l'esercizio di linee di automobili in servizio pubblico fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie . . . . — 30,000 —

96. Aggiunzione di una seconda luce al ponte n. 60, opere per la sicurezza del transito e sistemazioni di scoli d'acqua lungo il tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino) . . . . — 14,000 —

118. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali non eccedenti le L. 30,000 . . . . . . — 1,000 —

124. Sistemazione del piano viabile della Galleria del Colle di Tenda lungo la strada nazionale n. 30 (Cuneo) . . . . . . — 42,500 —

131. Ricostruzione del ponte sul fiume Padrongianus con sistemazione della strada nazionale n. 75 (Sassari) . . . . — 210,000 —

134 *bis*. Restauro alla platea del ponte sul Calore, lungo il tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino) + 25,000 —

134 *ter*. Costruzione di un ponte sul Basento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Cosenza) . . . . . . + 35,000 —

134 *quater*. Consolidamento e ricostruzione di ponti nelle località Scadurano e Tribuccio; sistemazione di frane e opere di miglioramento lungo il secondo tronco della strada nazionale n. 42 (Firenze) . . . . + 50,000 —

134 *quinquies*. Riparazione e consolidamento del ponte di Gorreto sul Trebbia, lungo la strada nazionale n. 36 (Genova). . . . . + 15,000 —

134 *sexies*. Consolidamento e ricostruzione di manufatti nel tronco dal ponte di Campia al valico delle radici della strada nazionale n. 39 (Lucca) . . . . + 10,000 —

134 *septies*. Sistemazione e miglioramento dei due tronchi delle strade nazionali nn. 71 e 72 (Messina) . . . . + 10,000 —

134 *octies*. Consolidamento di opere d'arte e sistemazione di vari tratti lungo la strada nazionale n. 43 (Pesaro) . . . . . + 15,000 —

134 *novies*. Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67 compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria) . . . + 15,000 —

134 *decies*. Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale n. 55 (Salerno) . . . . . + 15,000 —

134 *decies* A. Correzione del tratto della strada nazionale n. 46 da Loreto alla stazione ferroviaria omonima (Ancona) . . . . + 80,000 —

134 *decies* B. Rettificazione dei tratti dal ponte Zeza alla progressiva 15,770 ed al ponte sul fiume Calore alla progressiva 26,623 del tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino) . . . + 55,000 —

134 *decies* C. Correzione altimetrica della strada nazionale n. 56 nella contrada Pescariello (Bari) . . . . + 55,000 —

134 *decies* D. Consolidamento del tratto franato presso il ponte Lenda lungo la nazionale n. 53 (Benevento) . . . . . . + 40,000 —

134 *decies* E. Costruzione di cisterne per le case cantoniere Valleoscura e Dirupello, restauri e sistemazione della casa cantoniera San Giovannello ed opere diverse di consolidamento e di difesa lungo la strada nazionale n. 73 (Caltanissetta) . . . . + 23,000 —

134 *decies* F. Variante al tratto della strada nazionale n. 53 fra la provinciale di Gildone ed il km. 72 (Campobasso) . . . . . + 28,000 —

134 *decies* G. Sistemazione e miglioramento del piano stradale e delle opere d'arte nel tronco dal bivio per Cesarò a Randazzo della nazionale n. 70 (Catania) . . . . . + 17,000 —

134 *decies* H. Costruzione di un ponte di m. 3 in sostituzione della gaveta Tiglio nell'altipiano di Campo Tenese fra i km. 24 e 25 della strada nazionale n. 57 (Cosenza) . . . + 9,000 —

134 *decies* I. Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 31 fra m. 572.58 oltre il pilone di Sant'Anna e la sponda sinistra del Rio Secco (Cuneo) . . . . + 26,000 —

134 *decies* K. Rettifica del tratto compreso fra San Damiano e la progressiva 30,500 della nazionale n. 29 Cuneo-Prazzo (Cuneo) . . + 120,000 —

134 *decies* L. Consolidamento e rettificazione di un tratto di località Casacce fra i km. 9 e 10 presso l'abitato di Rufina lungo il 1° tronco della strada nazionale n. 42 (Firenze) + 21,000 —

134 *decies* M. Consolidamento della frana in regione Malpasso a monte della strada nazionale n. 35 (Genova). . . . . . . + 10,000 —

134 *decies* N. Ricostruzione di muri di sostegno e impianto di barriere nel tratto da Torriglio al confine Pavese della strada nazionale n. 36 (Genova) . . . . + 24,000 —

134 *decies* O. Ricostruzione di chiavica, di muro di sostegno e di ponticelli nel tronco dal ponte di Campia al valico delle Radici, della strada nazionale n. 39 (Lucca) . . . + 19,000 —

134 *decies* P. Correzione della salita delle Grazie e delle Fornaci presso Tolentino lungo la strada nazionale n. 46 (Macerata) . . . + 49,000 —

134 *decies* Q. Rettificazione del tratto della strada nazionale n. 38 compreso tra il ponte sul Rosaro e il ponte Posara (Massa) . . . + 80,000 —

134 *decies* R. Consolidamento della frana a valle del ponticello n. 62 nel burrone Lavanca lungo il 3° tronco della strada nazionale n. 71 (Messina) . . . . + 10,000 —

134 *decies* S. Ricostruzione di muri di rivestimento e di cunette lungo il tronco da Fiumetorto a Caltavuturo, della nazionale n. 70 (Palermo) . . . . + 15,000 —

134 *decies* T. Riparazione e consolidamento dei tratti fra i ponticelli 71-72 e 80-82 della strada nazionale n. 69 (Palermo) . . . + 15,000 —

134 *decies* U. Correzione di livelletto presso il ponte Grosso lungo il tratto tra Cagli e Cantiano della strada nazionale n. 44 (Pesaro) . + 14,000 —

134 *decies* V. Costruzione di parapetti sulle opere d'arte di rilevante altezza lungo il 3° tronco della strada nazionale n. 58 (Potenza) . . + 10,000 —

134 *decies* X. Sistemazione dei corsi d'acqua fra i km. 54.350 e 56.700 lungo il 1° tronco della strada nazionale n. 55 (Potenza) . . . + 10,000 —

134 *decies* Y. Sistemazione e miglioramento della strada nazionale n. 62 (Reggio Calabria) . + 7,500 —

134 *decies* Z. Costruzione di muri di sostegno con parapetti fra i km. 2 e 10 della strada nazionale n. 83 (Sassari). . . . . . . + 8,000 —

134 *decies* Aa. Costruzione di muri di controriva fra i km. 28 e 31 presso l'abitato di Nulvi lungo la strada nazionale n. 85 (Sassari) . + 12,000 —

134 *decies* Ba. Protezione meccanica delle case cantoniere lungo le strade nazionali scorrenti in zone malariche contro la penetrazione degli insetti aerei . . . . . + 27,000 —

134 *decies* Ca. Imprevisti e maggiori spese per le spese indicate nei capitoli dal n. 134 *decies-A* al n. 134 *decies-Aa* . . . . + 50,000 —

134 *decies* Da. Indennità di trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile per direzione e sorveglianza . . . . . + 15,500 —

134 *decies* Ea. Opere diverse di riparazioni straordinarie, di sistemazione e di miglioramento di strade o ponti nazionali . . . . + 50,000 —

134 *decies* Fa. Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane + 50,000 —

139. Strada da Nicastro alla Marina di Sant'Eufemia (Catanzaro) . . . . — 30,000 —
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 6).

168. Strada dalla marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza) — 50,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 112).

169. Strada dalla provinciale Rotonda Valsinni, nei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara (Potenza) . . . . — 20,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 117).

175. Prolungamento della strada provinciale Miglionico-Pomarico fino all'incontro della provinciale proposta verso Genosa (Potenza) . — 20,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 211).

177. Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Lauria (Potenza). . . . . . — 20,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 213).

181. Costruzione di un tronco di strada provinciale presso le due Raguse (Siracusa) . . — 40,000 —
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 233).

183. Concorso dello Stato per le strade provinciali 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente . . + 170,000 —

184. Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . . — 540,000 —

185. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . — 8,000 —

186. Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . . . . . — 10,000 —

186 *quater*. Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee di automobili o di altro mezzo di trazione elettrica sulle strade ordinarie, fra località non congiunte da ferrovie e da tramvie (art. 1, lettera *i* e art. 5 della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . + 100,000 —

186 *quinq*. Sussidi ai Comuni e Consorzi di Comuni o di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* . + 50,000 —

187. Sussidi ai Comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613, 12 giugno 1892, n. 267, 19 luglio 1894, n. 338, art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 e legge 8 luglio 1903, n. 312) . . . . — 982,500 —

187 *bis*. Stipendi al personale aggiunto addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza (Spese fisse). Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 (articoli 5 e 6 della legge 8 luglio 1904, n. 367) . . + 32,500 —

189. Sussidi ai Comuni per opere di difesa degli abitati contro le frane . . . . . . — 30,000 —

190. Sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria in conseguenza di piene (Spesa ripartita). (Leggi 24 luglio 1887, n. 4805 e 26 giugno 1898, n. 231). . . — 550,000 —

191 *bis*. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª categoria (art. 1, lettera *d*, della legge 29 dicembre 1904, n. 674) + 750,000 —

192 *bis*. Lavori di riparazione e di sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria. (Art. 1, lettera *h* della legge 30 giugno 1904, n. 293) (Spesa ripartita) . . . . . . + 1,000,000 —

192 *ter*. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria. (Art. 1, lettera *e*, della legge 29 dicembre 1904, n. 674). + 1,400,000 —

193. Opere di spostamento di un tratto del canale della botte al passo Canne in provincia di Bologna nell'interesse del regime del Reno, di che al n. 1 della tabella annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 455. (Legge 8 luglio 1903, n. 335) . . . . . . — 120,000 —

194. Somma a calcolo per le spese impreviste per la esecuzione delle opere complementari di sistemazione del Reno e suoi affluenti, del Gorzone, Brenta-Bacchiglione e dell'Aterno e Sagittario. (Legge 6 agosto 1893, n. 455) . — 300,000 —

194 *bis*. Sussidi per opere ai porti e agli scali sui laghi e fiumi, non parificati ai porti marittimi (articoli 109 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*) . . . + 15,000 —

196. Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato ed esecuzione diretta delle opere a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304 . . . . . . — 50,000 —

197. Opere idrauliche di 4ª categoria - Concorso dello Stato giusta l'art. 98 della legge 30 marzo 1893, n. 173 . . . . — 17,000 —

198. Opere idrauliche di 5ª categoria - Sussidi giusta gli articoli 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304 . . . . — 110,000 —

199. Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi a minori opere di difesa. — 10,000 —

200. Sussidi a Provincie, Comuni e Consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche danneggiate dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e 1° semestre 1901 in base all'art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 341 e 4 della legge 8 luglio 1903, n. 311 . . — 375,000 —

200 *bis*. Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (legge 30 giugno 1904, n. 293 e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) . . + 25,000 —

200 *ter*. Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (legge 30 giugno 1904, n. 293). + 100,000 —

200 *quater*. Sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313 e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) . . . . + 50,000 —

201. Sussidi supplementari ai comuni pel ripristino delle opere danneggiate dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e 1° semestre 1901 in base all'art. 4 della legge 7 luglio 1901, numero 341 . . . . — 75,000 —

28. Retribuzioni ordinarie e straordinarie ai procacci ed alle Società ferroviarie e tramvie pel servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Trasporto di agenti postali subalterni sui tramways-omnibus - Trasporto sui tramways-omnibus di fattorini telegrafici (Spese fisse) . . . . + 180,000 —

31. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa d'ordine) + 305,000 —

32. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa d'ordine) . + 80,000 —

33. Indennità al personale di ruolo addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi . . . . . . + 35,000 —

34. Spese di costruzione e di mantenimento delle vetture postali, dei forgoncini ed altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi . . . . + 50,000 —

35. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª e 3ª classe, alle collettorie ed ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120, (Spesa d'ordine) . . . . + 30,000 —

37. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'Amministrazione nel servizio dei pacchi (Spesa d'ordine) . . . . + 200,000 —

39. Retribuzioni a fattorini telegrafici (Spesa d'ordine) . . . . — 190,000 —

40. Fattorini telegrafici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . . — 20,000 —

41. Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici telegrafici e telefonici . . . . . + 50,000 —

47. Personale degli uffici postali e telegrafici di 2ª e di 3ª classe . . . . + 250,000 —

48. Spese di pigione (Spese fisse) . . . . + 14,600 —

49. Assegni fissi per spese inerenti al servizio (Spese fisse) . . . . + 40,000 —

51. Spese d'ufficio (Amministrazione provinciale) + 100,000 —

53. Crediti di amministrazioni estere - Cambio per l'acquisto dell'oro (Spesa d'ordine) . . + 400,000 —

54. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, tassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili (Spesa d'ordine) . . . . . + 260,000 —

58. Servizio postale e commerciale marittimo . + 70,000 —

63 *bis*. Impianto di una nuova comunicazione telefonica fra Roma-Torino e Roma-Napoli per migliorare le comunicazioni esistenti fra Roma e il Cenisio e fra Roma e Bologna (Spesa ripartita) . . . . + 625,000 —

64 *bis*. Costruzione di edifizi per il servizio postale e telegrafico (legge 6 marzo 1904, n. 84) (Spese ripartita) . . . . + 50,000 —

Totale delle variazioni alla categoria I. . + 6,119,240 —

MINISTERO DELLA GUERRA

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

15. Stati maggiori ed ispettorati. . . . + 168,900 —

16. Corpi di fanteria . . . . + 1,870.900 —

17 Corpi di cavalleria . . . . . . + 190,500 —

18. Armi e servizi di artiglieria e genio . . + 1,038,577 —

19. Carabinieri reali - Assegni fissi . . . + 29,146 46

19 *ter*. Carabinieri reali - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria ed in congedo provvisorio (Spese fisse). . . . . + 5,005 —

20. Corpo invalidi e veterani . . . . + 1,800 —

21. Corpo e servizio sanitario . . . . + 76,000 —

22. Corpo di commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi . . . . + 44,000 —

23. Scuole militari. . . . . + 93,932 59

25. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . . . + 26,500 —

26. Spese per l'Istituto geografico militare. . + 6,100 —

27. Personale della giustizia militare. . . + 3,000 —

28. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria ed in congedo provvisorio (Spese fisse). . . . + 178,000 —

30. Vestiario e corredo alle truppe - Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazioni e manutenzione di bandiere . . . . — 2,849,961 05

31. Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa . . . . . — 100,000 —

35. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli . . . . — 300,000 —

36. Materiale e stabilimenti d'artiglieria . . — 200,000 —

37. Materiale e lavori del genio militare . . — 302,400 —

45 *bis*. Assegno fisso a favore della « Casa Umberto I » in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali . . . . . + 50,000 —

56. Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi. . . . . — 6,936 72

58 *bis*. Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari in detta città . + 6,933 72

Totale delle variazioni alla categoria I. . + 50,000 —

MINISTERO DELLA MARINA

CATEGORIA I. — *Spese effettive*

1. Ministero - Personale (Spese fisse) . . + 15,000 —

2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . + 3,170 —

11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . + 1,670 10

12. Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . + 2,000 —

24 *bis*. Indennizzo alle finanze delle Casse per gli invalidi della marina mercantile, in dipendenza della legge 2 giugno 1904, n. 231 (Spesa obbligatoria). . . . . . + 53,861 32

27. Navi in armamento, in armamento ridotto, in riserva, in disponibilità ed in allestimento . . . . — 50,000 —

28. Stato maggiore generale per la Regia marina + 10,000 —

29. Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti, ed ufficiali macchinisti). . . + 30,000 —

30. Corpo di commissariato militare marittimo . + 15,000 —

31. Corpo sanitario militare marittimo. . . + 44,700 —

32. Corpo reale equipaggi - Competenze ordinarie — 25,000 —

33. Corpo reale equipaggi - Premi, soprassoldi e gratificazioni di rafferma (Spesa obbligatoria) — 40,000 —

35. Personale civile tecnico (Spese fisse) . . — 517,500 —

36. Personale civile tecnico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . — 3,920 —

36 *bis*. Disegnatori della R. marina (Spese fisse) + 545,000 —

36 *ter*. Disegnatori della R. marina - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . + 3,920 —

37. Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse) . . . . . . — 13,000 —

38. Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) (*a*) . . . . —

42. Difese locali delle piazze marittime - Personale (Spese fisse) . . . . — 10,000 —

52. Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale e della Scuola macchinisti da versarsi all'Erario (Spesa d'ordine) . . . . + 9,867 73

60. Mano d'opera per la manutenzione degli scafi e loro apparati motori . . . . . — 80,000 —

63. Artiglieria ed armamenti - Mano d'opera . — 43,500 —

64. Materiali e lavori per le fabbriche, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare. . . . . — 36,500 —

66. Combustibili ed altri generi di consumo, macchine, attrezzi e relativi impianti per gli stabilimenti militari marittimi - Materiale e mano d'opera . . . . — 80,000 —

68. Stipendio ad ufficiali ed impiegati in eccedenza ai ruoli organici (Spese fisse) . . — 6,160 —

69. Personale degli ufficiali d'ordine in eccedenza ai ruoli organici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . — 1,570 —

69 *bis*. Personale transitorio ed in via di eliminazione (Spese fisse). . . . . . . + 381,420 —

70. Riproduzione del naviglio (legge 13 giugno 1901, n. 258) - Stanziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi enumerate al capitolo 65 . . . . — 146,927 73

Totale delle variazioni alla Categoria I + 55,531 42

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

—

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

31. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141 serie 3ª - Stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti . . . . + 2,500 —

45 *bis*. Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della « diaspis pentagona » (legge 24 marzo 1904, n. 130) e della « mosca olearia » (Spesa obbligatoria . . . . *per memoria*

51 *bis*. Spese per l'attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini autorizzate colla legge 11 luglio 1904, n. 388 . . . . . . + 50,000 —

62. Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse) . . + 40,000 —

63. Razze equine - Foraggi . . . . . . + 35,000 —

64. Razze equine - Spese generali, rimonta, medicinali, ferratura, selleria ed altre spese inererenti, esposizioni, concorsi e trasporti + 425.000 —

84. Servizio geodinamico e meteorologico - Personale (Spese fisse) . . . . + 6,740 —

88. Meteorologia - Compensi al personale dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica, e sussidi al personale in servizio o cessato dall'Ufficio medesimo, alle vedove e famiglie . . . . — 1,310 —

92. Personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza - Stipendi (Spese fisse). + 18,000 —

94. Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà e per la revisione e pubblicazione delle situazioni semestrali dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti istituti . . . . — 18,000 —

99. Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del codice di commercio art. 52) (Spesa obbligatoria) . . . . + 60,000 —

106. Insegnamento commerciale, industriale ed artistico industriale - Contributi per le scuole commerciali industriali, d'arti e mestieri, professionali di disegno e d'arti applicate all'industria . . . . + 54,000 —

113. Spese ed indennità per l'ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Ricerche, studi, congressi, richieste e pubblicazioni . . . + 20,000 —

115. Incoraggiamento e spese diverse per promuovere il commercio e l'esportazione degli agrumi e la produzione e l'esportazione dei derivati in esecuzione delle leggi 8 luglio 1903, n. 320, e 11 luglio 1904, n. 376 . . + 130,000 —

135. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1904, n. 397 (Spesa obbligatoria) . . . . — 1,400 —

136. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi nelle provincie ex-pontificie. Retribuzioni, compensi per studî e lavori compiuti da impiegati di ruolo e straordinari (Spesa obbligatoria) . . . .

140. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix* (Spesa obbligatoria) . + 400,000 —

143. Concorso a favore dei consorzi di irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, n. 3732 serie 3ª) Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature . . . . — 4,000 —

146. Cooperazione del Ministero d'agricoltura per combattere la malaria . . . . . — 1,500 —

(*a*) Cambiata la denominazione del capitolo.

149 *bis*. Spese per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata (Spesa ripartita)	+	301,000 —
150 *bis*. Sussidi e spese per l'incremento dell'industria pescareccia e dell'acquicoltura per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 378 (Spesa ripartita)	+	30,000 —
155. Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900, 1901 e nel secondo semestre 1902 in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298 e dagli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (Spesa ripartita)	+	170,000 —
156 *bis*. Contributo dello Stato a favore dei danneggiati dalle frane, ai termini dell'art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140, che emana provvedimenti per la provincia di Basilicata (Spesa ripartita)	+	25,000 —
158. Concorsi e sussidi per spese di fondazione di scuole industriali e commerciali, per spese di impianto ed ampliamento di laboratori e per acquisto di materiale ed altro	+	25,000 —
159 *bis*. Sovvenzione alla Camera di commercio di Roma per spese relative ad onoranze e convegni	+	10,000 —
Totale delle variazioni alla categoria I.	+	1,776,000 —

RIEPILOGO DELLA TABELLA A

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata. — Totale delle variazioni	+	36,220,638 64
Spesa:		
Ministero del tesoro	+	1,048,270 91
Id. delle finanze	+	4,548,920 98
Id. di grazia e giustizia	+	20,000 —
Id. degli affari esteri	+	143,556 87
Id. dell'istruzione pubblica	+	3,106,305 11
Id. dell'interno	+	2,348,184 97
Id. dei lavori pubblici	—	4,449,520 —
Id. delle poste e dei telegrafi	+	6,119,240 —
Id. della guerra	+	50,000 —
Id. della marina	+	55,531 42
Id. d'agricoltura, industria e commercio	+	1,776,000 —
Totale delle variazioni della spesa	+	14,766,490 26
Differenza attiva.	+	21,454,148 38

CATEGORIA II. — *Costruzione strade ferrate.*

Entrata. — Totale delle variazioni	—	1,680 —
Spesa:		
Ministero dei Lavori Pubblici	—	200,000 —
Differenza attiva	+	198,320 —

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Entrata. — Totale delle variazioni	—	182,042 98
Spesa:		
Ministero del tesoro	+	1,329,451 61
Id. dei lavori pubblici	—	625,625 —
Totale delle variazioni nella spesa	+	703,826 61
Differenza	—	885,869 59

TOTALE
DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE E SPESE REALI

Entrata. — Totale delle variazioni	+	36,036,915 66
Spesa.		
Ministero del tesoro	+	2,377,722 52
Id. delle finanze	+	4,548,920 98
Id. di grazia e giustizia	+	20,000 —
Id degli affari esteri	+	143,556 87
Id. dell'istruzione pubblica	+	3,106,305 11
Id. dell'interno	+	2,348,184 97
Id. dei lavori pubblici	—	5,275,145 —
Id. delle poste e dei telegrafi	+	6,119,240 —
Id. della guerra	+	50,000 —
Id. della marina	+	55,531 42
Id. d'agricoltura, industria e commercio	+	1,776,000 —
Totale delle vaziazioni della spesa	+	15,270,316 87
Differenza attiva	+	20,766,598 79

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

Entrata. — Totale delle variazioni	+	2,822,446 32
Spesa:		
Ministero del tesoro	+	455,345 —
Id. delle finanze	+	2,364,541 67
Id. dei lavori pubblici	+	2,559 65
Totale delle variazioni della spesa	+	2,822,446 32
Differenza.		»

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

TABELLA B

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato

	PARTE ORDINARIA			PARTE
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale	Entrate e spese effettive
Entrata	1,781,629,294 09	69,760,536 50	1,851,398,830 59	10,638,344 85
Spesa:				
Ministero del tesoro	715,506,250 15	9,011,860 81	724,518,110 96	5,707,206 50
Id. delle finanze	223,621,447 25	32,678,267 33	256,299,714 58	8,177,034 66
Id. di grazia, giustizia e dei culti	42,298 305 78	161,913 43	42,460,219 21	37,849 63
Id. degli affari esteri	16,318,968 43	168,052 —	16,487,020 43	72,500 —
Id. dell'istruzione pubblica	54,364,966 36	1,396,951 75	55,761,918 11	3,628,678 59
Id. dell'interno	73,566,449 01	1,643,150 41	75,209,599 42	3,857,703 07
Id. dei lavori pubblici	29,287,145 »	14,107,253 29	43,394,398 29	45,473,762 14
Id. delle poste e dei telegrafi	87,102,019 34	764,271 32	87,866,290 66	753,182 26
Id. della guerra	259,050,000 »	6,948,277 03	265,998,277 03	16,000,000 —
Id. della marina	116,150,137 10	2,691,083 16	118,841,220 26	4,905,394 32
Id. d'agricoltura, industria e commercio	12,953,302 10	198,455 97	13,151,758 07	4,159,810 —
	1,630,218,990 52	69,760,536 50	1,699,988,527 02	92,773,121 17
Avanzo	151,410,303 57	—	151,410,303 57	—
Disavanzo	—	—	—	82,134,776 32

per l'esercizio finanziario 1904-905.

STRAORDINARIA			INSIEME				
Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale
—	31,584,228 34	42,222,573 19	1,792,267,638 94	—	31,584,228 34	69,769,536 50	1,893,621,403 78
—	39,441,003 35	45,148,209 85	721,213,456 65	—	39,441,003 35	9,011,860 81	769,666,320 81
—	5,502,500 —	13,679,534 66	231,798,481 91	—	5,502,500 —	32,678,267 33	269,979,249 24
—	—	37,849 63	42,336,155 41	—	—	161,913 43	42,498,068 84
—	—	72,500 —	16,391,468 43	—	—	168,052 —	16,559,520 43
—	—	3,628,678 59	57,993,644 95	—	—	1,396,951 75	59,390,596 70
—	—	3,857,703 07	77,424,152 08	—	—	1,643,150 41	79,067,302 49
12,728,666 66	61,875 —	58,264,303 80	74,760,907 14	12,728,666 66	61,875 —	14,107,253 29	101,658,702 09
—	—	753,182 26	87,855,201 60	—	—	764,271 32	88,619,472 92
—	—	16,000,000 —	275,050,000 —	—	—	6,948,277 03	281,998,277 03
—	3,500,000 —	8,405,394 32	121,055,531 42	—	3,500,000 —	2,691,083 16	127,246,614 58
—	—	4,159,810 —	17,113,112 10	—	—	198,455 97	17,311,568 07
12,728,666 66	48,505,378 35	154,007,166 18	1,722,992,111 69	12,728,666 66	48,505,378 35	69,769,536 50	1,853,995,693 20
—	—	—	69,275,527 25	—	—	—	39,625,710 58
12,728,666 66	16,921,150 01	111,784,592 99	—	12,728,666 66	16,921,150 01	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà: *Il ministro del tesoro:* CARCANO.

TABELLA C

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, *stanziato al capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905.*

Decreto Ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1904-905 ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			Ministero del tesoro.	
14 luglio 1904	2894	8	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi	579 84
23 ottobre 1904	4622	95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato	112,925 —
				113,504 84
			Ministero delle finanze.	
20 luglio 1904 15 novembre 1904	3000 5015	25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori	277 31
3 ottobre 1904	4241	52	Spese di coazioni e di liti; risarcimento ed altri accessorî	140,000 —
31 ottobre 1904	4814	62	Spese di materiale, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi	20,000 —
				160,277 31
			Ministero dell'istruzione pubblica.	
17 settembre 1904	4071	19	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori	500 —
3 settembre 1904	3793	320	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli Istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle Scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche Provincie	80,000 —
				80,500 —
			Ministero dell'interno.	
18 agosto 1904	3314	24	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	515 —
			Ministero dei lavori pubblici.	
1 settembre 1904 13 settembre 1904	3826 3958	13	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	1,585 —
			Ministero della marina.	
15 novembre 1904	5016	11	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	1,670 10
			Ministero d'agricoltura, industria e commercio.	
21 agosto 1904 16 settembre 1904 23 ottobre 1904	3598 4037 4621	140	Spese per impedire la diffusione della « philloxera vastatrix »	400,000 —

RIASSUNTO.

Ministero del tesoro	113,504 84
Id. delle finanze	160,277 31
Id. dell'istruzione pubblica	80,500 —
Id. dell'interno	515 —
Id. dei lavori pubblici	1,585 —
Id. della marina	1,670 10
Id. d'agricoltura, industria e commercio	400,000 —
	758,052 25

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

TABELLA D

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, *stanziato al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905.*

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1904-905 ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			Ministero del tesoro.	
1 agosto 1904	435	101	Spesa di stampa	1,218 78
22 agosto 1904	483	130 *bis*	Compensi agli impiegati della Corte dei conti, per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato, eseguite per incarico della Giunta generale del bilancio.	3,000 —
22 settembre 1904	534	130 *ter*	Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli istituti di emissione, nominata con decreto Ministeriale 18 dicembre 1903	25,000 —
10 ottobre 1904	555	140 *bis*	Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi dal laboratorio di economia politica S. Cognetti De Martiis in Torino per la ricerca e per la pubblicazione dei documenti finanziari degli Stati della Monarchia piemontese . . .	15,000 —
				44,218 78
			Ministero di grazia e giustizia.	
3 ottobre 1904	554	33 *bis*	Spese straordinarie per il ripristimo dei locali dell'Istituto di belle arti in Napoli; provvisoriamente adibiti a sede degli uffici giudiziari durante i restauri dell'edificio di Castelcapuano	20,000 —
			Ministero degli affari esteri.	
3 ottobre 1904	553	16	Spese casuali	4,000 —
1 agosto 1904 22 agosto 1904 3 ottobre 1904 20 novembre 1904	434 505 553 622	28	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali.	51,156 87
				55,156 87
			Ministero dell' istruzione pubblica.	
24 novembre 1904	623	257 *bis*	R. università di Roma - Lavori straordinari per urgenti riparazioni all'edificio in cui ha sede l'Istituto chimico	10,000 —
25 agosto 1904	506	267	Policlinico Umberto I in Roma	50,000 —
20 novembre 1904	621	284 *quinq.*	Compensi ad insegnanti non facenti parte del personale di ruolo per l'opera presentata nei licei-ginnasi, istituti tecnici e nautici, scuole tecniche e normali, durante l'anno scolastico 1903-904.	36,735 41
				96,735 41
			Ministero delle poste e dei telegrafi.	
20 ottobre 1904	595	5	Compensi per lavori straordinari ed a cottimo . . .	350,000 —
			Ministero di agricoltura, industria e commercio.	
20 novembre 1904	620	113	Spese ed indennità per l'Ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Ricerche, studi, congressi, inchieste e pubblicazioni	20,000 —
20 ottobre 1904	587	159 *bis*	Sovvenzione alla Camera di commercio di Roma per spese relative ad onoranze e convegni.	10,000 —
				30,000 —

Segue TABELLA **D**

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, *stanziato al capitolo n. 116 dello stato di previsioni della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1904-905.*

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1904-905 ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevate
Data	Num.	Num.	Denominazione	

RIASSUNTO.

Ministero del tesoro	44,218 78
Id. delle finanze	20,000 —
Id. dell'istruzione pubblica	55,156 87
Id. dell'interno	96,735 41
Id. dei lavori pubblici	350,000 —
Id. di agricoltura, industria e commercio	30,000 —
	596,111 06

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

TABELLA **E.**

Variazioni all'elenco A *delle* Spese obbligatorie e d'ordine *annesso alla legge d'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905.*

Capitoli modificati nella denominazione.

Ministero delle finanze.

Capitolo n. 210. Asssegnazione corrispondente al beneficio netto presunto della vendita del chinino - Art. 4, lettera *d*, della legge 19 maggio 1904, n. 209.

» n. 253. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

» n. 262. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3a) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.

Ministero d'agricoltura industria e commercio.

Capitolo n. 135. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1904, numero 397.

» n. 136. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi nelle provincie ex-pontificie - Retribuzioni, compensi per studi e lavori compiuti da impiegati di ruolo e straordinari.

Capitoli da aggiungersi.

Ministero delle finanze.

Capitolo n. 170 *bis*. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

Capitolo n. 210 *bis*. Sussidi per diminuire le cause della malaria (Art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).

Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Capitolo n. 45 *bis*. Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della *Diaspis pentagona* e della *Mosca olearia*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

TABELLA **F.**

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1904-905.

CAPITOLI			Ammontare delle variazioni
Numero	Denominazione		
	ENTRATA		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*		
4.	Consolidato 3.50 per cento	+	60,000 —
11.	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	+	60,000 —
	Totale delle variazioni della categoria I.	+	120,000 —
	SPESA		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*		
1.	Personale (Spese fisse)	+	59,500 —
2.	Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	3,000 —

5. Indennità di applicazione, di missione, di giro, di trasloco, di trasferte e *ad personam* a complemento di stipendio del personale dipendente dall'Amministrazione - Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per incarichi speciali . . . . — 20,000 —
7. Spese pel servizio esterno . . . . — 75,000 —
10. Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo per il culto presso gli uffizi finanziari provinciali (Spesa obbligatoria) . . . . . . + 75,000 —
16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . + 10,000 —
19. Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . — 10,000 —
21. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) . . . . . . — 10,000 —
26. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . + 30,000 —
28. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie) . . + 5,000 —
36. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727 e assegni transitori a sacerdoti sospesi *a divinis* (Spese fisse ed obbligatorie) + 10,000 —
40. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie) . . + 100,000 —
42. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . — 10,000 —
46. Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, commessi, gerenti, applicati, ecc. (Spese fisse) . . . . — 8,400 —
47. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . — 8,000 —
48. Compensi per lavori straordinari . . . — 22,100 —
49. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) od altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine) . . . . — 60,000 —
50. Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine) . . . + 60,000 —

Totale delle variazioni della categoria I + 120,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

TABELLA **G.**

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1904-905.

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Ammontare delle variazioni
	ENTRATA		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*		
1.	Rendite sul debito pubblico nazionale 3 e 5 per cento ed estero	+	10,900 —
2 *bis.*	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	—	6,587 —
3.	Rendita 3.50 per cento al netto . .	+	3,657 —
	Totale delle variazioni alla categoria I.	+	7,970 —
	SPESA		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*		
8.	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria).	—	1,000 —
10.	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) .	—	1,500 —
14.	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	+	100,000 —
16.	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie) .	—	1,030 —
17.	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	—	500 —
27.	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine e obbligatorie) . . .	—	1,500 —
	Totale delle variazioni della categoria I	+	94,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

TABELLA **H.**

Prelevazioni eseguiti nell'esercizio 1904-905 in conto residui dal Fondo di riserva per le spese ferroviarie dalle leggi 12 luglio 1894, n. 318 30 giugno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228. (Cap. 364, Es. 1904-905.

Decreto Reale di prelevazione		Capitoli del bilancio 1904-905 ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata in conto	
Data	Num.	Num.	Denominazione	Competenza	Residui
11 luglio 1904	415	640	Spesa per la continuazione e pel saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate o pei lavori in conto capitale relativi a ferrovie già in esercizio (art. 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), modificato con le leggi 23 luglio 1881, n. 336 e 5 luglio 1882, n. 875)	»	200,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero **173** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 marzo 1904, n. 140 portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata;

Visto il parere della Commissione centrale consultiva istituita dall'art. 92 della predetta legge;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, *interim* per l'interno, e dei Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per l'istruzione pubblica, per i lavori pubblici, per la agricoltura, industria e commercio e per la grazia e giustizia e pei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il qui unito regolamento, visto d'ordine Nostro, dai ministri predetti, per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
L. LUZZATTI.
A. MAJORANA.
ORLANDO.
TEDESCO.
RAVA.
RONCHETTI.

Visto, *il guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata

TITOLO I.
Amministrazione ed opere pubbliche

CAPO I.
Amministrazione.

Sezione 1ª — *Commissario civile.*

Art. 1.

Il commissario civile, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140, è alla diretta dipendenza del Ministero dei lavori pubblici ed ha la rappresentanza di esso Ministero e di quello dell'agicoltura, industria e commercio per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere contemplate dalla legge medesima, comprese le bonifiche.

Art. 2.

Il commissario civile:

1° esercita le attribuzioni deferitegli dalla legge e dal presente regolamento;

2° firma gli atti e la corrispondenza del Commissariato, presiede le adunanze del Consiglio e dà esecuzione alle deliberazioni del medesimo;

3° esercita, riguardo alle opere di cui all'articolo precedente e non appaltate o non autorizzate prima della data di costituzione del Commissariato, le attribuzioni che, in materia di lavori bubblici, sono deferite al prefetto dalle disposizioni in vigore, salvo le eccezioni stabilite dall'art. 98 della legge, provvedendo ai corrispondenti servizi amministrativi;

4° dà esecuzione alle disposizioni dei Ministeri competenti, e provvede perchè sia conservata unità di indirizzo nei servizi affidati, in dipendenza della legge, all'Ufficio del genio civile ed a quello d'ispezione forestale, sui quali esercita la sua diretta sorveglianza;

5° prepara lo schema del prospetto annuale dei lavori e degli studi, tenendo presente il piano regolatore di massima comunicatogli dal Ministero dei lavori pubblici, ed il presente regolamento;

6° provvede, in conformità delle deliberazioni prese dal Consiglio del Commissariato ai sensi del n. 2 dell'art. 8 del presente regolamento, per lo studio e la compilazione dei progetti delle opere di cui all'articolo precedente, ed invigila sulla gestione economica ed amministrativa dei relativi appalti;

7° prepara gli atti che debbono essere sottoposti al Consiglio del Commissariato, sia per le adunanze ordinarie che straordinarie, stabilisce l'ordine del giorno e nomina il relatore su ciascun affare;

8° ha facoltà di chiedere l'intervento dei rappresentanti delle autorità governative e delle Amministrazioni pubbliche e private alle adunanze del Consiglio, perchè forniscano le informazioni ed i pareri di cui questo possa aver bisogno;

9° trasmette ai Ministeri interessati un estratto del verbale delle deliberazioni prese dal Consiglio, accompagnandolo con le notizie e con gli schiarimenti opportuni;

10° presenta, entro il mese di agosto di ciascun anno, ai Ministeri interessati una relazione sull'andamento dei servizi del Commissariato;

11° promuove la iniziativa dei privati o dei Consorzi per la utilizzazione, nei riguardi dell'agricoltura, delle aque di cui sia stata riconosciuta possibile la derivazione ai termini dell'art. 28 del presente regolamento;

12° corrisponde, secondo le esigenze del servizio, coi Ministeri, con la Prefettura, con l'ispettore superiore compartimentale del genio civile e con tutte le autorità governative, provinciali o comunali;

13° cura la disciplina del personale addetto all'ufficio del Commissariato e gli accorda i congedi ordinari nonchè quelli straodinari non eccedenti i quindici giorni;

14° esercita finalmente quelle attribuzioni dipendenti dalla legge, che sebbene non specificate nel presente regolamento, rispondano ai fini della sua istituzione.

Art. 3.

È assegnata al Commissario l'indennità annua di lire seimila oltre lo stipendio di cui è provvisto. L'indennità gli sarà corrisposta mensilmente in dodicesimi posticipati.

Quando si rechi, per ragioni di servizio, fuori di residenza, gli spetta l'indennità giornaliera di L. 18, il rimborso del prezzo del biglietto di prima classe in ferrovia, oltre il decimo dell'importo del biglietto e l'indennità chilometrica di centesimi 40 per viaggi sulle strade ordinarie.

Sezione 2ª — *Consiglio del Commissariato.*

§ A — Nomina dei componenti il Consiglio.

Art. 4.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, il Ministero dell'interno, quello di agricoltura, industria e commercio ed il Consiglio provinciale di Potenza nominano le persone che, insieme ai membri di diritto, devono comporre il Consiglio del Commissariato.

Art. 5.

I consiglieri non hanno facoltà di delegare altri in loro sostituzione. Quando manchi uno dei rappresentanti di diritto per vacanza della carica o, in caso di legittimo impedimento o di incompatibilità ai sensi dell'art. 7, ne fa le veci chi lo sostituisce nell'ufficio.

Ove i servizi tecnici governativi della Basilicata siano affidati a diversi uffici del genio civile, alle adunanze del Consiglio del Commissariato interviene l'ingegnere capo che dirige il servizio attinente alle materie che sono all'ordine del giorno.

Art. 6.

Tre mesi prima della scadenza del quinquennio di cui all'art. 90 della legge, i Ministeri e gli enti interessati designano i membri a scelta od elettivi che devono far parte del Consiglio del Commissariato per il quinquennio successivo.

Dovendosi surrogare in via straordinaria un membro a scelta od elettivo, si provvede, entro un mese dalla vacanza del posto, alla sua sostituzione nei modi indicati dal presente regolamento.

Il consigliere così nominato resta in carica per il rimanente periodo del quinquennio.

Art. 7.

Non può esser chiamato a far parte del Consiglio del Commissariato:

a) chi sia attore o convenuto in vertenze giudiziarie o arbitrali, aventi rapporto diretto coi servizi affidati al Commissariato;

b) chi sia arbitro o perito in tali vertenze;

c) chi partecipi direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi di competenza del Commissariato;

d) chi abbia un vincolo di parentela fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo, con altro consigliere.

Chi si trovi, o venga a trovarsi, in una delle sopraindicate condizioni, decade immediatamente dall'ufficio di membro del Commissariato.

§ B — Attribuzioni del Consiglio del Commissariato.

Art. 8.

Il Consiglio del Commissariato:

1° Esercita le attribuzioni deferitegli dalla legge e dal presente regolamento;

2° esamina lo schema del prospetto annuale di cui all'art. 95 della legge, e compila il prospetto definitivo;

3° esamina, nei riguardi tecnici, economici ed amministrativi, i progetti e le eventuali varianti delle opere contemplate dall'art. 1 e prende in merito le necessarie deliberazioni;

4° dà parere:

a) sulle eventuali proposte per accelerare l'esecuzione delle opere previste dalla legge e sulle conseguenti variazioni nella ripartizione dei fondi di cui alla tabella *F*;

b) sulle proposte di costituzione di Consorzi per le manutenzioni delle opere dei corsi d'acqua non classificate in seconda categoria;

c) sulle proposte di decadenza della temporanea esenzione dall'imposta fondiaria concessa ai proprietari ai quali siano stati assegnati i premî di cui all'art. 43 della legge;

d) sulle domande per concessioni di derivazioni d'acqua;

e) sulle proposte di revisione dell'elenco delle strade nazionali scorrenti nella Basilicata, e di variante all'andamento delle strade provinciali sovvenute dallo Stato;

f) sui contratti di enfiteusi da approvarsi dal commissario civile, a' termini dell'art. 27 della legge;

g) sulle vertenze che possono insorgere durante l'esecuzione delle opere e sulle transazioni che eventualmente siano proposte;

h) su tutte le questioni, sulle domande e sui ricorsi che si riferiscono all'applicazione della legge;

5° esercita finalmente quelle attribuzioni dipendenti dalla legge che, sebbene non specificate nel presente regolamento, rispondano ai fini della sua istituzione.

Art. 9.

Il Consiglio del Commissariato si riunisce in via ordinaria una volta al mese; in via straordinaria ogni qual volta sia convocato dal commissario, o di sua iniziativa, o su domanda di almeno quattro consiglieri.

L'avviso per le adunanze, col relativo ordine del giorno, è inviato dal commissario civile ai consiglieri almeno cinque giorni prima.

Il commissario, dopo spedito l'avviso, può aggiungere altri oggetti all'ordine del giorno, purchè 24 ore prima ne sia stata data partecipazione ai singoli consiglieri.

Art. 10.

Il presidente regola l'ordine da seguire nell'esame degli affari che sono da trattarsi in ciascuna adunanza; apre la discussione sulle proposte dei relatori, e le mette a partito.

I segretari tengono nota delle deliberazioni prese in ciascuna adunanza per inserirne sommariamente i risultati nel relativo verbale.

In caso di dissenso, ciascun consigliere ha diritto di fare inscrivere nel verbale la motivata dichiarazione del proprio voto.

Il verbale di ciascuna adunanza è, di regola, approvato nell'adunanza successiva e sottoscritto dal presidente e dai segretari.

Art. 11.

Alle adunanze del Consiglio possono essere invitati ad intervenire, per fornire notizie e schiarimenti, gli autori dei progetti il cui esame è inscritto nell'ordine del giorno.

Art. 12.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voti ha prevalenza il voto del presidente.

Non vi può essere deliberazione se non intervengano almeno cinque consiglieri. In mancanza del numero legale il commissario provvede per una seconda convocazione, la quale non può aver luogo se non 48 ore dopo l'adunanza andata deserta.

Art. 13.

Ai consiglieri non provvisti di stipendio, e che risiedono in Potenza, è assegnata una medaglia di presenza di L. 10, la quale è corrisposta per ogni adunanza cui essi intervengano. Qualora in una giornata si tengano due sedute, queste si computeranno come una sola adunanza agli effetti della medaglia di presenza.

Ai consiglieri che risiedono fuori di Potenza è rimborsato il prezzo del biglietto di prima classe per il viaggio in ferrovia dalla loro abituale residenza e viceversa, o la indennità chilometrica di L. 0.30 per viaggi sulle strade ordinarie. È inoltre loro corrisposta una medaglia di presenza di L. 15 per ogni giorno di seduta, o una indennità, in uguale misura, per le giornate necessarie al viaggio di andata e ritorno.

Ove sia ad essi affidata una speciale missione fuori del luogo di loro ordinaria residenza hanno diritto, per tutta la durata della missione, ad una indennità giornaliera di L. 15, oltre alla indennità di viaggio di cui al precedente capoverso.

Sezione — 3ª *Segreteria del Commissariato.*

Art. 14.

Il Commissario civile ha alla sua dipendenza un Ufficio di segreteria, composto di funzionari dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e da quello d'agricoltura, industria e commercio.

Il personale componente l'Ufficio continua a far parte del ruolo della rispettiva Amministrazione, a carico della quale rimangono gli stipendi ad esso dovuti.

A ciascun funzionario addetto all'Ufficio, che appartenga ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici o dell'agricoltura, industria e commercio, è corrisposta una indennità in conformità al R. decreto 14 settembre 1862, n. 840. Questa indennità, che graverà sul fondo assegnato pel Commissariato, sarà, dopo il primo mese, ridotta di un terzo.

La missione presso l'Ufficio di segreteria del Commissariato dei funzionari delle Amministrazioni centrali predette non può essere protratta oltre due anni senza il loro consenso.

Art. 15.

Il Ministero dei lavori pubblici determina, annualmente, l'assegno da prelevare sul fondo di cui alla tabella *F*, allegata alla legge, che deve corrispondersi al Commissario civile per le spese d'ufficio.

Sezione 4ª — *Commissione centrale consultiva.*

Art. 16.

Col decreto Reale, col quale viene nominata la Commissione centrale consultiva, è designato il presidente della Commissione stessa.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici è provveduto alla nomina del personale che deve esercitare le funzioni di segreteria della Commissione.

Art. 17.

La Commissione centrale:

1° approva il piano regolatore di massima;

2° dà parere:

a) su tutti i progetti riguardanti i lavori contemplati dalla legge, pei quali sia prevista una spesa superiore alle L. 200,000;

b) sul prospetto annuale di cui all'art. 23 del presente regolamento;

c) sulle proposte di modificazioni al programma di esecuzione allegato al piano di massima;

d) sulle proposte riguardanti la necessità di accelerare la esecuzione di opere previste dalla legge;

e) sulla classificazione delle opere di 3ª, 4ª e 5ª categoria compiute per la sistemazione dei corsi d'acqua e sulle proposte per la costituzione dei Consorzi;

f) sulle domande per concessione gratuita di derivazioni da tutti i corsi d'acque pubbliche della Basilicata;

g) sulle eventuali opposizioni degli enti interessati a ricevere in consegna le opere eseguite in base alla legge;

h) su tutte le questioni, attinenti all'applicazione della legge, che le siano sottoposte dal Ministero dei lavori pubblici, o di sua iniziativa, o in seguito a richiesta di altri Ministeri.

Art. 18.

In tutti i casi in cui, dal presente regolamento, sia richiesto il parere della Commissione centrale consultiva, tale parere tiene luogo di quello che, per effetto di altre disposizioni regolamentari, dovrebbe emettere il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Capo II.

Opere pubbliche.

Sezione 1ª — *Piano regolatore e prospetto annuale dei lavori.*

Art. 19.

Il piano regolatore di massima dei lavori da eseguire in base alle tabelle annesse alla legge è compilato dall'Ufficio del genio civile di Potenza, con la cooperazione dell'ispezione forestale per la parte attinente alla sistemazione idraulico-forestale.

La compilazione del piano, per la parte attinente ai rimboschimenti e rinsaldamenti, è fatta dall'ispezione forestale, di concerto con l'Ufficio del genio civile.

Art. 20.

Il piano regolatore è costituito dai seguenti allegati:

a) di una planimetria generale sommaria delle opere disegnata sulla carta topografica dell'Istituto geografico militare nella scala da 1 a 25 mila;

b) di una stima descrittiva sommaria dei lavori, che stabilisca l'importo approssimativo di ciascuno di essi nei limiti fissati dalla legge.

La valutazione dei lavori potrà essere fatta a un tanto per metro lineare quando trattisi di strade, canali, condotture per acqua potabile, argini, fognature, opere d'arte e di difesa e simili; ad un tanto per metro quadrato se trattisi di rimboschimento, rinsaldamento, nonchè della sistemazione di bacini montani di corsi d'acqua; e con somme a calcolo per spese ed opere non contemplate nelle categorie precedenti;

c) di un programma di esecuzione dei lavori, contenente il riparto di questi nei vari esercizi finanziari stabiliti dalla legge in corrispondenza delle somme, per ciascun esercizio assegnate dalle tabelle o di quelle già autorizzate da leggi anteriori e non impegnate prima della data di costituzione del Commissariato;

d) di una relazione giustificativa.

Art. 21.

L'ordine di esecuzione dei lavori, e per conseguenza il riparto di cui nel precedente articolo, è stabilito nel modo seguente:

a) per i rimboschimenti, rinsaldamenti e per le sistemazioni idrauliche e forestali è data la preferenza ai lavori che concorrono alla difesa degli abitati minacciati da frane, tenuto conto del rispettivo grado di urgenza, ed ai lavori nella parte montana dei bacini;

b) per i lavori di consolidamento delle frane, di risanamento degli abitati indicati nella tabella *E* della legge, e di fornitura di acqua potabile è data la preferenza a quelli che accorrono per preservare gli abitati da pericoli imminenti o prossimi, per risanare gli abitati che si trovino in peggiori condizioni igieniche e per fornire di acqua potabile i Comuni che ne siano assolutamente deficienti e incontrino maggiore difficoltà per provvedersene;

c) per le strade provinciali è data di regola la preferenza ai lavori che servono a togliere i Comuni dall'isolamento ed a quelli che facciano raggiungere più presto ai tronchi già costruiti, od in corso di costruzione, l'obbiettivo della strada;

d) per le strade comunali sarà continuata la costruzione di quelle che, al momento della pubblicazione della legge, risultino già appaltate o in corso di costruzione e sarà poi data, per le altre, la preferenza a quelle che servono a togliere dall'isolamento il centro principale del Comune.

Art. 22.

Le due parti che, a senso dell'art. 19, costuiscono il piano regolatore, sono, a cura degli uffici che le hanno compilato, coordinate fra loro e presentate con relazione unica firmata dai capi degli uffici medesimi al commissario civile, affinchè invî il piano stesso al Ministero dei lavori pubblici con le sue osservazioni. Il Ministero dei lavori pubblici, dopo inteso quello dell'agricoltura, industria e commercio, per quanto riguarda i rimboschimenti e i rinsaldamenti, lo sottopone all'approvazione della Commissione centrale di cui all'art. 92 della legge.

Il piano, dopo approvato, è rimesso al Commissariato per la sua attuazione.

Art. 23.

A cura del commissario è annualmente fatto compilare dall'ufficio del genio civile e dall'ispezione forestale, a seconda delle rispettive competenze, un prospetto dei singoli stanziamenti annuali per le opere comprese nelle tabelle allegate alla legge.

Il prospetto viene sottoposto alle deliberazioni del Consiglio del Commissariato entro il mese di aprile precedente l'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Il commissario trasmette il prospetto, con le deliberazioni del Consiglio del Commissariato, al Ministero dei lavori pubblici il quale, dopo averlo comunicato, per le sue osservazioni, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, lo approva sentita la Commissione centrale.

Art. 24.

Nel prospetto, di cui all'articolo precedente, sono indicati gli studi e i lavori da compiere per ciascun esercizio, tenendo presenti i bisogni locali e il relativo loro grado d'urgenza, e determinando l'ordine di precedenza delle opere da eseguire.

Il prospetto è diviso in due parti: la prima riguarda le spese occorrenti alla compilazione dei progetti; la seconda le spese per l'esecuzione dei lavori.

Il relativo progetto, in questo caso, è compilato dal Comune e, dopo essere stato esaminato dal Consiglio del Commissariato, è trasmesso, a mezzo del competente ispettore superiore compartimentale, al Ministero dei lavori pubblici agli effetti dell'art. 92 della legge. I relativi lavori sono eseguiti a cura del Comune sotto la sorveglianza dell'Ufficio del genio civile, salvo rimborso da parte dello Stato della quota stabilita nel piano di massima.

Tale rimborso è fatto in rate proporzionali all' importo dei lavori eseguiti, in base a certificato rilasciato dall'Ufficio del genio civile ed in relazione agli stanziamenti inscritti nei prospetti annuali di cui all'art. 95 della legge.

Art. 47.

I Comuni non iscritti nella tabella *E* che, posteriormente al 1° luglio 1903 e fino al giorno della pubblicazione della legge, avessero appaltato opere di condottura d'acqua potabile, debbono, entro due mesi dal funzionamento del Commissariato, darne partecipazione al Commissariato stesso, presentando copia del contratto e del progetto appaltato.

Il Commissariato trasmette col suo parere gli atti pervenutigli al Ministero dei lavori pubblici, il quale, udita la Commissione centrale, determina la quota di contributo a carico dello Stato da corrispondersi al Comune in ragione di metà della spesa.

Tale contributo viene pagato in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti la regolarità e l'importo dei lavori eseguiti ed in relazione agli stanziamenti inscritti nei prospetti annuali di cui all'art. 95 della legge.

CAPO IV.

Disposizioni comuni per le strade comunali, per il consolidamento delle frane, il risanamento degli abitati e la fornitura di acqua potabile.

Art. 48.

I progetti delle opere, di cui alle tabelle *C, D* ed *E* della legge devono essere corredati del piano particolareggiato di esecuzione rappresentante i beni da occupare con un elenco descrittivo delle ditte e con la indicazione delle indennità relative.

Essi saranno pubblicati agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nei modi e con le avvertenze di cui agli articoli 4, 5, 17, 18, 21 e 24 della legge medesima.

Sulle eventuali osservazioni e sui reclami che fossero presentati durante la pubblicazione dei progetti, dà il suo parere il Consiglio del Commissariato e, sui medesimi, decide l'autorità competente ad emettere la dichiarazione di pubblica utilità.

Qualora però la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera spetti al prefetto e le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera stessa, il prefetto, udito l'avviso dell'ingegnere capo del genio civile e del Consiglio di prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione ne decreta il rinvio, per la decisione, all'autorità da cui fu impartita l'approvazione del progetto.

Art. 49.

Le opere sono collaudate dall'ispettore compartimentale del genio civile o da un ingegnere del genio civile da lui delegato.

In casi speciali potrà essere nominata dal Ministero dei lavori pubblici una Commissione collaudatrice composta di ispettori superiori e ingegneri capi del genio civile.

Alle visite di collaudo dei lavori di strade comunali sono invitati ad intervenire un rappresentante dell'Amministrazione provinciale e un rappresentante del Comune interessato, designati rispettivamente dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta comunale.

Per tutte le altre opere è invitato a intervenire un rappresentante del Comune interessato.

Se le opere sono ritenute collaudabili, l'ingegnere capo del genio civile ne fa la consegna ai Comuni interessati, i quali non possono rifiutarla.

Sulle opposizioni sollevate dalle Provincie o dai Comuni provvede definitivamente il Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere della Commissione centrale consultiva.

Art. 50.

I Comuni interessati debbono trasmettere al commissario civile, entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i progetti di massima o definitivi che fossero stati compilati per le opere da eseguire, di cui alle tabelle *C, D* ed *E* della legge.

CAPO V.

Divergenze fra i concessionari delle ferrovie autorizzate dall'articolo 60 della legge e gli enti proprietari di strade ordinarie - Costituzione dei collegi arbitrali.

Art. 51.

La determinazione del contributo nelle eventuali maggiori spese di manutenzione per quelle strade ordinarie su cui, ai sensi dell'art. 64 della legge, debba impiantarsi una ferrovia, sarà fatta, in caso di dissenso fra il concessionario e gli enti interessati, da un collegio di tre arbitri, nominati, uno dal presidente della Deputazione provinciale di Basilicata, l'altro dal concessionario della ferrovia, ed il terzo dal presidente del tribunale di Potenza.

Art. 52.

Le eventuali divergenze per compensi relativi o alla trasformazione della sede delle ferrovie, previste dall'art. 60 della legge, in sede promiscua per strada ordinaria, o all'utilizzazione, per l'impianto delle ferrovie stesse, di strade costruite od in corso di costruzione dipendenti dal Commissariato, saranno deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri nominati, uno dal Consiglio del Commissariato, l'altro dal concessionario della ferrovia, ed il terzo dal presidente del tribunale di Potenza.

TITOLO II.

Rimboschimenti e conservazione dei boschi

CAPO I.

Elenchi dei terreni soggetti al vincolo forestale.

Art. 53.

In esecuzione dell'art. 37 della legge, il Comitato forestale della provincia di Potenza cessa dalle sue funzioni, appena cominci a funzionare il Commissariato, al quale dovrà farsi regolare consegna di tutte le carte, processi verbali e registri del Comitato.

Il commissario civile promuove la nomina, da parte di ciascun Consiglio comunale della provincia, di un delegato, il quale, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta, prende parte con voto deliberativo alle adunanze del Consiglio del Commissariato per quanto concerne il vincolo forestale, la coltura agraria e il pascolo.

Art. 54.

Per le proposte di vincolo, di cui all'art. 38 della legge, la ispezione forestale prepara, previ preliminari accordi con l'ufficio del Genio civile, gli elenchi dei terreni da sottoporre al vincolo forestale, segnando sulle carte dell'Istituto geografico militare alla scala da 1 a 25,000, la loro ubicazione e possibilmente il loro perimetro.

Nella formazione dei nuovi elenchi la ispezione forestale si varrà di quelli attuali, e procedendo, ove occorra, all'accertamento delle condizioni locali.

L'elenco, distinto per ciascun Comune, indica:

a) il nome, cognome, la paternità e il domicilio del proprietario;

b) il bacino idrografico principale e quello secondario;

c) la denominazione del fondo e quella della contrada;

d) i confini e la superficie;

e) la elevazione massima e minima;

f) la natura del suolo e del sottosuolo;

g) la pendenza massima e minima;

h) i corsi d'acqua interni e laterali;

i) lo stato di coltura;

l) i motivi della proposta di vincolo.

Per i terreni che formano una zona ininterrotta si indicano soltanto i confini del loro complesso.

Le spese, per gli accertamenti locali e per la preparazione degli elenchi di vincolo, fanno carico al fondo di cui al n. 15 della tabella *A* annessa alla legge.

Art. 55.

Gli elenchi sono trasmessi al Commissario civile, il quale ne dispone la pubblicazione in ciascun Comune per la durata di 30 giorni, decorsi i quali il Sindaco li restituisce al commissario con la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione, unendovi gli eventuali reclami.

Art. 56.

Il commissario civile sottopone al Consiglio del commissariato, per le definitive decisioni, gli elenchi pubblicati ed i reclami.

Resi così definitivi gli elenchi, l'ispezione forestale ne prepara quattro esemplari, corredandoli delle relative carte dell'Istituto geografico militare, ingrandite alla scala da 1 a 10,000, sulle quali traccia i limiti dei terreni vincolati di ogni Comune. Sino a che non siano disponibili le carte nella suindicata scala potranno impiegarsi quelle in scala da 1 a 25,000.

Uno di tali esemplari è rimesso al sindaco di ciascun Comune, perchè provveda alla sua pubblicazione.

Art. 57.

Dei quattro esemplari, con le carte di cui all'articolo precedente, uno è conservato nell'archivio del Commissariato, il secondo in quello dell'ispezione forestale, il terzo presso il distretto forestale ed il quarto nell'archivio del Comune interessato.

Il solo elenco ha forza probatoria rispetto al vincolo ed ai suoi effetti, dovendosi considerare le carte come semplice illustrazione dell'elenco stesso.

Art. 58.

Sino all'approvazione dei nuovi elenchi restano in vigore quelli esistenti.

Il vincolo forestale, osservata la procedura di cui nei precedenti articoli, può essere in seguito esteso anche ad altri terreni, per i motivi indicati nell'art. 38 della legge quando lo richiedano le mutate condizioni locali.

Art. 59.

I confini dei terreni vincolati sono segnati, con termini stabili, a cura dell'Amministrazione forestale, la quale preleverà la relativa spesa dai fondi indicati al n. 15 della tabella *A* annessa alla legge.

CAPO II.

Disboscamenti, taglio dei boschi e dissodamenti.

Art. 60.

Chiunque, nei boschi sottoposti a vincolo, intenda procedere a disboscamento per cambiare la specie legnosa, all'estirpazione di piante vecchie e ceppaie improduttive ed alla lavorazione del terreno per quindi rimboscarlo, deve farne preventiva domanda al commissario civile, dimostrandone la necessità o l'utilità nei riguardi dell'economia silvana.

Il commissario, previo l'accertamento delle condizioni locali, fatto a cura dell'ispezione forestale e su parere motivato della medesima, decide sulla domanda stabilendo il modo e il tempo per l'esecuzione dei lavori.

Le spese per l'accertamento sono a carico dei richiedenti.

Art. 61.

Quando un proprietario intenda introdurre la coltura agraria in un terreno sottoposto a vincolo forestale, a tenore dell'art. 41 della legge, ne fa domanda corredata, possibilmente, del tipo catastale, dimostrando la convenienza della proposta coltivazione e presentando il piano dei lavori da eseguire per garantire permanentemente la stabilità del suolo ed assicurare il buon governo agrario ed igienico delle acque.

La domanda è consegnata al sindaco del Comune, in cui è compreso il fondo, per essere pubblicata all'albo pretorio con i relativi allegati, durante 15 giorni consecutivi.

Spirato questo termine, la detta domanda è trasmessa dal sindaco al commissario civile, con gli eventuali reclami e con il certificato di eseguita pubblicazione.

Le colture agrarie già introdotte in terreni sottoposti a vincolo possono essere mantenute alle condizioni che siano prescritte dal commissario per la saldezza del terreno e per lo scolo delle acque.

Art. 62.

Il commissario civile rimette la domanda, con i relativi documenti, all'ispezione forestale perchè la esamini e, se del caso, proceda allo accertamento locale a spese del richiedente e vi aggiunga la pianta del fondo, segnandola sopra una delle carte indicate nell'art. 56, nonchè una relazione contenente le notizie sulla inclinazione massima e minima del terreno, sulla natura geologica, sulla consistenza del suolo e sui corsi d'acqua.

Nella relazione è espresso il parere sull'efficacia delle opere esistenti o proposte dal richiedente, e sono suggerite le prescrizioni necessarie al fine della legge.

Art. 63.

Il commissario civile, ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li sottopone all'esame del Consiglio del Commissariato, il quale decide sulla domanda e la decisione, se favorevole, indicherà la delimitazione del terreno destinato ad uso agrario ed il tempo entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori.

La decisione è esecutiva dopo l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio ed è trasmessa dal commissario civile al sindaco, che la notifica subito all'interessato.

La delimitazione del terreno sarà segnata, a cura e spese del proprietario, con termini stabili.

Art. 64.

Presso l'ispezione forestale è tenuto un registo in cui sono segnati, per ogni Comune e proprietario, tutti i fondi vincolati per i quali è autorizzata la coltura agraria, con la indicazione della loro superficie e, sommariamente, delle condizioni alle quali è subordinata la concessione.

Art. 65.

L'ispezione forestale cura che i lavori prescritti siano eseguiti regolarmente nel termine stabilito e mantenuti in buono stato.

Art. 66.

Chiunque intenda dissodare o disboscare terreni vincolati per eseguire lavori ed opere, ancorchè d'interesse pubblico, deve chiederne il permesso al commissario civile, il quale lo concede quando ritenga che nessun danno può derivare alla consistenza del suolo ed al regolare corso delle acque, salvo a prescrivere le norme e cautele di esecuzione.

Qualora si tratti di opere già dichiarate di pubblica utilità, il commissario civile delimita la zona occorrente per l'esecuzione dell'opera, prescrivendo le norme e cautele come sopra.

In tal caso, alla domanda deve essere allegato il piano dell'opera stata dichiarata di pubblica utilità o già approvato dall'autorità competente.

Art. 67.

È vietato il pascolo nei terreni vincolati, di cui all'art. 42 della legge, fino a che le piante o i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non essere offesi dal morso e dal calpestio del bestiame pascolante.

Nei boschi esistenti o da piantare possono essere riserbate al pascolo quelle zone che, per le condizioni topografiche, idrografiche e geologiche dei luoghi, comportano tale uso e con le norme e garanzie che saranno prescritte dal commissario civile, su parere dell'ispezione forestale.

Art. 68.

I Comuni e gli altri enti morali che intendano procedere al taglio, su tutta o su parte della superficie, nei boschi di loro proprietà i quali, tenuto conto delle condizioni e degli usi locali, abbiano raggiunta la maturità economica, debbono farne domanda al commissario civile, ai termini dell'art. 40 della legge.

Il commissario dispone che l'ispezione forestale esegua, a spese

del proprietario, i relativi accertamenti e, quando da questi risulti la maturità economica del bosco, la ispezione medesima compila il progetto di taglio, secondo le norme vigenti, e lo rimette al commissario, il quale, udito il Consiglio del Commissariato, lo invia al Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'approvazione.

Art. 69.

I privati proprietari di boschi vincolati, che intendano di procedere al taglio su tutta o su parte della superficie, debbono farne domanda al commissario civile il quale, sentito il parere del Consiglio del Commissariato, concede il permesso, prescrivendo le condizioni e le cautele necessarie per la buona conservazione ed il miglioramento del bosco.

L'ispezione forestale sottoporrà il permesso di taglio a quelle condizioni e cautele che crederà opportune, previo, ove occorra, accertamento locale delle condizioni del bosco da farsi a spese del proprietario.

Capo III.

Rimboschimenti a cura dei privati - Premi ed esenzioni da imposte - Espropriazioni.

Art. 70.

Il proprietario che, a tenore dell'art. 43 della legge, intenda procedere al rimboschimento di terreni nudi o cespugliati sottoposti a vincolo e concorrere ai premi dalla legge stessa stabiliti, ne dà avviso al commissario civile, indicando l'epoca nella quale intende iniziare i lavori.

Il commissario prescrive le norme alle quali il proprietario dovrà attenersi nella esecuzione del lavoro, per garantire la saldezza nel suolo e il buon regime delle acque.

L'ispezione forestale cura, per mezzo degli agenti alla sua dipendenza, che il proprietario osservi le norme predette.

Art. 71.

Dopo un quinquennio dall'inizio del rimboschimento, il commissario civile dispone per l'accertamento locale ed il verbale constatante il risultato della visita è trasmesso al commissaio perchè, sentito il Consiglio del Commissariato, assegni i premi a tenore dell'art. 43 della legge e determini, su proposta dell'ispezione forestale, il piano di coltura e di conservazione. Questo piano deve essere accettato integralmente dai rispettivi proprietari con atto di sottomissione.

Accertata la inosservanza delle norme contenute nel piano, l'ispezione forestale ne riferisce al commissario il quale, sentito il Consiglio del Commissariato, pronuncia, se del caso, la decadenza dall'esenzione temporanea dell'imposta fondiaria, di cui all'art. 78 della legge, salvo le pene stabilite dai regolamenti forestali in vigore, ove si tratti anche di trasgressione prevista e punita dalle disposizioni in essi contenute.

Art. 72.

Qualora, per i terreni vincolati di privata proprietà, sia riconosciuta la necessità del rimboschimento per il consolidamento delle frane, per la sistemazione dei corsi di acqua, per ragioni igieniche o per altri interessi generali ed i rispettivi proprietari, interpellati, si ricusino di rimboschirli, nonostante i premi e la esenzione d'imposta, il commissario civile, quando non riesca conveniente o possibile la costituzione di un Consorzio, si varrà, ai termini dell'art. 44 della legge, della facoltà di procedere alla espropriazione dei terreni stessi, a tenore dell'art. 15 di quella 1° marzo 1888, n. 5238 (serie 3ª).

Art. 73.

Sempre ai fini del rimboschimento dei terreni privati soggetti al vincolo forestale, di cui all'art. 44 della legge, il commissario civile può concedere una indennità ai proprietari di essi, che escludano, per un tempo da determinarsi, il pascolo di una o più specie di animali dai terreni stessi e si sottomettano alla osservanza dei disegni di coltura e di conservazione, preparati dall'ispezione forestale e approvati dal Ministero di agricoltura, su parere del Consiglio del Commisariato.

Capo IV.

Rimboschimenti a cura e spese dello Stato.

Art. 74.

Il commissario civile compila, per mezzo dell'ispezione forestale, in base agli elenchi di vincolo, separati prospetti dei terreni demaniali dello Stato, dei terreni provinciali e comunali, che devono essere rinsaldati o rimboschiti a spese dello Stato, ai termini dell'art. 45 della legge, distinguendo, fra i terreni comunali, i patrimoniali e demaniali, da quelli ex-feudali.

Invita pure la Provincia ed i Comuni a fornire, entro un mese, pei terreni di cui sopra, esclusi quelli di pertinenza dei Comuni che fossero demaniali ex-feudali, documentate notizie sul reddito medio netto riscosso nel sessennio antecedente alla promulgazione della legge.

Determinato, in base a tali notizie e sentita l'ispezione forestale, il reddito medio netto per ogni terreno, il commissario civile provvede perchè, nel foglio degli annunzi legali della Provincia, siano pubblicati i prospetti di cui alla prima parte del presente articolo, con la indicazione del reddito a ciascun terreno assegnato. La pubblicazione sarà fatta senza spesa.

I prospetti sono rimessi ai sindaci di ciascun Comune interessato per essere affissi, durante trenta giorni, all'albo pretorio.

Spirato tale termine, i prospetti, con le eventuali osservazioni che fossero prodotte, sono rinviati al commissario civile il quale, udito il Consiglio del Commissariato, approva gli elenchi e determina definitivamente il reddito medio di ciascun terreno, dandone notizia agli enti interessati e al Ministero di agricoltura.

Contro le decisioni del commissario civile è ammesso, entro trenta giorni, il ricorso al governo del Re.

Art. 75.

L'Ispezione forestale, contemporaneamente alla preparazione dei prospetti di cui all'articolo precedente, compila i progetti dei lavori di rinsaldamento e di rimboschimento dei terreni suindicati e quelli per la costruzione delle case di guardia, delle stradelle e delle siepi di chiusura necessarie alla buona conservazione dei nuovi boschi ed alla loro razionale utilizzazione.

Tali progetti debbono essere compilati anche per i terreni liberi erariali e provinciali, per i quali sia stata riconosciuta conveniente la coltura silvana e che, a quest'oggetto, siano stati consegnati all'ispezione forestale a norma dell'art. 25 della legge.

Il Consiglio del Commissariato, esaminati i detti progetti ed accertatosi che essi concordano coi lavori di sistemazione idraulica proposti dal Genio civile, li approva e li trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per essere autorizzato a provvedere alla loro esecuzione valendosi del personale forestale a norma dell'art. 93 della legge.

Art. 76.

L'ispezione forestale inoltre compila i piani di governo dei nuovi boschi, come sopra formati; e i piani stessi, previo esame del Consiglio del Commissariato, sono approvati e resi esecutivi dal Ministero di agricoltura.

Art. 77.

Per tutti i terreni rimboschiti, dichiarati foreste inalienabili, a sensi dell'art 45 della legge, l'ispezione forestale propone, sulla base dei piani di governo di cui all'articolo precedente, i progetti per la loro utilizzazione

Questi progetti, previo parere del Consiglio del Commissariato, sono trasmessi al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione.

Per l'Amministrazione dei boschi divenuti inalienabili, affidata all'ispezione forestale, si provvede con le norme dettate dal Consiglio del Commissariato ed approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 78.

La rendita netta che si otterrà dai terreni provinciali e comunali, dal giorno in cui passeranno all'Amministrazione forestale per essere rimboschiti ai termini dell'articolo 45 della legge, sarà

versata in conto corrente nella tesoreria provinciale di Potenza, ai sensi dell'art. 606 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e verrà quindi corrisposta, fino all'ammontare della precedente rendita media netta sessennale, accertata come all'art. 74 del presente regolamento, dal Ministero di agricoltura alla Provincia ed ai Comuni interessati, a rate semestrali posticipate.

Eguali norme si osserveranno per il versamento della rendita netta proveniente dai terreni demaniali dello Stato, la quale, insieme con l'eccedenza tra la rendita netta che si otterrà dai terreni provinciali e comunali e quella che verrà corrisposta alla Provincia e ai Comuni, ai sensi della prima parte del presente articolo, sarà poi ripartita, a cura del Ministero d'agricoltura ed assegnata alla Cassa provinciale di credito agrario e ai Monti frumentari nelle forme e con le norme stabilite dall'art. 45 della legge.

CAPO V.

Agenti forestali.

Art. 79.

Agli effetti dell'art. 39 della legge, l'attuale corpo degli agenti forestali della provincia di Basilicata è sciolto dal giorno in cui comincia a funzionare il nuovo corpo ricostituito secondo le disposizioni della legge e del presente regolamento.

Il prefetto della Provincia emana il decreto di scioglimento di concerto col commissario civile.

Art. 80.

Il commissario civile, sentiti l'ispezione forestale e il Consiglio del Commissariato, procede alla formazione del nuovo corpo degli agenti forestali, determinando il numero, i gradi, gli assegni, le indennità, le spese d'amministrazione, nei limiti delle somme autorizzate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il commissario civile, su proposta dell'ispezione forestale, compila le norme organiche e disciplinari del nuovo corpo.

Art. 81.

Per l'ammissione nel nuovo corpo degli agenti forestali, i concorrenti debbono presentare al commissario civile domanda su carta bollata da centesimi 60, corredata:

a) della fede di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto gli anni 21 e non superati i 32. Per coloro che hanno prestato servizio nell'esercito o nell'armata, il limite di età è elevato a 35 anni;

b) del certificato penale;

c) dell'attestato di buona condotta morale, rilasciato dal sindaco del Comune, in cui l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo biennio;

d) del certificato medico di sana costituzione fisica.

I documenti, di cui alle lettere *b), c), d)*, devono avere data non anteriore di tre mesi a quella dell'avviso di concorso.

Gli aspiranti sono sottoposti ad un esame sulle materie da designarsi dal commissario civile nei relativi avvisi di concorso.

Art. 82.

Gli attuali agenti forestali della Basilicata potranno far parte del nuovo corpo, senza che sia tenuto conto del limite di età e senza l'obbligo dell'esame di cui nel precedente articolo, qualora posseggano gli altri requisiti, abbiano serbato buona condotta e conservino l'idoneità al servizio.

Art. 83.

La nomina degli agenti forestali è fatta con decreto del commissario civile, sentito il Consiglio del Commissariato.

Art. 84.

I contributi a carico della Provincia e dei Comuni, per il mantenimento degli agenti forestali, debbono essere versati a rate bimestrali nella Cassa del Commissariato civile.

Ove tali contributi, stabiliti dalla legge forestale vigente per il mantenimento degli agenti forestali, risultino insufficienti per far fronte alle spese del nuovo corpo, sarà, per la differenza, provveduto col fondo di cui al n. 15 della tabella *A*, annessa alla legge.

Art. 85.

Gli agenti forestali saranno inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

A tal fine sugli assegni degli agenti sarà prelevata mensilmente una ritenuta nella misura di una lira, ed un contributo equivalente sarà dato sul fondo di cui al n. 15 della tabella *A*, annessa alla legge.

Le ritenute degli agenti forestali e i contributi dell'Amministrazione saranno, mensilmente, versati alla sede secondaria della Cassa nazionale di previdenza gerita dal Banco di Napoli.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 86.

Quando, ai termini dell'art. 93 della legge, occorra la cooperazione del personale forestale nella sistemazione idraulica, restano ad esso affidate la direzione e la esecuzione dei lavori di rinsaldamento e di rimboschimento nella parte montana di ogni bacino idrografico.

Art. 87.

A cura dell'ispezione forestale, è provveduto, nelle foreste demaniali inalienabili, all'impianto ed alla successiva manutenzione di vivai per i rimboschimenti, di cui nel presente regolamento. I progetti relativi, udito il parere del Consiglio del Commissariato, sono sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura.

Art. 88.

Il Consiglio del Commissariato formula il nuovo regolamento di polizia forestale, che sarà approvato con le norme stabilite dall'art. 24 della legge 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 3ª). Lo stesso Consiglio, su proposta dell'ispezione forestale, stabilisce le prescrizioni di massima per la buona conservazione, la razionale utilizzazione o la riproduzione dei boschi vincolati.

Sino a quando non siano stati pubblicati il nuovo regolamento e le nuove prescrizioni di massima, continueranno ad applicarsi quelli in vigore.

TITOLO III.

Credito agrario

—

CAPO I.

Cassa provinciale di credito agrario.

§ A — Costituzione e funzionamento della Cassa provinciale.

Art. 89.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale, costituito ai termini dell'art. 4 della legge, dovrà, entro due mesi dalla sua costituzione, proporre lo statuto della Cassa.

Lo statuto deve contenere:

1° le norme per la convocazione e la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione;

2° la procedura da osservare per decidere sulla concessione delle anticipazioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 1° della legge e sulle cautele per la destinazione agricola di esse e per la esecuzione delle opere indicate alle lettere *b)* e *c)*;

3° le norme per l'amministrazione dei terreni, di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 2 della legge;

4° le norme per la formazione del bilancio annuale della Cassa;

5° le attribuzioni del direttore della Cassa e le discipline relative alla nomina ed alla revoca degl'impiegati;

Art. 90.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà d'introdurre nello statuto della Cassa tutte le modificazioni che reputerà convenienti.

Lo statuto è approvato con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, sentita la Commissione di cui all'art. 92 della legge e il Consiglio di Stato.

Art. 91.

Le successive modificazioni allo statuto della Cassa provinciale possono essere proposte dal Consiglio di amministrazione.

Quando siano promosse dal Ministero di agricoltura, industria e commercio deve essere sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa.

Quando le variazioni proposte allo statuto riguardino gli obietti di cui si nn. 2 e 3 dell'articolo 89, dovranno essere sentiti anche la Commissione di cui all'articolo 92 della legge ed il Consiglio di Stato.

Art. 92.

Il bilancio col resoconto annuale della Cassa provinciale è formato dal Consiglio d'amministrazione non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce e deve essere sottoposto all'esame dei revisori, di cui nell'articolo seguente.

Il bilancio, col resoconto delle operazioni compiute e con l'elenco dei mutui concessi, è inviato al Ministero di agricoltura, industria e commercio assieme alla relazione dei revisori.

Ottenuto il nulla osta del Ministero, il bilancio col resoconto e l'elenco dei mutui è pubblicato nel *Bollettino* della Prefettura ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 4 della legge.

Art. 93.

Nel gennaio di ogni anno deve essere nominato un collegio di revisori dei conti della Cassa provinciale; uno dei quali nominato dal prefetto della Provincia, l'altro dall'intendente di finanza e il terzo dalla Deputazione provinciale.

I revisori nominati dal prefetto e dall'intendente di finanza devono essere funzionari dello Stato residenti in Potenza.

I revisori esaminano collegialmente il bilancio e il rendiconto delle operazioni compiute dalla Cassa provinciale, ed hanno facoltà di riscontrare i libri dell'Istituto e i documenti che hanno relazioni col bilancio e col rendiconto.

Art. 94.

Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di nominare nel suo seno un vice presidente.

Quando il presidente sia assente o impedito, ne assume l'ufficio il vice-presidente ed, in mancanza anche di questo, il consigliere più anziano.

Art. 95.

Il direttore della Cassa provinciale ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Lo stipendio del direttore della Cassa provinciale non potrà essere superiore alle 6000 lire annue.

Art. 96.

Il direttore e gl'impiegati della Cassa provinciale saranno inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ramo rendite popolari vitalizie.

I contributi da versare nella Cassa provinciale e le ritenute sugli stipendi dei detti impiegati saranno stabiliti con apposita convenzione che interverrà fra l'amministrazione della Cassa provinciale e quella della Cassa nazionale di previdenza.

Art. 97.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale formerà il regolamento interno e disciplinare, che sarà sottoposto all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

§ B — Anticipazioni della Cassa provinciale.

Art. 98.

Per ottenere le anticipazioni in danaro dalla Cassa provinciale, di cui nella lettera *a*) dell'art. 1° della legge, i Monti frumentari, le Casse agrarie e i Consorzi agrari devono presentare al Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale:

1° una domanda, nella quale deve essere indicata la somma richiesta e gli scopi ai quali è destinata;

2° un estratto della situazione, a data corrente, dei conti dell'Istituto richiedente.

Prima di accogliere le domande di anticipazione che vengano fatte da Istituti che non sono Monti frumentari o Casse agrarie, l'amministrazione della Cassa provinciale deve assumere esatte e precise informazioni sulla solvibilità dell'Istituto richiedente.

Art. 99.

Per le anticipazioni in attrezzi, l'Istituto richiedente deve indicare nella domanda se questi servono per essere dati in prestito agli agricoltori, ai sensi degli articoli 10 e 20 della legge, o se di essi sia stato chiesto l'acquisto dagli agricoltori.

Nel secondo caso, ed anche per le anticipazioni in scorte, l'Istituto richiedente deve unire alle domanda l'elenco degli oggetti chiesti dagli agricoltori con l'indicazione delle condizioni di acquisto, e del termine nel quale debba esserne pagato il prezzo.

Art. 100.

Le domande di anticipazioni presentate dagli enfiteuti, dalle Società cooperative agrarie riconosciute e dai proprietari e conduttori di terre per gli scopi indicati nelle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge, devono contenere:

1° la indicazione dei lavori o degli acquisti ai quali è destinata la somma richiesta;

2° la descrizione del fondo o dei fondi sui quali può essere accesa l'ipoteca;

3° la durata dell'anticipazione, il numero l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata di ammortamento.

Quando l'anticipazione è chiesta per la esecuzione di lavori, alla domanda deve essere unito il piano dei lavori che s'intende eseguire col relativo fabbisogno.

Art. 101.

Le anticipazioni della Cassa provinciale, in danaro e in natura, ai Monti frumentari non possono complessivamente superare la somma di L. 5000 fissata dall'art. 9 della legge.

Le anticipazioni alle Casse agrarie non possono essere superiori, nel loro complesso, al capitale da ciascuna di esse posseduto, secondo l'art. 16 della legge.

La misura delle anticipazioni che possono essere concesse ai Consorzi agrari, sarà, per ciascuno di essi, determinata dal Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale, come prescrive l'art. 19 della legge.

Art. 102.

Le anticipazioni in danaro fatte dalla Cassa provinciale di credito agrario ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari devono estinguersi in un periodo di tempo non maggiore di quattro anni.

Il prezzo degli attrezzi e delle scorte somministrati dalla Cassa provinciale agli istituti predetti deve essere da questi pagato in un periodo di tempo non maggiore di sei anni.

Le anticipazioni fatte agli enfiteuti e alle Società cooperative agrarie riconosciute, per acquisto di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, devono essere estinte in un periodo non maggiore di sei anni. Quando le anticipazioni predette siano date in natura, ne deve essere pagato il prezzo entro lo stesso periodo di tempo.

È in facoltà della Cassa provinciale di pattuire con gli enti e le persone sovvenute il pagamento delle anticipazioni date o del prezzo di quelle in natura, sia in una sola volta alla scadenza convenuta, sia in rate semestrali con gl'interessi a scalare.

Art. 103.

Le anticipazioni fatte dalla Cassa provinciale agli enti ed ai privati di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge e per gli scopi ivi indicati, possono essere rimborsate entro un periodo di tempo non maggiore di 50 anni.

Quando le somme date in anticipazione vengano somministrate ratealmente a misura che procedono i lavori, il periodo dell'ammortamento incomincia dalla data dell'ultima somministrazione e, nel periodo delle somministrazioni, il mutuatario paga soltanto gli interessi sulle somme effettivamente ricevute.

Il rimborso delle anticipazioni si effettua mediante pagamento di semestralità eguali comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento del capitale anticipato.

Art. 104.

Per la costituzione del privilegio speciale consentito dall'art. 1°

della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), l'atto scritto di cui nell'art. 3 della legge stessa, deve contenere:

1° l'indicazione precisa della qualità del mutuatario, cioè se enfiteuta, Società cooperativa agraria, proprietario di terre, conduttore o mezzadro;

2° la descrizione degli oggetti ed i prodotti sui quali viene costituito il privilegio;

3° la misura dei diritti che il mutuatario possiede sugli oggetti e sui prodotti anzidetti;

4° la espressa costituzione del privilegio con l'indicazione della durata di esso;

5° la enunciazione della somma per la quale il privilegio è costituito, della misura dell'interesse pattuito sul prestito e la destinazione della somma stessa agli scopi indicati negli articoli 1, 10, 17 e 20 della legge 31 marzo 1904, n. 140;

6° l'indicazione se il privilegio è costituito a garanzia di cambiali (quante e di quale somma ognuna) o di un conto corrente.

Quando gli oggetti ed i prodotti dovessero, per condizioni speciali, trovarsi o essere trasportati in luogo diverso dal fondo cui servono o da cui provengono, si farà espressa menzione di tale condizione nell'atto costitutivo del privilegio.

Quando il contratto del prestito non viene fatto con la forma cambiaria o con atto separato, ma nello stesso atto di costituzione del privilegio, questo deve anche determinare i tempi e i modi di restituzione delle somme costituenti il prestito.

Art. 105.

La registrazione presso l'ufficio del registro e la registrazione sul registro speciale del conservatore delle ipoteche, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e la rinnovazione di cui nell'art. 9 della legge medesima, debbono essere fatte a cura dell'istituto creditore.

I certificati d'iscrizione possono, quando l'istituto lo consenta, essere stesi in calce all'atto originale di costituzione del privilegio.

Art. 106.

Le anticipazioni, per gli scopi indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1° della legge, devono risultare da atto scritto, il quale, oltre alle indicazioni di cui nell'art. 100 del presente regolamento, deve contenere:

1° le norme per la somministrazione rateale delle somme mutuate, quando sia pattuita a misura dell'esecuzione dei lavori;

2° la costituzione, quando ne sia il caso, del privilegio speciale sopra il maggior valore che acquisterà il fondo dopo eseguite le opere, per effetto dell'anticipazione consentita dall'art. 22 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, o dell'ipoteca consentita dall'art. 17 della legge 31 maggio 1903, n. 254;

3° la dichiarazione dei creditori ipotecari anteriori, nel caso dell'art. 28 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª);

4° l'elezione di domicilio, da parte del debitore, nel circondario del tribunale dove sono situati i fondi, per sè e suoi successori ed alienatarî.

Art. 107.

Nelle anticipazioni garantite col privilegio speciale, di cui negli articoli 22, 23 e 28 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), si concorderanno fra le parti le basi e le condizioni del contratto, da avere effetto dopo che sia stata depositata la perizia del fondo e siano state adempiute le altre formalità indicate dall'art. 23 della legge medesima. Dopo ciò la Cassa provinciale farà procedere alla stipulazione del contratto e, previe le opportune inscrizioni, incomincierà la consegna delle somme mutuate per l'inizio dei lavori.

Art. 108.

La Cassa provinciale può promuovere direttamente, ed a spese del mutuatario negligente, l'esecuzione della seconda perizia e l'adempimento delle altre formalità prescritte dall'art. 25 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), per l'accertamento del maggior valore del fondo risultante dai lavori per i quali l'anticipazione fu concessa.

§ C — Rimborso del contributo dello Stato.

Art. 109.

Alla fine dell'undicesimo anno dalla data dell'ultimo versamento della somma di 2 milioni di lire, somministrata dallo Stato alla Cassa provinciale di credito agrario, la Cassa stessa incomincierà il rimborso della somma ricevuta.

Tale rimborso si effettuerà nel periodo di 50 anni, mediante annualità che dovranno essere non inferiori, ciascuna, nel primo decennio a L. 30,000; nel successivo ventennio a L. 40,000 e a L. 45,000 nell'ultimo ventennio. Ogni rata sarà versata alla fine dell'anno, cui si riferisce, nella tesoreria dello Stato, aumentata degli interessi a scalare nella misura del 2 per cento.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Cassa provinciale guarantisce il rimborso delle somme dovute allo Stato.

CAPO II.

Monti frumentari.

§ A — Coltivazione gratuita dei terreni dati ai Monti.

Art. 110.

Quando, per formare od accrescere la dotazione in grano dei Monti frumentari, occorra applicare le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge, il prefetto, sentita la Commissione amministratrice del Monte, invita il Consiglio comunale a concedere gratuitamente la estensione di terreno che sia sufficiente a tale scopo.

Il Consiglio comunale deve provvedere entro due mesi dall'invito del prefetto; e qualora entro quel termine non provveda, il prefetto fa procedere d'ufficio alla scelta e concessione del terreno e stabilisce la durata di questa, addebitandone al Comune il canone di affitto quando il terreno non sia di proprietà comunale.

Art. 111.

Per la coltivazione gratuita dei terreni di cui nell'articolo precedente, adempiute le condizioni indicate nell'art. 7 della legge, la Giunta provinciale amministrativa emette la relativa ordinanza e stabilisce la durata della coltivazione stessa.

La Commissione amministratrice del Monte formerà il ruolo delle prestazioni d'opera che trasmetterà al Consiglio comunale.

Nel formare il ruolo deve tener conto delle speciali condizioni che nel Comune sono portate dalle consuetudini o giustificate dalla natura del terreno o da altre circostanze.

Art. 112.

Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel Comune in cui ha sede il Monte, può essere obbligato a dare annualmente tante giornate di lavoro quante sono necessarie per la coltivazione del fondo, in proporzione delle bestie da lavoro che possiede e, quando non ne possegga, per ogni individuo maschio atto al lavoro dai 16 ai 60 anni che faccia parte della sua famiglia.

La Commissione amministratrice del Monte potrà consentire che la prestazione abbia luogo in giorni festivi.

Art. 113.

Agli effetti degli articoli 117 e 119 la Commissione del Monte determina in apposita tariffa il valore in danaro di ogni giornata di lavoro personale e il prezzo giornaliero dell'impiego delle bestie da lavoro coi relativi attrezzi.

Art. 114.

La Commissione del Monte stabilisce l'epoca nella quale dovranno eseguirsi le prestazioni.

Il ruolo e la tariffa sono pubblicati nel primo giorno festivo dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale e devono rimanere affissi nell'albo del Comune per 10 giorni.

Di questa pubblicazione si deve, nei Comuni rurali, dare notizia alla popolazione per mezzo di pubblico bando.

Art. 115.

Entro il termine fissato nell'articolo precedente gl'interessati possono reclamare alla Giunta provinciale amministrativa.

I reclami, a cura del presidente della Commissione del Monte,

con le osservazioni di questa, devono essere inviati alla Giunta provinciale amministrativa, la quale pronunzia definitivamente nel termine di un mese.

Art. 116.

Il ruolo e la tariffa sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati nell'albo del Comune per 10 giorni.

Il ruolo e la tariffa sono riveduti ogni anno, e per le variazioni di essi si segue la procedura indicata in questo e negli articoli precedenti.

Art. 117.

È in facoltà del contribuente di convertire in denaro le prestazioni di opera.

In tal caso deve farne dichiarazione al presidente della Commissione del Monte, nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del ruolo e della tariffa, e nei 30 giorni successivi deve versare la somma relativa al montista.

Art. 118.

Sono esenti dalla prestazione del lavoro personale di cui nell'art. 111:

a) coloro che vivono esclusivamente con lavoro retribuito a giornata;

b) gli inabili al lavoro;

c) coloro che non hanno raggiunto l'età di anni 16 e coloro che hanno superato quella di 60 anni;

d) coloro che sono a salario fisso per tutto l'anno presso i coltivatori, siano questi o no proprietari;

e) gli agenti forestali, le guardie comunali e le guardie campestri.

Alle esenzioni di cui alle lettere c), d) ed e) non si farà luogo quando le persone si trovino nelle condizioni di possidenza di cui al precedente art. 112.

Art. 119.

La mancata prestazione di lavoro personale porta l'obbligo della conversione in danaro della prestazione stessa.

Art. 120.

La riscossione delle prestazioni volontariamente convertite in danaro e non pagate nel termine indicato nell'art. 117 e di quelle indicate nell'art. 119 si esegue dal montista in base al ruolo formato dalla Commissione del Monte e reso esecutivo dal prefetto.

L'escussione dei contribuenti morosi viene fatta dal montista coi privilegi fiscali consentiti dalla legge vigente sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 121.

I componenti la Commissione del Monte, insieme ai venti maggiori contribuenti del Comune, scelgono a turno fra di loro una delegazione per esercitare la vigilanza sull'esecuzione materiale delle prestazioni di opera, sul raccolto del grano e sulla introduzione di questo nel magazzino del Monte.

La sorveglianza tecnica sulla cultura del terreno è esercitata dal direttore della cattedra ambulante ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge.

Art. 122.

La misurazione del grano prodotto, prima della esportazione dalle aie, deve risultare da verbale, formato alla presenza di almeno due membri della Commissione del Monte.

Altro verbale deve formarsi per la consegna del grano al montista.

Copie autentiche di tali atti sono rimesse al prefetto.

Art. 123.

La concessione gratuita del terreno può cessare anche prima del termine di cui nell'art. 111, quando il prefetto, su proposta del Consiglio comunale, d'accordo con la Commissione del Monte, accertata dall'ispettore di cui nell'art. 21 della legge, riconosca sufficiente la dotazione in grano del Monte.

§ B — Operazioni dei Monti frumentari.

Art. 124.

Ogni Monte frumentario deve essere regolato da uno statuto, il quale deve contenere le norme:

a) per il funzionamento della Commissione amministratrice;

b) per la natura delle malleverie che devono dare i richiedenti il prestito;

c) per le guarentigie che deve offrire il montista;

d) per la distribuzione degli utili annuali;

e) per la formazione delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali.

Nello statuto deve essere fissata la retribuzione mensile o annuale del montista.

Gli statuti dei Monti frumentari sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale ed omologati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 125.

Entro il mese di agosto, il presidente della Commissione del Monte invita con pubblico avviso gli agricoltori del Comune a presentare, nel termine di 15 giorni, le domande per essere ammessi all'assegnazione ordinaria dei prestiti di grano, di strumenti agricoli o di danaro.

Le domande devono contenere l'indicazione:

a) della qualità del richiedente, se cioè proprietario, conduttore, mezzadro, enfiteuta;

b) della quantità di grano, degli strumenti agricoli o della somma di danaro di cui i richiedenti hanno bisogno;

c) della estensione del terreno preparata per la seminagione;

d) dello scopo a cui serve il grano chiesto in prestito e della destinazione agricola del prestito in danaro;

e) delle malleverie offerte dai richiedenti.

Art. 126.

La Commissione del Monte determina, per ogni singolo richiedente, la quantità di grano, gli strumenti agricoli e la somma di danaro da concedersi a prestito, dando la preferenza ai piccoli coltivatori, e forma un elenco per ordine alfabetico e con le indicazioni delle domande, del prestito chiesto e concesso e delle malleverie.

Nell'elenco è indicata, per ogni categoria di prestiti, la misura dell'interesse che sui medesimi deve essere corrisposto, e che non potrà in verun caso superare il 5 0|0.

Art. 127.

Gli elenchi devono essere compilati entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, e pubblicati per affissione all'albo del Comune; rimangono affissi per dieci giorni e sono comunicati al Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale.

Coloro la cui domanda non sia stata ammessa in tutto o in parte, qualora i loro reclami siano respinti dalla Commissione amministratrice del Monte, possono ricorrere al Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale, il quale provvede inappellabilmente, sentita la Commissione del Monte.

La presentazione dei ricorsi non sospende l'esecuzione dell'elenco.

Art. 128.

La Commissione non può concedere alcun prestito, nè direttamente, nè per interposta persona:

a) ai debitori morosi;

b) a chi non presenti idonea malleveria;

c) a chi non è maggiore d'età o non abbia la libera amministrazione dei suoi beni, quando non sia legalmente rappresentato.

Art. 129.

Oltre al riparto ordinario autunnale, in caso di esuberanza di fondi si concederanno prestiti per scopo agricolo, in altre epoche, mediante formazione di elenchi suppletivi, osservate le norme stabilite nell'art. 127 per il riparto ordinario.

La domanda e l'atto col quale si concede il prestito devono indicare gli scopi agricoli ai quali deve essere applicato.

Quando il prestito non sia impiegato negli usi indicati nell'atto, il Monte dovrà chiederne l'immediata restituzione.

Art. 130.

Il presidente della Commissione del Monte fissa il giorno in cui incomincia la distribuzione dei prestiti nel periodo autunnale, la quale deve continuare nei giorni successivi senza interruzione.

Il mutuatario rilascia una obbligazione secondo la formula indicata da apposito modulo.

L'obbligazione è firmata dal mutuatario, dal fideiussore e dal montista. Qualora uno o più dei contraenti fossero analfabeti, l'obbligazione sarà da questi crocesegnata, ma deve essere firmata da due testimoni Il fideiussore in entrambi i casi è solidale col debitore. L'obbligazione fa piena prova in giudizio.

Art. 131.

I prestiti in grano devono essere restituiti nel raccolto successivo alla data di concessione del prestito.

La restituzione deve essere eseguita dal debitore prima di asportare dall'aia il grano raccolto. Il montista deve recarsi sull'aia e scegliere il grano della migliore qualità e domanderà, ove occorra, il sequestro conservativo, secondo le disposizioni dell'art. 924 del Codice di procedura civile.

Il Monte gode del privilegio stabilito nell'art. 1958, n. 5, del Codice civile.

Il procedimento coattivo deve esplicarsi con la forma dei privilegi fiscali stabiliti dalla legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico), per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 132.

La scadenza per la restituzione dei prestiti in danaro è stabilita annualmente dalla Commissione del Monte non oltre il mese di novembre.

È ammessa, alla fine del primo anno, la rinnovazione del prestito per un altro anno soltanto, e per il solo capitale o per parte di esso.

Art. 133.

Almeno due mesi prima del periodo del raccolto il montista trasmette al prefetto, per l'approvazione, la lista di tutti i debitori correnti ed arretrati, riconosciuta regolare e firmata dal presidente della Commissione. Questa lista serve di titolo esecutivo per la procedura contro i debitori che alla scadenza del loro prestito non abbiano pagato e deve essere conforme ad apposito modulo.

Il montista deve accusare ricevuta della lista approvata.

CAPO III.

Delle Casse agrarie.

Art. 134.

Le istituzioni di credito agrario esistenti nella Basilicata sotto varie denominazioni e derivate dalla trasformazione di Monti frumentari o di altre Opere pie, assumono il titolo di « Casse agrarie ».

Esse devono, nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, modificare i loro statuti per porli in armonia con la nuova o la rinnovata loro funzione.

I nuovi statuti delle Casse esistenti e gli statuti delle nuove Casse, escluse quelle costituite con la forma di Società cooperative *in* nome collettivo, deliberati dai rispettivi Consigli d'amministrazione od enti fondatori, sono approvati per decreto Reale promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 135.

Gli statuti delle Casse agrarie devono contenere le norme:

a) per la formazione, la rinnovazione e il funzionamento del Consiglio d'amministrazione, il quale non potrà essere minore di tre nè maggiore di cinque componenti compreso il presidente;

b) per la concessione dei prestiti agli scopi indicati nell'art. 17 della legge;

c) per il servizio dei depositi a risparmio quando ne siano autorizzate a tenore dell'art. 16 della legge;

d) per la nomina e la revoca degli impiegati;

e) per la formazione del conto annuale e per la distribuzione degli utili;

f) per la custodia dei titoli e valori di proprietà della Cassa.

Art. 136.

Le Casse agrarie, le quali intendano funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, devono presentare domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Alla domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° copia autentica della deliberazione dell'amministrazione della Cassa intorno alla assunzione del nuovo servizio:

2° statuto contenente le disposizioni intorno al servizio dei depositi a risparmio;

3° stato attivo e passivo della Cassa alla chiusura del mese precedente a quello in cui si presenta la domanda.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove il R. decreto col quale la Cassa agraria è autorizzata a funzionare come Cassa di risparmio esercente il credito agrario.

Art. 137.

Le Casse agrarie costituite con la forma di Società cooperative in nome collettivo, adempiute, per la loro costituzione, le formalità volute dal Codice di commercio, devono rimettere al Ministero d'agricoltura industria e commercio una copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il Ministero ha facoltà di suggerire quelle modificazioni che reputa opportune per il buon funzionamento della Cassa ai fini della legge.

Art. 138.

Per essere inscritti alla Cassa agraria, a'sensi dell'art. 18 della legge, gli agricoltori del Comune devono presentare domanda all'amministrazione della Cassa.

La domanda conterrà le indicazioni:

a) della qualità del richiedente, se cioè proprietario di terre, conduttore, mezzadro o enfiteuta;

b) della estensione e destinazione agricola del terreno posseduto o coltivato;

c) del numero dei capi di bestiame, qualora ne possegga.

L'amministrazione della Cassa agraria ha facoltà di controllare l'esattezza delle dette indicazioni.

Art. 139.

L'amministrazione della Cassa agraria forma il ruolo degli agricoltori inscritti che sarà permanentemente affisso in un locale dell'Istituto accessibile al pubblico.

Nello stesso locale deve essere affisso l'elenco degli agricoltori cancellati dal ruolo.

Art. 140.

Sono cancellati dal ruolo degli agricoltori inscritti ammessi al credito:

1° coloro che non abbiano pagato nel termine convenuto il diritto di primo ingresso, di cui nell'art. 18 della legge;

2° coloro che non abbiano, alle scadenze pattuite, rimborsato in tutto o in parte il prestito ricevuto.

Il diritto di primo ingresso può essere pagato in una sola volta all'atto della inscrizione o in rate mensili di L. 1 ciascuna.

Art. 141.

Nel Consiglio di amministrazione della Cassa agraria devono essere rappresentati gli agricoltori inscritti in numero non minore di due.

I rappresentanti degli inscritti devono essere eletti direttamente da questi con le norme che saranno stabilite nello statuto della Cassa.

I revisori dei conti devono essere scelti fra gli agricoltori inscritti e da questi designati.

L'ente fondatore della Cassa ha però facoltà di aggiungere ai revisori una persona che abbia speciale competenza contabile.

Art. 142.

Per le operazioni che compiono le Casse agrarie sono applicabili, nelle parti che concernono i prestiti in danaro, le disposizioni degli articoli 124 a 132 del presente regolamento.

CAPO IV.

Sovvenzioni delle Casse di risparmio e delle Società ordinarie e cooperative di credito, ai Monti frumentari, alle Casse ed ai Consorzi agrari.

Art. 143.

Per ottenere le sovvenzioni dalle Casse di risparmio e dalle Società ordinarie e cooperative di credito autorizzate a'sensi dell'art. 22 della legge, i Monti frumentari, le Casse agrarie e i Consorzi agrari devono rivolgere apposita domanda all'Istituto dal quale intendono ottenere la sovvenzione.

Le domande devono essere corredate di un esemplare dello statuto e del regolamento interno e di un estratto della situazione a data corrente dei conti dell'Istituto richiedente.

Alle domande dei Monti frumentari e delle Casse agrarie sarà inoltre unito il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale.

Art. 144.

Le domande per la concessione delle sovvenzioni, corredate, quando occorra, di quelle altre informazioni che l'Amministrazione dell'Istituto sovventore abbia raccolto sull'Istituto richiedente, sono sottoposte all'esame del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sovventore.

Il Consiglio d'amministrazione, quando trovi regolare e meritevole di accoglimento la domanda, determina la somma della sovvenzione che può essere accreditata in un anno all'Istituto richiedente.

Trattandosi di domande di Casse agrarie costituite con la forma di Società cooperative in nome collettivo, il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto sovventore, stabilita la cifra del valore patrimoniale di ciascun socio, determina la somma della sovvenzione in una misura non superiore alla metà del valore complessivo del patrimonio dei soci.

Art. 145.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto sovventore, quando lo reputi necessario, può stabilire che la concessione sia subordinata ad una garanzia personale, da prestarsi in solido da tutti, o solo da alcuni, a scelta del Consiglio stesso, dei membri dell'Amministrazione dell'Istituto che ha presentato la domanda, od anche da una o più persone estranee all'Amministrazione; ovvero ad una garanzia reale in titoli emessi o garantiti dallo Stato, da prestarsi dall'Istituto richiedente.

Art. 146.

Le sovvenzioni da concedere ai Consorzi agrari per procurarsi i mezzi per l'acquisto di sostanze e di materie agrarie commesse ad essi dai soci, non devono superare l'ammontare, a valore corrente, delle sostanze e materie commissionate dai soci, depurato delle somme depositate dagli stessi soci all'atto della commissione.

Le cambiali emesse in dipendenza della sovvenzione concessa non possono avere una scadenza superiore ai sei mesi. Possono, alla scadenza, col consenso degli enti sovventori, essere sostituite dalle cambiali che avranno rilasciato ai Consorzi i soci acquirenti.

Art. 147.

Per il servizio delle vendite collettive dei prodotti agrari degli agricoltori, di cui nel n. 2 dell'art. 20 della legge, le sovvenzioni sotto forma cambiaria ai Consorzi agrari non devono superare i tre quinti del valore dei prodotti effettivamente trasportati nei magazzini dei Consorzi o nei magazzini generali.

A garanzia di queste operazioni l'Istituto sovventore può chiedere, oltre la firma dei rappresentanti il Consorzio, la costituzione in pegno dei prodotti immagazzinati, la cessione dei titoli di deposito presso i magazzini generali o la cessione dei titoli di debito per acquisti fatti dai terzi.

Le cambiali scontate per il servizio delle vendite collettive non possono avere una durata superiore ai sei mesi; possono in seguito essere sostituite da altre di minor somma, le quali però dovranno essere totalmente estinte dopo un anno dalla data delle cambiali originarie.

Art. 148.

Le disposizioni degli articoli 146 e 147 del presente regolamento si applicano anche alle sovvenzioni fatte dalla Cassa provinciale di credito agrario ai Consorzi agrari.

Art. 149.

Per il pagamento del contributo dello Stato, di cui nell'art. 23 della legge, le Casse di risparmio e le Società cooperative ed ordinarie di credito che abbiano fatto sovvenzioni ai Monti frumentari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari della Basilicata, devono, alla fine d'ogni anno, rimettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, un elenco contenente:

a) la denominazione degli Istituti sovvenuti;

b) la somma a ciascuno di essi anticipata;

c) la data delle singole sovvenzioni;

d) il giorno dal quale decorrono gl'interessi sulle singole sovvenzioni concesse;

e) l'ammontare e la data dei rimborsi ricevuti durante l'anno;

f) l'ammontare del credito che l'Istituto vanta al 31 dicembre dell'anno verso ciascuno degl'Istituti sovvenuti.

In corrispondenza degli elementi contenuti nell'elenco, l'Istituto sovventore deve indicare la somma costituente la differenza fra l'interesse del 3 0[0 e l'interesse che l'Istituto prende sulle operazioni cambiarie.

In ogni caso la somma della differenza non sarà superiore al 2 per ogni cento lire di capitale somministrato ed ancora da rimborsare e per il tempo per il quale sul capitale stesso è dovuto l'interesse.

Art. 150.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, prima di procedere alla liquidazione del contributo dovuto agli Istituti sovventori, chiederà a ciascuno degli Istituti sovvenuti la indicazione:

a) delle somme da essi ricevute;

b) della data delle singole somministrazioni;

c) degli eventuali rimborsi, con le date rispettive, effettuati nell'anno;

d) delle somme ancora dovute al 31 dicembre dell'anno.

Qualora le informazioni ricevute dagli Istituti sovventori non concordino con quelle ricevute dagli Istituti sovvenuti, il Ministero ha facoltà di fare eseguire opportune verifiche presso gli uni e gli altri.

Art. 151.

Accertata la somma del contributo che deve essere pagato a ciascuno degli Istituti sovventori, il Ministero di agricoltura, industria e commercio procede alla liquidazione del contributo stesso, la quale è comunicata all'Istituto interessato, prima di emettere il relativo mandato di pagamento.

CAPO V.

Vigilanza governativa.

Art. 152.

L'ispettore governativo, di cui nell'art. 21 della legge, deve prendere in esame gli statuti dei Monti frumentari esistenti, accertare la consistenza patrimoniale di essi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento e promuovere dalle Commissioni amministratrici le riforme degli statuti in conformità della legge e del regolamento.

Qualora la dotazione in grano del Monte non sia sufficiente ai bisogni del Comune, l'ispettore determina la quantità di grano occorrente per integrare quella dotazione e ne fa rapporto al pre-

fetto per i provvedimenti indicati negli articoli 6 e 7 della legge e 111 e seguenti del presente regolamento.

Art. 153.

Nei comuni nei quali non esiste Monte frumentario od altro Istituto che possa trasformarsi in Cassa agraria, l'ispettore deve promuovere la costituzione di un Monte frumentario o di una Cassa agraria secondo che il Consiglio comunale, all'uopo interpellato, decida per l'uno o per l'altra.

Nel caso di costituzione di un Monte frumentario, l'ispettore deve stabilire la quantità di grano occorrente per la sua dotazione e farne rapporto al prefetto per i provvedimenti di cui nell'articolo precedente.

Qualora occorra dar vita a Casse agrarie, l'ispettore deve adoprarsi perchè esse siano costituite nella forma di Società cooperative in nome collettivo.

Art. 154.

La vigilanza sulla Cassa provinciale di credito agrario è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo dell'Ufficio d'ispezione e di vigilanza sugli Istituti di credito e di previdenza.

La vigilanza ordinaria sui Monti frumentari, sulle Casse agrarie e sui Consorzi agrari è esercitata dal Ministero per mezzo dell'ispettore di cui nell'art. 21 della legge.

Il Ministero potrà anche servirsi, per la vigilanza sui Consorzi agrari, dei direttori delle cattedre ambulanti della Basilicata.

Art. 155.

La Cassa provinciale di credito agrario rimette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi dei primi quindici giorni di ogni mese, la situazione dei conti del mese precedente e, nei primi quattro mesi di ciascun anno, il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente.

Nelle situazioni mensili e nei rendiconti annuali deve essere apposta la dichiarazione sottoscritta dagli amministratori e dai revisori che essi sono conformi alla verità.

Il Ministero ha facoltà di chiedere all'Amministrazione della cassa tutte le informazioni che reputerà necessarie.

Art. 156.

I Monti frumentari, le Casse agrarie e i Consorzi agrari rimettono all'ispettore, di cui all'art. 152, le situazioni semestrali dei conti non più tardi del mese successivo alla fine del semestre cui si riferiscono e i rendiconti annuali nel termine stabilito nell'articolo precedente.

Le situazioni e i rendiconti devono essere muniti della dichiarazione di conforme alla verità, sottoscritta dagli amministratori e dai revisori.

Art. 157.

Le ispezioni alla Cassa provinciale ai Monti frumentari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari sono ordinarie o periodiche e straordinarie.

Le ispezioni periodiche si fanno di regola una volta l'anno e si compiono mercè gli opportuni riscontri dei registri, dei titoli di credito e della Cassa degli istituti.

Quando il Ministero ravvisi la necessità di una ispezione straordinaria, l'ispettore dovrà fare un'inchiesta completa ed esauriente sopra ogni parte della gestione.

Le ispezioni straordinarie possono anche essere chieste dai soci delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari che rappresentino un quinto almeno del numero totale dei soci dell'Istituto.

Art. 158.

Ogni ispezione periodica o straordinaria deve essere eseguita nel giorno stesso in cui gli ufficiali incaricati di compierla si presentano all'Istituto, nè può essere rimandata per qualsiasi motivo ad altro giorno. Occorrendo più di un giorno, si prosegue nei giorni successivi senza interruzione, con quelle precauzioni che gli ufficiali stessi crederanno necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni si deve avere riguardo alle esigenze del pubblico servizio dell'Istituto.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto e il direttore di esso o coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli ufficiali che hanno l'incarico dell'ispezione e debbono fare assistere all'ispezione il capo dei servizi ai quali si riferisce il riscontro.

Art. 159.

I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione fra gli ufficiali del Governo e quelli dell'Istituto, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli interessati, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che reputerà opportune.

Il processo verbale dell'ispezione è spedito entro cinque giorni dalla chiusura di esso al Ministero, con una relazione, nella quale l'ispettore esporrà le sue osservazioni e i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cagioni degl'inconvenienti che fossero accertati e ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti devono essere denunziate immediatamente.

Una copia del processo verbale dell'ispezione è rilasciata all'amministrazione dell'Istituto.

Il processo verbale sarà presentato al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nella sua più vicina adunanza ed anche prima, se dalla ispezione risultino fatti gravi.

Saranno pure presentate al Consiglio d'amministrazione le osservazioni del Ministero che i risultati delle ispezioni abbiano provocato.

Art. 160.

Quando dall'ispezione risultino gravi irregolarità nell'amministrazione dei Monti frumentari o delle Casse agrarie non costituite nella forma di Società cooperative in nome collettivo, o violazioni della legge o dello statuto, il Ministero di agricoltura, industria e commercio può promuovere lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione o della Commissione amministratrice dell'Istituto o la nomina del commissario Regio, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Per le Casse agrarie costituite nella forma di Società cooperative in nome collettivo e per i Consorzi agrari, il Ministero comunicherà i risultati dell'ispezione all'autorità giudiziaria per gli effetti dell'art. 153 del Codice di commercio.

Art. 161.

Il commissario Regio assume l'amministrazione dell'Istituto per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Esso deve riferire ogni mese al Ministero sull'andamento dell'Istituto.

Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, il commissario Regio deve conseguire la preventiva approvazione del Ministero.

Art. 162.

Appena composta la nuova amministrazione, il commissario Regio la convoca per dichiararla costituita ed immetterla nell'esercizio delle funzioni con la consegna dell'ufficio, dei titoli, dei valori e del numerario esistenti in cassa. Di tutto ciò è esteso processo verbale, sottoscritto in triplice esemplare dagli intervenuti, di cui uno è depositato nell'archivio dell'Istituto, uno è inviato al Ministero ed uno rimane presso il commissario Regio.

TITOLO IV.

Provvedimenti per l'agricoltura

Capo I.

Beni di patrimonio erariale, provinciale e comunale.

Art. 163.

Tutti i terreni, di cui all'art. 2, n. 2, e all'art. 25 della legge, saranno rispettivamente consegnati, dall'Intendenza di finanza e

dall'amministrazione provinciale di Potenza, alla Cassa provinciale di credito agrario, entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 164.

Appena la Cassa provinciale di credito agrario sarà entrata in possesso dei terreni predetti, procederà alla nomina di una Commissione tecnica composta di un membro del Consiglio d'amministrazione della Cassa con le funzioni di presidente, del direttore della cattedra ambulante di agricoltura del circondario in cui i beni trovansi ubicati, di un ispettore forestale e di un ingegnere dell'Ufficio tecnico di finanza, perchè distingua i terreni nelle due categorie *liberi* e *vincolati*, a norma dell'art. 25 della legge.

Art. 165.

I terreni vincolati, e quelli liberi ai quali meglio convenga, a giudizio della Commissione predetta, la coltura forestale, sono consegnati, a cura della Cassa provinciale di credito agrario, entro tre mesi dalla relazione della Commissione tecnica, alla ispezione forestale per essere dalla medesima rinsaldati e rimboscati.

Art. 166.

I terreni riconosciuti più adatti alla coltura agraria sono, a cura dell'amministrazione della Cassa provinciale, concessi in enfiteusi, in conformità degli articoli 25, 26 e 27 della legge, con l'obbligo dei miglioramenti prescritti in appositi capitolati proposti dalla Commissione tecnica di cui all'art. 164, e approvati dal commissario civile.

La Cassa potrà pure procedere alla vendita dei terreni, ai termini dell'art. 25 della legge, previo parere favorevole del Consiglio del Commissariato, nel qual caso il prezzo potrà essere pagato in rate annuali, comprensive di capitale e d'interesse, in un periodo di tempo non superiore a 20 anni.

In ogni caso la concessione in enfiteusi o la vendita sarà effettuata mediante pubblici incanti sulla base dei capitolati di cui nella prima parte del presente articolo. L'incanto sarà reso noto mediante avviso inserito, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'asta, nel foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato in ciascun Comune ove sono situati i terreni da concedere in enfiteusi o da vendere.

La trattativa privata non sarà consentita se non dopo riusciti deserti due esperimenti d'asta.

Nel caso di inadempimento delle condizioni prescritte ai sensi dell'art. 31 della legge, il decreto del prefetto, col quale è pronunziata la risoluzione del contratto, è notificato per mezzo del messo comunale alle parti interessate.

Dalla data della notificazione decorre il termine di un mese per il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale pronuncia definitivamente, sentita la Commissione centrale consultiva, ed il Consiglio di Stato.

Art. 167.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento è fatto obbligo, a tutti i Comuni della Basilicata, di denunciare al commissario se posseggano terreni patrimoniali indicandone, in caso affermativo, la denominazione, la ubicazione, la superficie, l'uso, la rendita annuale accertata, le servitù e le imposte rispettive.

Nel caso che la denuncia non sia fatta nel termine indicato, il prefetto, su richiesta del commissario civile, provvede di ufficio a spese del Comune ritardatario.

Art. 168.

Il commissario civile, promuove dal Consiglio comunale la deliberazione per la concessione in enfiteusi o per la vendita a pagamento rateale dei terreni liberi da adibirsi a coltura agraria.

La deliberazione del Consiglio comunale, col relativo capitolato, sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Commissariato per la parte tecnica.

La concessione in enfiteusi o la vendita sarà fatta con le norme dell'art. 166.

Art. 169.

Il capitale ricavato dall'alienazione dei terreni comunali, di cui all'articolo precedente, sarà investito in titoli del Debito pubblico dello Stato e la rendita relativa rimarrà attribuita al Comune fino all'importo corrispondente al reddito annuo medio ricavato dai terreni nell'ultimo quinquennio.

Il di più della rendita eventualmente disponibile sarà assegnato per metà al Comune, acciò lo eroghi in aumento alle entrate comunali e per metà alla Cassa agraria od al Monte frumentario locali.

Nel caso che i terreni fossero invece concessi in enfiteusi, i canoni relativi saranno assegnati al Comune sino alla concorrenza della rendita media del quinquennio precedente ricavata dai terreni stessi, e la parte residua sarà distribuita in porzioni eguali fra il Comune, la Cassa od il Monte frumentario locali.

Qualora nel Comune non fosse ancora costituito l'uno o l'altro di questi due enti, la quota parte di rendita derivante dall'alienazione e dai canoni dell'enfiteusi, sarà provvisoriamente depositata nella Cassa provinciale di credito agrario.

Art. 170.

I terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi, dovranno, a cura del Commissariato, essere consegnati alla Cassa provinciale di credito agrario, redigendone verbale, al quale sarà allegato il tipo della località.

L'Amministrazione della Cassa, mediante avviso inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato in ciascun Comune ove sono situati i terreni per un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi, rende noto al pubblico l'elenco dei terreni disponibili perchè i proprietari confinanti possano, in quel termine, far valere i loro diritti di preferenza all'acquisto.

Nell'elenco sarà indicato il prezzo dei terreni corrispondenti alla fronte delle singole proprietà, determinato in base a stima compilata dal genio civile.

Il pagamento del prezzo d'acquisto potrà farsi anche a rate.

Scaduto il suddetto termine, i terreni, che non siano stati chiesti in acquisto dai proprietari, saranno concessi in enfiteusi, a termini dell'art. 2 della legge.

La concessione in enfiteusi sarà fatta con l'obbligo di introdurre nei terreni quei miglioramenti che saranno prescritti in appositi capitolati approvati dal commissario civile.

CAPO II.

Cattedre ambulanti di agricoltura e poderi dimostrativi.

Art. 171.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, tenendo conto delle condizioni economiche agrarie, di viabilità, di popolazione, di movimento di affari e di quant'altro può contribuire a trarre il massimo della utilità dalle cattedre ambulanti circondariali e dai poderi dimostrativi, destina la sede rispettiva di ciascuna istituzione circondariale, udito il parere del Consiglio del commissariato.

Art. 172.

L'insegnamento delle quattro cattedre circondariali deve essere quello dell'agricoltura pratica nelle sue varie manifestazioni, con speciale riguardo, per ciascuna cattedra, alle varie condizioni economiche-agrarie dei rispettivi circondari, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero di agricoltura, udito il Consiglio dei direttori di cui all'art. 180 del presente regolamento.

Art. 173.

La nomina del direttore e degli assistenti delle cattedre ambulanti è fatta in seguito a concorso per titoli e per esame.

Qualora vada deserto il concorso o non sieno riconosciuti idonei i concorrenti, il ministro di agricoltura, industria e commercio può procedere alla nomina dei detti funzionari a scelta fra il personale delle istituzioni agrarie alla sua dipendenza.

Art. 174.

I sorveglianti esperti o agricoltori pratici sono scelti fra gli

allievi delle scuole speciali e pratiche di agricoltura, con preferenza a quelli che abbiano fatto un tirocinio pratico presso cattedre ambulanti, scuole ed aziende agrarie.

Hanno un assegno non inferiore a lire mille e non superiore a lire milleduecento all'anno.

A questa spesa è provveduto con lo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, di cui al n. 9 della tabella *A* annessa alla legge.

Art. 175.

Il direttore, gli assistenti e i sorveglianti esperti di ciascuna delle quattro cattedre ambulanti di agricoltura, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ramo « Rendite popolari vitalizie ».

I contributi da versare dal Ministero di agricoltura e le ritenute sugli stipendi dei detti impiegati, sono stabiliti con apposita convenzione, che interverrà fra il Ministero medesimo e la Cassa nazionale di previdenza.

Art. 176.

La classificazione e l'anzianità per i direttori e gli assistenti è stabilita in base alla data della nomina e al maggior numero dei voti riportati nella graduatoria del rispettivo concorso.

Nel caso di vacanza nei posti di direttore e in quelli di assistente a L. 1500 si provvede per concorso in conformità dell'art. 173.

Gli assistenti possono essere promossi a L. 2000 per anzianità congiunta al merito.

Nei concorsi al posto di direttore, gli assistenti, a parità di voti, hanno titolo di preferenza sugli altri concorrenti.

Art. 177.

Ai direttori ed agli assistenti che dovranno recarsi, per il disimpegno delle loro funzioni, fuori del Comune di ordinaria residenza spettano: ai direttori L. 7 ed agli assistenti L. 5 per ogni giornata, nonchè il rimborso del prezzo di un biglietto di 2ª classe per i viaggi sulle ferrovie e una indennità di centesimi 25 a chilometro, dalla sede della cattedra, sulle strade ordinarie.

La metà della diaria e le indennità di viaggio saranno corrisposte per le trasferte nel territorio del Comune di residenza oltre i cinque chilometri dalla sede della cattedra.

Ai sorveglianti esperti è corrisposta l'indennità di lire tre per ogni giornata di trasferta fuori del territorio del Comune ove risiedono, oltre al rimborso del prezzo del biglietto di 3ª classe per i viaggi in ferrovia e ad una indennità di centesimi venti a chilometro per i viaggi sulle strade ordinarie. Per le trasferte oltre i 5 chilometri, entro il territorio del Comune della loro residenza, è loro corrisposto la metà della diaria e l'indennità di viaggio. Per le visite richieste dai privati, nel loro particolare interesse, le indennità sopradette sono a carico dei richiedenti.

Art. 178.

La residenza ordinaria del personale addetto alle cattedre, deve essere nel luogo ove ha sede la cattedra rispettiva.

Art. 179.

I sorveglianti esperti possono essere destinati, dal direttore, in altro Comune fuori di quello in cui ha sede la cattedra. In caso di destinazione temporanea, che non potrà eccedere i sei mesi, ai sorveglianti distaccati è corrisposta, durante il primo mese della missione, l'indennità giornaliera di lire tre, di cui all'art. 177; per il tempo successivo l'indennità predetta è ridotta alla metà. Quando la destinazione temporanea del sorvegliante in altro Comune è fatta su richiesta del Comune, questo dovrà provvedere l'alloggio.

Art. 180.

I quattro direttori delle cattedre ambulanti circondariali si riuniscono due volte l'anno in consiglio sotto la presidenza del direttore anziano, per trattare affari concernenti il progressivo incremento dell'agricoltura locale, secondo le norme proposte dal Consiglio medesimo ed approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Uno degli assistenti della cattedra, presso la quale ha luogo la riunione, funziona da segretario del Consiglio ed ha voto consultivo.

Art. 181.

Il Consiglio dei direttori delle cattedre fissa annualmente, su proposta dei rispettivi insegnanti: il programma delle conferenze da tenersi da ciascuna cattedra, degli esperimenti che si reputino più opportuni, delle ricerche e degli studi secondo il questionario della inchiesta agraria allo scopo di mantenerla in corrente; il piano generale di propaganda agricola; la forma delle relazioni che ogni direttore ha l'obbligo di presentare nel mese di gennaio di ogni anno, a cominciare dal 1906, al Ministero di agricoltura, sull'attività spiegata da ciascuna cattedra e sui risultati ottenuti; il metodo uniforme di contabilità da adottare tanto per le cattedre, quanto per i poderi dimostrativi e istituzioni annesse, previa l'approvazione del Ministero, e quant'altro si renda necessario per conservare l'unità di indirizzo, a meglio raggiungere il fine del progressivo incremento dell'agricoltura locale rispettando sempre l'autonomia di ciascuna cattedra avuto riguardo alle condizioni particolari di ciascun circordario.

Art. 182.

Delle sedute del Consiglio dei direttori sono fatti speciali verbali, dei quali è rimessa copia al Ministero di agricoltura e al commissario civile, nei dieci giorni successivi, a cura del presidente, con la firma di questo e del segretario.

Le deliberazioni che importino spesa, o che modifichino l'indirizzo e i programmi delle singole cattedre già approvati dal Ministero di agricoltura, non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Ministero predetto.

Art. 183.

I direttori e gli assistenti delle quattro cattedre ambulanti esercitano la loro propaganda a favore del progresso agrario della Basilicata a mezzo: di conferenze agrarie pratiche nei vari Comuni della provincia; di consigli e dimostrazioni pratiche intorno alle coltivazioni, all'allevamento ed all'igiene del bestiame, alle industrie agrarie, alle macchine, ai concimi ed altri fattori della produzione rurale nei poderi dimostrativi, come nei campi sperimentali e nei fondi degli agricoltori privati; di istruzioni verbali e scritte sopra materie che interessino le varie branche della tecnica agraria, dell'economia rurale, della contabilità agraria, della preparazione e dell'imballaggio dei prodotti agrari, e di quanto altro concerne il miglioramento economico e tecnico-agrario della regione.

Sarà loro cura di promuovere i campi di prova presso i privati, le escursioni agrarie d'istruzione, le piccole Mostre agrarie e zootecniche, e quelle Associazioni agrarie a forma cooperativa che abbiano per scopo: l'esercizio del credito agrario specialmente in natura; l'acquisto di cose utili all'agricoltura; la produzione e lo smercio delle derrate; l'assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame, della grandine, incendi, ecc.

Art. 184.

I direttori ed uno degli assistenti di ciascuna delle quattro cattedre debbono tenere, ognuno, non meno di 24 conferenze o lezioni pratiche pubbliche ogni anno nel rispettivo circondario, secondo il programma approvato dal Consiglio dei direttori e dal Ministero.

Il direttore affida l'incarico delle conferenze a ciascun assistente, tenuto conto delle sue attitudini.

Nei luoghi delle rispettive residenze sono tenute lezioni e conferenze serali di agricoltura pratica, secondo il programma approvato dal Consiglio dei direttori.

Art. 185.

Non è permesso, ai funzionari delle cattedre di tenere conferenze o lezioni pubbliche fuori della circoscrizione assegnata a ciascuna cattedra, senza il consenso del direttore della cattedra locale.

Art. 186.

Quando i mezzi lo consentano e col concorso, possibilmente, della Provincia, dei Comuni e degli agricoltori, sarà pubblicato, a cura dei direttori delle cattedre, un periodico agrario intitolato: *Bollettino delle Cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata*.

Esso sarà dettato in forma semplicissima: tratterà soltanto argomenti agrari di pratica utilità per la Provincia; renderà noti l'attività di ciascuna cattedra e i risultati dei miglioramenti agrari eseguiti nei rispettivi fondi da enti e da privati.

Alla direzione, alle spese ed alle altre modalità della pubblicazione sarà provveduto con deliberazione del Consiglio dei direttori delle cattedre, da approvarsi dal Ministero di agricoltura.

Art. 187.

Nei limiti dei mezzi disponibili si formeranno man mano, per ciascuna cattedra, piccoli musei agrari, affinchè gl'insegnanti possano disporre del materiale necessario a meglio illustrare e rendere più proficue le conferenze o le dimostrazioni pratiche nelle stagioni meno favorevoli alle visite ed alle istruzioni dirette nei campi e nelle stalle.

Art. 188.

I poderi dimostrativi, annessi a ciascuna cattedra circondariale, debbono costituire tanti centri di aiuto intellettuale e materiale per gli agricoltori e favorire con la dimostrazione e con l'esempio le opere di bonificamento agrario e di colonizzazione, la trasformazione e l'intensificazione delle colture ed ogni altro miglioramento che miri a rendere più rimunerativa l'agricoltura locale.

Art. 189.

Il terreno assegnato alla cattedra come podere dimostrativo sarà diviso in tre parti: una parte da destinarsi alle prove ed agli esperimenti di coltivazioni da introdurre o da adattare; un'altra parte ad uso di vivaio di piante agrarie arboree ed arbustive, e la terza sarà coltivata con quei criterî tecnici ed economici che meglio valgano ad avviare ad un progressivo miglioramento la produzione agraria del circondario.

Art. 190.

Tanto nell'impianto del podere con i fabbricati ed accessorî, quanto nell'esercizio della sua coltivazione, le spese devono essere contenute nei limiti strettamente necessari.

Del terreno destinato alle prove ed agli esperimenti deve tenersi un conto speciale, che potrà chiudersi anche in perdita.

Sul conto del vivaio non devono prevedersi profitti, perchè le piantine debbono cedersi agli agricoltori al solo prezzo di produzione.

Il conto del podere dimostrativo propriamente detto dovrà, salvo eventuali avversità d'indole fisica od economica, risultare normalmente attivo, per attestare l'utile impiego dei capitali nell'agricoltura razionalmente esercitata.

Art. 191.

Delle stazioni di monta equina, bovina, ovina e suina, di cui all'art. 33 della legge, sono tenuti conti speciali distinti da quelli del podere dimostrativo economicamente coltivato.

Le tariffe sono proposte dal Consiglio dei direttori delle cattedre ed approvate dal Ministero di agricoltura.

Art. 192.

A cura dei direttori di ciascuna cattedra circondariale è rimessa, nel mese di marzo di ogni anno, al ministero di agricoltura, un'accurata relazione sul funzionamento della cattedra, del podere dimostrativo e delle istituzioni annesse, con i relativi conti consuntivi dell'anno precedente ed i preventivi pel nuovo anno agrario.

A cura degli stessi direttori è pure rimessa ogni anno, nel mese suindicato, al presidente del Consiglio amministrativo della Cassa provinciale agraria, una copia del conto consuntivo del podere dimostrativo per il precedente esercizio.

Il detto Consiglio ha facoltà di far procedere a quei riscontri od a quelle verificazioni, che crederà opportune, nella parte amministrativa o contabile dell'azienda. Il risultato di tali indagini sarà dal presidente del Consiglio suddetto, con le eventuali sue osservazioni, comunicato al Ministero d'agricoltura.

Art. 193.

Ai poderi dimostrativi saranno, possibilmente, annessi in progresso di tempo e gradatamente: una modesta stazione per il controllo e la selezione dei semi di piante agrarie; un piccolo osservatorio udotermometrico per le più comuni osservazioni utili all'agricoltura; un deposito di macchine o strumenti più indicati per l'agricoltura locale; un modesto laboratorio per sperimentare e per dimostrare i modi di preparazione razionale delle principali conserve alimentari, per la utilizzazione di quei prodotti del suolo, per i quali non sarebbe facile o conveniente lo smercio in natura.

Art. 194.

Nel podere dimostrativo di ciascuna cattedra, oltre il vivaio di piante agrarie da frutto e da foglia, che meglio corrispondano alle prevalenti condizioni telluriche e climatiche del circondario, saranno coltivate piante madri delle più scelte varietà da frutto per il commercio di esportazione, dalle quali potranno ottenersi le marze per gli innesti delle piante adulte di qualità scadenti, appartenenti ai privati.

Agli agricoltori, che ne facciano richiesta in tempo debito alla direzione del podere dimostrativo, potranno pure essere forniti, a loro spese, buoni operai innestatori, potatori, ecc., quando le esigenze delle coltivazioni del podere lo consentano.

CAPO III.

Case coloniche ed altri miglioramenti agrari.

Art. 195.

Possono concorrere ai premi di costruzione delle case coloniche, di cui all'art. 34 della legge, tutti i proprietari di fondi rustici o gli agricoltori della Basilicata.

È lasciata piena libertà ai proprietari per l'ampiezza, la forma e il modo di costruzione delle case coloniche, purchè rispondano alle esigenze della stabilità, dell'igiene, dell'economia e delle condizioni culturali del fondo, secondo le prescrizioni approvate dal Consiglio del Commissariato, intesi i direttori delle cattedre.

Art. 196.

Le domande, per l'ammissione al godimento dei premi, devono essere presentate in carta semplice al commissario civile nel primo semestre di ogni anno, a cominciare dal 1906, e devono contenere le notizie seguenti:

a) il nome, cognome e dimora del concorrente;

b) l'indicazione del Comune e della contrada ove trovasi il fondo, in cui la casa è stata costruita;

c) la strada di accesso al fondo del capoluogo del Comune e della stazione ferroviaria più vicina;

d) la indicazione se la casa sia provvista di acqua potabile e come;

e) la estensione del fondo e un cenno sommario intorno alla sua coltivazione.

A corredo della domanda deve unirsi un disegno, anche soltanto dimostrativo, della casa costruita in modo che risultino chiaramente indicati: la distribuzione delle stanze, la loro destinazione e le misure rispettive in lunghezza, larghezza, altezza e spessore dei muri.

Il commissario civile tiene al corrente un registro delle domande per ordine cronologico di presentazione.

Art. 197.

Il commissario civile, ricevuta la domanda e riconosciuto dagli elementi esibiti che nella costruzione della casa sono state seguite le prescrizioni di cui nell'art. 195 fa eseguire il collaudo a tenore della prima parte dell'art. 34 della legge.

Art. 198.

Sarà titolo di preferenza al conferimento dei premi:

a) l'aggiunta alla casa della stalla e annessa concimaia;

b) la scelta del luogo meno abitato per il quale la costru-

zione delle case coloniche contribuisca al progressivo ripopolamento e alla redenzione economica delle terre incolte;

c) la limitata condizione economica del concorrente.

Art. 199.

Il commissario civile, nel mese di marzo di ogni anno, rimette al Ministero di agricoltura una particolareggiata relazione intorno alle case costruite accompagnandola con le sue proposte per il conferimento dei premi.

Art. 200.

A cura del Consiglio dei direttori delle quattro cattedre circondariali di agricoltura sono preparate, entro l'anno 1905, le norme che debbono regolare il conferimento, a decorrere dall'esercizio finanziario 1907-908, dei premi per i singoli oggetti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) dell'art. 35 della legge, da sottoporsi alla approvazione del Ministero di agricoltura.

Art. 201.

Le spese per l'aggiudicazione dei premi e le indennità alle Commissioni, di cui all'articolo 34 della legge, fanno carico al n. 6 della tabella *A*, annessa alla legge.

TITOLO V.
Nuovi centri di popolazione

—

Capo I.
Costituzione dei nuovi centri.

Art. 202.

Agli effetti dell'art. 83 della legge i nuovi centri possono essere costituiti quando in regioni disabitate ed incolte venga a formarsi un complesso di case, anche sparse, in comunicazione fra loro, che servano alla residenza stabile di una popolazione non inferiore a cinquanta abitanti.

Si intendono per regioni incolte quelle in cui siavi assenza di lavorazioni atte a modificare o ad accrescere il prodotto naturale e spontaneo della terra, da qualsiasi causa dipenda tale assenza, anche se da abbandono di precedenti colture, purchè verificatosi prima della pubblicazione della legge.

Art. 203.

La constatazione ufficiale dei nuovi centri è promossa, a termini di legge, con domanda diretta al prefetto.

Il prefetto incarica una Commissione, composta dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza, del direttore della cattedra ambulante di agricoltura del circondario e del medico provinciale, di constatare l'esistenza del nuovo centro e dar parere sull'estensione di territorio da attribuirgli.

Nell'emettere il suo giudizio la Commissione terrà conto del numero degli abitanti idonei al lavoro, della natura dei terreni, della potenzialità dei mezzi disponibili e delle altre condizioni necessarie a rendere possibile una razionale coltura dell'intero territorio.

Coloro che, agli effetti dell'articolo precedente, intendessero costruire nuove case in una regione incolta, potranno richiedere che il prefetto, sentita la Commissione di cui sopra, accerti preliminarmente l'assenza di coltura nella località.

Sul rapporto favorevole della Commissione, e sentiti il Consiglio del comune interessato e la Giunta provinciale amministrativa, il prefetto emana il decreto di costituzione del nuovo centro e di delimitazione del territorio, a norma dell'art. 83 della legge.

Qualora il Consiglio comunale non si pronunci nel termine assegnato dal prefetto, si riterrà assenziente.

Art. 204.

Il decreto del prefetto dev'essere registrato alla Corte dei conti a cura del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, al quale sarà trasmesso entro 60 giorni dalla sua data, corredato dei seguenti atti:

1° domanda di costituzione e documenti necessari a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 202;

2° parere della Commissione relativo alla constatazione del nuovo centro;

3° deliberazione del Consiglio comunale interessato o, in caso di mancanza, certificato del prefetto attestante l'invito fattogli a deliberare nel termine di cui all'art. 203;

4° parere della Giunta provinciale amministrativa;

5° mappa catastale del territorio compreso nel perimetro del nuovo centro, e piano di delimitazione di esso, in scala da 1 a 50 mila, vistato dal genio civile;

6° certificato dell'agenzia delle imposte sulla imponibilità fondiaria.

Tutti gli atti e documenti, occorrenti per la costituzione dei nuovi centri, devono essere richiesti dal prefetto ai competenti Uffici e saranno rilasciati in carta libera ad uso amministrativo.

Art. 205.

Gli atti relativi alla costituzione dei nuovi centri sono conservati nell'archivio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale rimette al prefetto ed ai Ministeri dell'interno e delle finanze copia autentica del decreto registrato alla Corte dei conti.

Capo II.
Spese per i servizi pubblici.

Art. 206.

L'ufficiale del Governo, di cui al penultimo capoverso dell'articolo 83 della legge, nel termine di due mesi dalla comunicazione del decreto di riconoscimento del nuovo centro, prende accordi col Comune, nella cui circoscrizione si forma il centro medesimo, per stabilire:

a) i servizi pubblici collettivi indispensabili ai quali debba continuare a provvedere il Comune;

b) l'entità e la forma dei contributi da prestare dalla borgata per tali servizi in proporzione della loro importanza.

I nuovi servizi che occorresse in seguito affidare al Comune dovranno essergli richiesti almeno tre mesi prima dell'apertura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Il riparto del contributo dovuto al Comune, come di ogni altra spesa o prestazione occorrente per i servizi riconosciuti indispensabili nella borgata, viene eseguito, dall'ufficiale del Governo, fra i capi di famiglia del nuovo centro, in proporzione dei redditi di ogni specie della famiglia e del numero degli individui atti al lavoro che la compongono.

In caso di disaccordo fra il Comune e la borgata sui servizi collettivi e sul contributo nella relativa spesa, come pure sul riparto delle quote di contributo a carico delle famiglie, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

TITOLO VI.
Provvedimenti tributari

—

Capo unico.
Esenzioni e sgravi d'imposte.

Art. 207.

Per la determinazione della rendita imponibile provvisoria dei terreni nella provincia di Basilicata, a' sensi ed agli effetti dell'art. 66 della legge, l'Amministrazione catastale sceglie, per ciascun circondario amministrativo della detta Provincia, fra i Comuni nei quali siano compiute le operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento per gli effetti della legge 1° marzo 1886, n. 3682, uno o più Comuni che, per la specie e la estensione delle colture, meglio si prestino a rappresentare le condizioni del circondario, così sotto l'aspetto topografico e altimetrico, come sotto l'aspetto agricolo ed economico.

Art. 208.

Per i Comuni scelti come tipo di ciascun circondario, giusta l'articolo precedente, l'Amministrazione catastale raccoglie gli elementi occorrenti per la determinazione delle nuove rendite imponibili provvisorie. Tali elementi saranno desunti, sia da infor-

mazioni locali e da indagini dirette, sia dai registri delle aziende rurali di enti morali, di Società agrarie e di grandi Amministrazioni private, sia dai canoni di affitto ed anche dai prezzi di compra-vendita risultanti da regolari contratti esistenti presso gli Uffici del registro.

Nella raccolta e nella valutazione dei detti elementi saranno tenute presenti le condizioni nelle quali la provincia di Potenza si trovava nel dodicennio 1874-1885, nonchè delle speciali circostanze che ne abbiano peggiorate le condizioni dopo quel dodicennio.

Art. 209.

Con la scorta degli elementi di cui all'articolo precedente, i periti catastali, per ciascuno dei Comuni scelti come tipi del circondario, determinano, con procedimento sintetico e mediante opportuni confronti, le tariffe provvisorie d'estimo delle diverse qualità di coltura risultanti dal quadro di qualificazione e classificazione predisposto per i Comuni medesimi.

Stabilite le tariffe per i Comuni tipo, sono determinate, mediante coefficienti, quelle degli altri Comuni del circondario, nei quali sia compiuto il classamento, tenendo conto delle speciali condizioni dei diversi Comuni; e sulla base delle tariffe provvisorie così stabilite, si calcola la rendita imponibile complessiva dei Comuni stessi.

Art. 210.

Alle rendite imponibili provvisorie determinate per i Comuni di ciascun circondario, ai quali siasi potuta estendere l'operazione di cui agli articoli precedenti, si applica l'aliquota dell'8.80 0[0, e l'ammontare totale dell'imposta che ne risulta è confrontato con l'ammontare dell'imposta erariale sui terreni (principale e decimo) attualmente gravante sui Comuni medesimi.

La differenza fra i due carichi totali di contribuzione prediale serve a determinare la quota percentuale di riduzione provvisoria dell'imposta erariale da accordarsi, dal 1° gennaio 1906 e fino all'attivazione del nuovo catasto, a tutti i contribuenti inscritti nei ruoli dei terreni dei Comuni del circondario, esclusi quelli che hanno ciascuno una rendita imponibile complessiva superiore a L. 8000.

Art. 211.

Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, le aliquote di riduzione di imposta da applicarsi in ciascun circondario sono approvate, sentito il Consiglio del catasto, con decreto del ministro delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da inserire nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia di Potenza.

Art. 212

La ripartizione, fra terreni e fabbricati, delle somme complessive di ciascuna delle due sovrimposte provinciale e comunale, è fatta, ogni anno, in proporzione della somma d'imposta erariale principale inscritta, pei fabbricati, nei ruoli principali dell'anno precedente, e per i terreni, nei ruoli principali dell'anno 1905.

Per la distribuzione, fra i singoli possessori, del carico di sovrimposta che cade sui terreni e sui fabbricati, separatamente, si tengono per base i rispettivi imponibili inscritti nei ruoli dello stesso anno al quale si riferiscono le sovrimposte.

Art. 213.

Per ottenere l'esonero dalla imposta e dalle sovrimposte, di cui all'art. 7 della legge, il possessore, deve presentare domanda, in carta semplice, all'Agenzia delle imposte del distretto entro tre mesi dal giorno in cui ha principio la concessione gratuita del toreno destinato alla semina.

La domanda deve essere corredata da copia autentica, in carta semplice, dell'atto di concessione.

In caso di ritardo, oltre i tre mesi, l'esenzione è limitata dal giorno della domanda fino al termine della concessione.

Art 214.

Le somme equivalenti alla riduzione dell'imposta fondiaria, di cui al 2° capoverso dell'art. 66 della legge, e destinate ad aumentare il capitale della Cassa provinciale di credito agrario, sono determinate, su proposta dell'Agenzia delle imposte, con decreto dell'intendente di finanza il quale dispone altresì per il pagamento.

Contro il decreto dell'intendente, la Cassa provinciale può ricorrere al Ministero delle finanze entro il termine di 30 giorni.

Art. 215.

L'esenzione, di cui all'art. 69 della legge si accorda ai singoli possessori che non paghino per i loro fabbricati più di lire quattro d'imposta principale, non abbiano redditi nè mobiliari nè fondiari soggetti, per ciascuna categoria dei redditi stessi, ad una imposta principale maggiore di lire dieci, ovvero non siano tassati in principale per più di lire venti complessivamente per le tre imposte dirette.

La riduzione di lire quattro d'imposta principale sui fabbricati coi relativi decimi e con le corrispondenti sovriposte comunale e provinciale, si accorda ai singoli possessori di fabbricati che, per i medesimi, paghino più di lire quattro e meno di L. 10.01 d'imposta principale, e si trovino, per le altre due imposte e pel coacervo, nelle condizioni del precedente alinea.

Art. 216.

Le aliquote da applicarsi al reddito imponibile esentato dalla imposta per determinare l'importo delle sovrimposte da restituire alla Provincia ed ai singoli Comuni, giusta il primo capoverso dell'art. 69 della legge, non potranno essere maggiori di quelle complessivamente stabilite in conto competenza dell'anno 1903 per ognuno degli enti stessi, ed a tale restituzione verrà provveduto con apposito stanziamento del bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Art. 217.

La domanda ed i certificati in carta semplice, di cui all'art. 78 della legge, devono essere presentati entro tre mesi dall'eseguito lavoro di rimboschimento. In caso di tardiva presentazione, l'esenzione sarà limitata dal giorno della presentazione della domanda fino al termine dei periodi di esenzione

Nei casi di decadenza dalla esenzione dalla imposta e dalla sovraimposta, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 43 della legge, l'ispezione forestale dà immediato avviso, alla competente agenzia delle imposte dirette, delle decisioni pronunciate dal Commissario civile.

Art. 218.

Per ottenere lo sgravio e l'esenzione concessi dall'art. 79 della legge, i contribuenti devono presentare all'Agenzia delle imposte dirette, come all'articolo precedente ed agli stessi effetti, apposita domanda col certificato, in carta semplice, del commissario civile, comprovante la destinazione voluta dal suddetto art. 79.

Cessando la destinazione per la quale i terreni od i fabbricati sono stati esentati dall'imposta, il commissario civile ne dà avviso immediato all'agenzia delle imposte, la quale provvederà per la determinazione del reddito dei terreni e fabbricati stessi con le norme stabilite per i beni sfuggiti alla imposta.

Art. 219.

Per ottenere l' esenzione dall' imposta fondiaria, accordata dall'art. 80 della legge, gli interessati devono denunciare all'agenzia delle imposte dirette l'attuata coltura entro tre mesi dalla data dell'inizio dei lavori.

La denuncia deve essere corredata di certificato da rilasciarsi in carta semplice dal commissario civile, attestante che la coltura è praticata nei sensi voluti dalla legge.

Qualora, in prosieguo di tempo, la coltura venga abbandonata prima che sia decorso il ventennio di esenzione, il possessore decade dal diritto all'esenzione per gli anni successivi.

Art. 220.

Per ottenere, a termini dell'art. 82 della legge, l' esenzione decennale dalle imposte, a favore di opifici nuovi per industrie non ancora esistenti nella Provincia, e l'esenzione quinquennale a favore di opifici nuovi per industrie esistenti o di opifici risultant

da ampliamenti organici di stabilimenti minori, i possessori devono farne denuncia alle agenzie delle imposte entro tre mesi dacchè fu terminato l'impianto o l'ampliamento.

Qualora la denuncia sia presentata dopo decorso tale termine lo sgravio delle relative imposte già iscritte è concesso soltanto dalla data di presentazione e pel tempo che rimane per compiere il decennio od il quinquennio.

Per opificî che risultino da ampliamenti organici di stabilimenti minori si intendono quelli che derivano da trasformazioni o modificazioni nei generatori della forza motrice, o nelle macchine lavoratrici, che siano di tale natura ed entità da costituire un notevole effettivo aumento di potenzialità e un miglioramento nell'esercizio razionale della industria.

L'Agenzia delle imposte si accerterà che concorrano le circostanze stabilite dalla legge per la esenzione.

Art. 221.

Agli effetti dell'esenzione dei tributi fondiarî, il prefetto trasmette il decreto di cui agli articoli 203 e 204 del presente regolamento all'Intendenza di finanza, la quale provvede allo sgravio del reddito imponibile per i terreni attribuiti col decreto prefettizio al nuovo centro e pel rimborso dell'imposta che già fosse inscritta nei ruoli.

Lo sgravio del reddito e l'eventuale rimborso d'imposta sui terreni decorre dal giorno in cui, secondo il decreto prefettizio, ha cominciato ad esistere il nuovo centro di abitazione.

Art. 222.

Le Agenzie delle imposte tengono nota nei loro registri delle esenzioni temporanee accordate ai terreni, ai fabbricati ed ai redditi di ricchezza mobile, per procedere, in tempo debito, alla scadenza del termine di esenzione, all'accertamento e tassazione relativi.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, a mezzo degli Uffici dipendenti, e le Agenzie delle imposte, coadiuvate dall'Ufficio tecnico di finanza, invigileranno se, durante il periodo delle esenzioni temporanee accordate dalla legge, permangano le condizioni del diritto alla esenzione.

Art. 223.

Nelle contestazioni che possano sorgere in materia d'imposta sui terreni, fra agenti delle imposte e contribuenti, decidono l'Intendenza di finanza ed il Ministero delle finanze in via di ricorso. Per le contestazioni sulle altre imposte si seguiranno le norme e la procedura stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Art. 224.

Per la registrazione, con tassa fissa di una lira, degli atti di enfiteusi fra privati, che si stipulino a termini dell'art. 28 della legge, occorre che, dal contesto dei detti atti, risulti espressamente convenuta la condizione di cui alla lettera *a*) del citato articolo e che, all'originale atto esibito per la formalità, venga unito un certificato in carta semplice, rilasciato dal competente Ufficio del catasto, indicante la estensione del fondo.

Per la registrazione, con la tassa fissa di una lira, degli atti di cui alla prima parte dell'art. 74 della legge, stipulati dai Comuni a senso dell'art. 29, occorre che gli atti stessi siano stati approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Per ottenere la registrazione, con tassa fissa di una lira, degli atti di permuta e di compra-vendita, di cui al terzo capoverso dell'art. 74 della legge, fatti allo scopo di arrotondare il tenimento di uno stesso proprietario, dovrà essere unito, all'originale atto, un certificato in carta semplice, rilasciato dal competente Ufficio del catasto, dal quale risulti l'estensione, così dell'arrotondamento contrattato, come del fondo principale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno
TITTONI.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
RONCHETTI.

Il ministro delle finanze
A. MAIORANA.

Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

Il ministro dei lavori pubblici
TEDESCO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

Relazione ***di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a*** **S. M. il Re,** ***in udienza del 7 maggio 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Belmonte Calabro (Cosenza).***

SIRE!

Nell'ottobre 1902 fu sciolto il Consiglio comunale di Belmonte Calabro per molteplici e gravi irregolarità amministrative constatate da un'apposita inchiesta.

Fattesi le elezioni generali tornò al potere lo stesso partito che prima dominava e che quindi potè proseguire nel suo mal governo distruggendo per giunta tutta quanta l'opera del R. commissario che per vari mesi aveva retto le sorti del Comune.

Se non che ben presto cominciarono a manifestarsi dissidi in seno alla maggioranza consiliare i quali portarono alle dimissioni del capo della maggioranza medesima. A queste dimissioni seguirono subito quelle di altri quattro consiglieri. Ciò nel giugno 1904, indi a poco due altri consiglieri si dimisero e da quell'epoca può dirsi che l'Amministrazione comunale sia rimasta quasi paralizzata.

Invero anche gli affari più importanti sono stati lasciati in sospeso; solo nel febbraio di quest'anno la Prefettura ha potuto rendere esecutorio il ruolo della tassa di fuocatico per l'esercizio 1903 mentre che il ruolo per l'esercizio 1904 non è stato ancora nemmeno compilato; del pari non si è per anco preparato il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

I debiti della civica azienda sono venuti sempre più aumentando e già i creditori han provveduto al sequestro dei fondi di cassa nelle mani del tesoriere.

Il dissidio in seno alla maggioranza consiliare è divenuto da ultimo così profondo, che in seguito ad un voto del Consiglio relativamente al servizio sanitario il sindaco e quattro altri consiglieri si sono dimessi dopo di che il prefetto ha dovuto inviare sul luogo un suo commissario per la gestione provvisoria del Comune.

In tale stato di cose reputo doveroso sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Belmonte Calabro.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Alfredo Baccaglioni è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 maggio 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cavezzo (Modena).*

SIRE!

Nel dicembre u. s., ebbero luogo in Cavezzo le elezioni suppletive per la surrogazione di 10 consiglieri comunali resisi dimissionari per dissensi sorti tra essi e il capo dell'Amministrazione.

Costituitasi subito dopo la nuova Amministrazione, questa si trovò di fronte a difficoltà così gravi che senz'altro rassegnò le sue dimissioni, e con essa si dimisero altri 10 consiglieri, di guisa che attualmente il Consiglio è ridotto a soli 4 membri.

Così fatte difficoltà dipendono dallo Stato di massimo disordine in cui sono ridotti i pubblici servizi.

Un'inchiesta recentemente eseguita ha constatato tra l'altro che l'ufficio municipale è in deplorevole abbandono. Invero gli atti, senza alcuna indicazione, si trovano cacciati alla rinfusa in due armadi. Mancano poi l'inventario patrimoniale, l'elenco delle passività e quello delle strade, non che quasi tutti i registri prescritti.

Inoltre le contabilità sono mal tenute; sono state fatte spese facoltative su semplici deliberazioni della Giunta comunale, non comunicate mai alla Sottoprefettura; la stessa Giunta, senza mai interpellare il Consiglio quanto meno sulle modalità della gestione, tiene in economia la riscossione dei dazi di consumo; la fornitura della ghiaia, per un'annua spesa di circa L. 6500, è stata ceduta in appalto ad una cooperativa di barocciai senza nemmeno stipulare il relativo contratto.

In vista di cotanto disordine, e specialmente in seguito alla crisi manifestatasi in seno alla civica rappresentanza, si rende necessario procedere allo scioglimento della rappresentanza medesima, non essendo possibile altrimenti riporre l'azienda comunale nel suo normale andamento.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cavezzo, in provincia di Modena, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Augusto Priori è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri a* **S. M. il Re,** *in udienza del 18 maggio 1905, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Vigevano (Pavia).*

SIRE!

Ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vigevano.

Siffatta proroga è necessaria affinchè il R. commissario possa completare la sistemazione dell'azienda comunale ed assicurare gli utili risultati della sua gestione, nonchè per dar modo al corpo elettorale di procedere alla nomina di una rappresentanza omogenea e vitale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Vigevano, in provincia di Pavia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vigevano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè N. 1,141,691 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per

L. 1250, N. 1,308,888 di L. 1500 intestate a Vigilante *Saverio* fu Raffaele, domiciliato in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Vigilante *Francesco-Saverio-Luigi* fu Raffaele, domiciliato in Napoli, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 maggio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 maggio, in lire 100.00.

AVVERTENZA

La media del cambio odierno essendo di L. 99.98 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 29 occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 29 maggio al 4 giugno 1905 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione Portafoglio).*

27 maggio 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	106,38 53	104 38 53	104,76 08
4 % *netto*	106,21 25	104,21 25	104 58 80
3 ½ % *netto*	103,92 19	102,17 19	102,50 23
3 % *lordo.*	74,30 —	73,10 —	73,92 61

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di calcolo infinitesimale nella R. università di Genova.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 30 settembre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 20 agosto 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 27 maggio 1905.

Il ministro
L. BIANCHI.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Sabato, 27 maggio 1905

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.5.

PRESIDENTE, sospende la seduta per dieci minuti, deplorando la scarsezza del numero dei deputati presenti.

SANARELLI, segretario, riprendendosi la seduta, legge il processo verbale della tornata pomeridiana di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE, hanno chiesto congedi i deputati *Pini, Orsini-*Baroni, Cassuto, Testasecca, Landucci, *Leopoldo* Torlonia, Rampoldi, Manfredi, Basetti e Gallini.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

CAMERA, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde al deputato Scalini che interroga i ministri delle finanze e d'agricoltura, industria e commercio « per sapere se non ritengano opportuno togliere il dazio di esportazione sui cascami di seta, che riesce di grave danno all'industriale di seta e di riverbero ai produttori di bozzoli ».

Si limita a dichiarare che il Governo ha vivo interesse a tenere nella maggior considerazione tutto ciò che concerne il commercio delle sete e seterie, specialmente in vista dell'attuazione dei nuovi

trattati di commercio e che su questo argomento si stanno facendo studî dal Ministero d'agricoltura d'accordo con quello dell finanze.

RAVA, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Riconosce l'importanza del problema, ma deve porlo in relazione alle condizioni dell'industria nostra delle sete in generale e di quella dei cascami di seta in modo speciale. Quest'ultima è molto importante in Italia dopo aver superato molti sacrifici e vinti ostacoli molti Accenna alla lotta nuova che questa deve sostenere ora con altri succedanei della sete vera. I dazi sono miti rispetto all'altro valore della merce cascame. Il Ministero studia con cura grande il problema e si riserva di decidere.

SCALINI non si attendeva diversa risposta, conscio della complessità e delicatezza della materia e si contenterebbe che in compenso dell'abolizione del dazio di esportazione sui cascami, che gioverebbe in parte alla Francia, si conseguisse la soppressione del dazio francese sull'introduzione delle sete cotte.

Non potendosi ottenere questo consenso, spera che il Governo saprà adottare tutte quelle misure che valgano a salvare da una grave jattura una delle più importanti industrie nazionali (Bene)

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio, risponde al deputato Jatta che interroga « per conoscere se intenda affrettare la presentazione alla Camera delle opportune modificazioni alla legge 6 giugno 1901 sui consorzi di difesa contro la diffusione della fillossera, in conformità dei voti espressi dalle tre Commissioni provinciali pugliesi ». Non tratterà il problema della fillossera, così grave.

Dichiara che riconosce l'ottima e provvida opera fatta dai consorzi nelle Puglie; che ebbe i voti delle Commissioni locali intesi specialmente a modificare il sistema delle tasse, che li ha consegnati alla Commissione consultiva; che ha radunato questa in giugno per averne secondo legge il parere. Intende favorire tali consorzi e gl'interessi pugliesi.

JATTA ringrazia l'onorevole ministro di avere riconosciuto la benemerenza dei consorzi pugliesi, e confida che l'invocata riforma verrà proposta sollecitamente e che la Commissione consultiva verrà convocata al più presto perchè le esplorazioni possano iniziarsi in tempo utile.

RAVA, ministro d'agricoltura, industria e commercio, risponde all'interrogazione del deputato Gustavo Falconi « sulle cause che ritardano la costituzione a Venezia del sindacato adriatico per la pesca, in conformità della legge 11 luglio 1904, e sui propositi del Ministero nell'intento di alleviare i danni gravissimi che dal ritardo derivano alle Società per la pesca già in funzione, fra le quali alla Cooperativa di Porto San Giorgio ».

Propose l'anno scorso la legge con vero effetto pei pescatori nostri. Con decreto del novembre scorso ha bandito un concorso per favorire le cooperative, dando loro premi.

È necessaria l'istituzione delle cooperative, senza le quali non può farsi luogo ai sindacati favoriti dalla legge; e frattanto si adoperò ad incoraggiare con sussidi speciali la cooperativa di Porto San Giorgio.

I fondi della legge del 1904 saranno tutti dati ai sindacati e alle cooperative per migliorare la pesca in Italia, il che è nei suoi voti.

FALCONI GAETANO lamenta che la provvida legge non sia stata attuata nemmeno in quella parte che sarebbe indipendente dalla costituzione dei sindacati ed osserva che i sussidi concessi alla cooperativa di Porto San Giorgio sono inadeguati agli impegni da essa assunti, mentre nel bilancio vi sono fondi disponibili.

RAVA, ministro d'agricoltura e commercio, farà il possibile per corrispondere al desiderio dell'on. Falconi, traendo partito dalle facoltà che gli concede la legge.

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato Gattoni, che interroga « per sapere se non creda necessario, nell'interesse del servizio idraulico del Po e d'Adda, l'impianto di un ufficio telegrafico a Castelnuovo Bocca d'Adda ».

Non essendo giunta al Ministero alcuna richiesta in proposito da parte degli uffici tecnici locali che, conoscendo i bisogni e le condizioni di quella località, non possono che preoccuparsi della necessità di prendere iniziative al riguardo per quell'importantissimo servizio idraulico, il Ministero ha chieste informazioni e se la necessità o la opportunità dell'ufficio telegrafico a Castel nuovo Bocca d'Adda verrà additata dalle autorità tecniche locali non esiterà a promuoverne l'istituzione dal Ministero competente.

GATTONI espone i gravi inconvenienti che derivano dalla mancanza di un ufficio telegrafico a Castelnuovo Bocca d'Adda e confida che esso verrà istituito. (Bene).

Presentazione di un disegno di legge.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio, presenta un disegno di legge per l'istituzione di una Cassa di maternità.

Lettura di proposte di legge.

CIRMENI, segretario, dà lettura di proposte di legge dei deputati:

Toaldi per costituzione in due comuni autonomi delle frazioni di Gambugliano e Monte San Lorenzo e di quella di Monteviale che ora formano l'unico comune di Gambugliano;

Luzzatti Luigi, Cabrini, Comandini, Borghese, Pietro Chiesa, Torlonia ed Agnini per disposizioni relative al concorso alle pubbliche gare delle Società cooperative;

Cuzzi e Gavazzi sull'impianto di fili aerei di trasporto.

Svolgimento di una proposta di legge.

LUCCHINI LUIGI dà ragione della sua proposta di legge diretta a mutare le norme relative al procedimento, alle condizioni ed agli effetti della riabilitazione dei condannati, uno dei tre istituti compresi in altra proposta presentata nel 1903 per la prevenzione della recidiva e per la riparazione degli errori giudiziari, il primo dei quali, concernente la condanna condizionale, divenne la legge 6 giugno 1904.

Trattandosi però di uno schema che nella passata legislatura era già nell'ordine del giorno della Camera, ed è identico a quello approvato dalla Commissione parlamentare, ne dirà assai brevemente.

È una riforma che da molto tempo e da ogni parte si invoca, per ammodernare un istituto regolato in modo troppo primitivo e di cui pochi profittano, specialmente per la pubblicità del procedimento e le altre condizioni aberranti richieste. Urge altresì togliergli il carattere di un atto di clemenza e attribuirgli quello di un diritto da farsi valere giudiziariamente. Ricorda come siamo stati preceduti da parecchie legislazioni straniere, e come si proponesse simile riforma fin nei primi studi del nuovo codice di procedura penale; cui per altro non gioverebbe rimandarla, sia per il tempo che richiederà la sua approvazione, sia e più, perchè tema estraneo al procedimento giudiziario e bisognevole spesso di ritocchi, incompatibili con un codice. È infine una riforma che viene a completare quella sul casellario giudiziale. Così si augura che anche questo disegno di legge ottenga il suffragio della Camera quale una delle riforme che rispecchiano l'odierno indirizzo più umano, più previdente e più benefico della giustizia sociale e della politica criminale (Approvazioni).

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia, riconosce l'opportunità della proposta, conforme a quella della Commissione per la riforma del codice penale, e, salve le consuete riserve, consente che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Rinnovamento della votazione sull'elezione di Desio.

CIRMENI, segretario, fa la chiama.

Risposero *sì*:

Abbruzzese — Agnini — Aguglia — Albicini — Antolisei — Aprile — Arnaboldi — Arigò.

Baccelli Alfredo — Barnabei — Barzilai — Battelli — Bertarelli — Bissolati — Borghese — Botteri.
Canevari — Cao-Pinna — Carboni-Boj — Casciani — Castellino — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Cerulli — Chiapusso — Chimienti — Ciappi — Ciccarone — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colajanni — Colosimo — Costa — Costa-Zenoglio — Credaro.
Da Como — Daneo — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Marinis — De Michetti — De Novellis — De Tilla — De Viti De Marco — Di Rudinì Carlo — Di Scalea.
Faelli — Fazi Francesco — Ferrarini — Francica-Nava — Fulci Nicolò.
Gallo — Gattorno — Gianturco — Girardi — Giunti — Guarracino — Guastavino — Guicciardini.
Lacava — Lazzaro — Libertini Pasquale — Lucifero.
Majorana Giuseppe — Malcangi — Mango — Manna — Mantica — Margliieri — Masciantonio — Mazziotti — Meardi — Mel — Milani — Monti Gustavo — Morgari — Moschini.
Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.
Pais-Serra — Pala — Paniè — Pantano — Pascale — Pavia — Petroni — Pianese — Pistoja — Podestà.
Quistini.
Raccuini — Rainеri — Reggio — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rizza Evangelista — Romussi — Ronchetti — Rondani — Rummo — Ruspoli.
Salvia — Sanarelli — Scaglione — Scano — Semmola — Sinibaldi — Socci — Solinas-Apostoli — Sonnino — Spada — Spagnoletti — Squitti.
Talamo — Tecchio — Teso — Torraca — Turati — Turco.
Umani.
Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Ventura — Vicini.
Wollemborg.
Zella-Milillo — Zerboglio.

Risposero no:

Albasini — Aliberti — Astengo.
Baragioli — Battaglieri — Bernini — Bortetti — Bizzozero — Bottacchi — Brandolin — Buccelli.
Calleri — Calvi Gaetano — Campi Emilio — Capaldo — Cardani — Carugati — Cesaroni — Cicarelli — Coffari — Cornaggia — Curioni — Curreno — Cuzzi.
Danieli — Dari — De Gennaro-Ferrigni — De Michele Ferrantelli — De Riseis — Di Saluzzo.
Falconi Gaetano — Falletti — Fani — Fracassi — Furnari — Fusco.
Gallina Giacinto — Gattoni — Gavazzi — Giaccone — Giovagnoli — Giovanelli — Gucci-Boschi — Guerritore.
Jatta.
Maraini Clemente — Marazzi — Marcello — Mezzanotte.
Niccolini.
Piccinelli — Poggi.
Rasponi — Resta-Pallavicino — Rizzo Valentino — Rubini — Ruffo.
Santamaria — Santini — Scalini — Scellingo — Schanzer — Sormani — Spallanzani.
Toaldi.
Vecchini.

Si astennero:

Abozzi — Agnetti — Aubry.
Barracco — Bonacossa.
Camera — Capece-Minutolo — Capruzzi — Carcano.
D'Alì — Dell'Arenella — De Luca Paolo Anania — Di Broglio — Di Sant'Onofrio.
Facta — Fasce — Ferraris Carlo — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fusinato.
Galdieri — Gallino Natale.
Licata.
Majorana Angelo — Masselli — Mendaia — Morelli-Gualtierotti.
Pasqualino-Vassallo — Placido — Pozzi Domenico.
Rava — Romanin-Jacur.
Spingardi.

Sono in congedo:

Basetti — Berenini — Bianchi Emilio.
Camerini — Cassuto — Chiesa Eugenio.
D'Alife — Dal Verme — D'Aronco — De Gaglia — Donati.
Ferri Enrico.
Gallini Carlo — Giuliani.
Landucci — Leone — Loero.
Malvezzi — Manfredi — Mariotti — Marsengo-Bastia — Matteucci — Monti-Guarnieri — Morando.
Orsini-Baroni.
Pini — Pompilj.
Rampoldi — Rebaudengo.
Suardi.
Testasecca — Torlonia Leopoldo — Torrigiani.
Weil-Weiss.

Sono ammalati:

Centurini.
Giolitti.
Larizza — Leali.
Massimini — Miniscalchi-Erizzo.
Negri De-Salvi.
Pastore.
Rizzetti — Rosselli.
Sola.

Assenti per ufficio pubblico:

De Nava.
Falconi Nicola — Fili-Astolfone.
Papadopoli.
Solimbergo.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Hanno risposto *sì* 136
Hanno risposto *no* 66
Si sono astenuti 36

Dichiara vacante il collegio di Desio.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

CARCANO, ministro del tesoro, presenta un disegno di legge per il riordinamento della coniazione delle monete di bronzo e di nichelio.

RUBINI, presenta la relazione sul disegno di legge per aumento del fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero del tesoro.

CASCIANI presenta la relazione su variazioni del bilancio di agricoltura, industria e commercio.

SORIANI presenta la relazione sul disegno di legge per costituzione in comune autonomo della frazione di Lazzate (Misinto).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE comunica che la Giunta delle elezioni propone lo annullamento della elezione del secondo collegio di Messina, per ineleggibilità dell'eletto Giuseppe Orioles.

FULCI LUDOVICO combatte le conclusioni della Giunta sostenendo che l'on. Orioles, presidente della Deputazione provinciale di Messina, è eleggibile; e ciò perchè la legge parla semplicemente dei deputati e non del presidente della Deputazione.

Afferma che non solo la lettera, ma anche lo spirito della legge suffraga questa sua tesi; inquantochè non si può non distinguere ed effettivamente il legislatore ha distinto in non poche disposizioni l'ufficio di presidente da quello di membro della Deputazione provinciale.

Osserva che le norme relative alla incapacità devono essere interpretate restrittivamente. Non può infine non ricordare che la Camera ha altra volta convalidato la elezione di deputati, che,

per gli uffici che ricoprivano, potevano esercitare sul corpo elettorale una influenza di gran lunga maggiore di quella che possa esercitare il presidente della Deputazione provinciale.

GIRARDI, presidente della Giunta delle elezioni, sostiene le conclusioni della Giunta, dimostrando che le stesse ragioni le quali hanno indotto il legislatore a dichiarare la ineleggibilità dei deputati provinciali, non possono non condurre a ritenere anche la ineleggibilità del presidente della Deputazione.

La lettera della legge non consente inoltre altra interpretazione che quella accolta dalla Giunta. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE pone a partito le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate).

Dichiara vacante il secondo collegio di Messina.

PRESIDENTE annuncia che la Giunta delle elezioni propone lo annullamento dell'elezione del primo collegio di Catania essendo ineleggibile l'eletto, Giovanni Auteri-Beretta, perchè presidente della Deputazione provinciale.

Pone a partito queste conclusioni.

(Sono approvate).

Dichiara vacante il primo collegio di Catania.

PRESIDENTE annunzia che la Giunta delle elezioni propone l'annullamento della elezione del collegio di Ascoli-Piceno, per ineleggibilità dell'eletto Enrico Teodori, presidente della Deputazione provinciale.

(Sono approvate).

Dichiara vacante il collegio di Ascoli-Piceno.

PRESIDENTE, comunica che la Giunta delle elezioni propone che pel collegio di Sciacca sia indetto il ballottaggio fra l'on. Giuseppe Licata ed il signor Alessandro Tasca.

SCAGLIONE, combatte queste conclusioni della Giunta. All'onorevole Licata mancherebbero, secondo il computo della Giunta, soltanto cinque voti per essere eletto a primo scrutinio. Ora delle 21 schede, portanti il suo nome e annullate dalla Giunta, almeno cinque sono indubbiamente valide.

Propone la convalidazione della elezione in persona dell'on. Licata. (Bene).

MONTI GUSTAVO si associa alle osservazioni dell'on. Scaglione, aggiungendo che all'on. Licata dovrebbero essere attribuite anche altre schede, che furono annullate perchè semplicemente viziate da errori di ortografia. (Approvazioni — Commenti).

BARZILAI, relatore, giustifica le conclusioni della Giunta, dimostrando che legittimamente furono annullate all'on. Licata le schede cui hanno accennato i precedenti oratori.

Osserva che la Camera non potrebbe, senza mostrare sfiducia verso la Giunta delle elezioni, disconoscere i risultati dello esame delle schede fatto da un Comitato di tre membri della Giunta stessa, e ciò mentre la Camera non ha sott' occhio le schede stesse.

Avverte che i seggi avevano sottratto ingiustamente duecento schede all'avversario dell'on. Licata; che all'on. Licata erano viceversa state assegnate schede indubbiamente nulle; che furono ammessi al voto cinque elettori appartenenti a corpi organizzati; che non poche schede portavano motti di contrassegno. (Commenti).

Assicura che la Giunta procedette con la massima larghezza e in pari tempo con la maggior cautela, tanto che, su proposta del relatore, non esitò di procedere una seconda volta all'esame delle schede e al computo dei voti.

Dimostra che anche menando per buone le osservazioni degli onorevoli preopinanti, l'on. Licata non raggiungerebbe mai il numero di voti necessario per la elezione a primo scrutinio (Commenti).

Annuncia infine che la deliberazione della Giunta fu presa a voti unanimi. Spera che la Camera non vorrà sconfessare la Giunta, e renderà doveroso omaggio alla legge e alla giustizia. (Commenti — Vive approvazioni a Sinistra).

PRESIDENTE pone a partito la proposta degli onorevoli Scaglione e Monti per la convalidazione dell'on. Giuseppe Licata, avvertendo che su questa proposta è stata chiesta la votazione nominale. (Commenti prolungati) Indice la votazione nominale.

CIRMENI, segretario, fa la chiama.

Presentazione di relazioni.

DE LUCA PAOLO presenta la relazione sul bilancio dei lavori pubblici.

FERRERO DI CAMBIANO presenta la relazione sul disegno di legge circa le pensioni degli operai dell'officina governativa delle carte-valori.

RUBINI presenta la relazione sul disegno di legge per proroga ai termini assegnati alla Commissione d'inchiesta sulla marina militare.

Presentazione di un disegno di legge.

BIANCHI LEONARDO, ministro dell'istruzione pubblica, presenta un disegno di legge relativo all'esportazione degli oggetti di somma importanza archeologica storica ed artistica.

Interrogazioni e mozione.

PAVIA, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro del tesoro per conoscere le ragioni del lungo ritardo nell'esaurimento delle pratiche relative alla concessione dei due tronchi della ferrovia Lucca-Aulla.

« Pellerano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se intenda mantenere nel nuovo regolamento generale per l'istruzione primaria l'art. 98, a proposito della classificazione delle scuole.

« Battelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se intenda revocare subito, almeno con una disposizione transitoria, il privilegio dato alle scuole medie private e clericali, dall'art. 141 del regolamento sugli esami approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 594, in quanto chiude l'accesso alle scuole medie governative ai fanciulli di nove anni che ora frequentano la 4ª elementare senza rispettare i loro diritti quesiti.

« Sanarelli »

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici, per sapere quando, tra le altre opere di completamento del porto di Amalfi, si porrà mano allo sgombero definitivo dello specchio di acqua, non che alla costruzione di un pennello, suggerito dal Genio civile di Salerno, per evitare il temuto insabbiamento del porto.

« Marghieri ».

« La Camera afferma la necessità di una riforma del regolamento, che disciplini le condizioni, sotto le quali si possa revocare la convalidazione di un deputato, e afferma pure la necessità di una riforma in materia di incompatibilità e di ineleggibilità parlamentari, allo scopo d'impedire gli artifici diretti ad eludere le leggi vigenti.

« Albasini, Cornaggia, Piccinelli, Bizzozero, Gavazzi, Scalini, Baragiola, Sormani, Brandolin, Cottafavi, Scaglione, Jatta, Ottavi, Niccolini, Di Saluzzo, Bernini, Spallanzani, Lucchini, A. Carugati, Cardani, Guastavino, Calleri, Curreno, Cortese, Targioni, Maraini, Falconi G., Giovagnoli, Rienzi, Gallina G., Medici, Bottacchi, Capaldo, Mezzanotte, Danieli, Mel, Santini, Dari, Ruffo, Battaglieri, Gattoni, Resta-Pallavicino, Poggi, Toaldi, Astengo, Rubini, Curioni, Bertetti, Gucci-Boschi, Paniè, Marcello, Rastelli ».

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE avverte, che, a norma di precedenti deliberazioni della Camera, lunedì mattina continuerà la discussione del bilancio di grazia e giustizia, che sarà poi ripresa nel pomeriggio, dopo le interpellanze.

Risultato di votazione:

PRESIDENTE, annunzia che la Camera non è risultata in numero legale.

Dichiara nulla la votazione che sarà rinnovata martedì.

Risposero *sì*:

Abruzzese — Abignente — Aguglia — Aliberti — Arnaboldi — Arigò — Astengo — Avellone.

Baragiola — Barnabei — Battaglieri — Bernini — Bertetti — Bizzozzero — Bonacossa — Bonicelli — Bottacchi — Buccelli.

Calleri — Calvi Gaetano — Campi Emilio — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Cardàni — Carugati — Castellino — Cerulli — Cesaroni — Chiapusso — Cicarelli — Cirmeni — Cocuzza — Coffari — Cornaggia — Cortese — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Curioni — Curreno — Cuzzi.

Danieli — Dari — De Bellis — De Gennaro-Ferrigni — De Luca Paolo Anania — De Michele Ferrantelli — De Michetti — De Novellis — De Riseis — De Tilla — Di Broglio.

Faelli — Falconi Gaetano — Falletti — Fani — Francica-Nava — Furnari — Fusco.

Galletti — Gallina Giacinto — Gallino Natale — Gattoni — Gavazzi — Giaccone — Gianturco — Giovagnoli — Giovanelli — Giunti — Guarracino — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerritori.

Jatta.

Lampiasi — Lucchini Angelo.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Mango — Manna — Mantica — Maraini Clemente — Marazzi — Marcello — Meardi — Mellici — Mel — Monti Gustavo.

Niccolini.

Ottavi.

Paniè — Pascale — Petroni — Pistoja — Poggi.

Rasponi — Rastelli Reggio — Resta-Pallavicino — Rienzi — Rizza Evangelista — Rizzo Valentino — Romanin-Jacur — Rossi Enrico — Rubini — Ruffo.

Salandra — Salvia — Sanarelli — Santamaria — Santini — Scaglione — Scalini — Scellingo — Schanzer — Solinas-Apostoli — Sormani — Spallanzani — Squitti.

Teso — Toaldi — Turbiglio.

Umani.

Valentino — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vecchini — Vendramini.

Zella-Milillo.

Risposero *no:*

Agnini — Albasini — Antolisei.

Baccelli Alfredo — Barzilai — Bertarelli — Bissolati — Borghese.

Carboni-Boj — Cavagnari — Celli — Chimienti — Ciuffelli — Colajanni — Colosimo — Costa.

Da Como — Daneo — De Felice-Giuffrida — Di Scalea.

Ferrarini — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò.

Gattorno Girardi — Guicciardini.

Lacava — Lucifero.

Masciantonio — Morgari — Moschini.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pais-Serra — Pantano — Pavia — Podestà.

Quistini.

Raineri — Riccio Vincenzo — Romussi — Ronchetti — Rondani.

Scano — Socci — Spada.

Talamo — Tecchio — Torraca — Turati.

Valeri — Vicini.

Zerboglio.

Si astennero:

Agnetti — Aubry.

Bianchi Leonardo.

Camera — Capece-Minutolo — Capruzzi — Caputi — Carcano — Ciccarone.

D'Alì — Di SantOnofrio.

Facta — Fasce — Ferraris Carlo — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fusinato.

Majorana Angelo — Marghieri — Masselli — Mazziotti — Morelli-Gualtierotti.

Pasqualino-Vassallo — Pozzi Domenico.

Rava — Rossi Luigi.

Santoliquido — Spingardi.

Todesco.

Vetroni.

Sono in congedo:

Basetti — Berenini — Bianchi Emilio.

Camerini — Cassuto — Chiesa Eugenio.

D'Alife — Dal Verme — D'Aronco — De Gaglia — Donati.

Ferri Enrico.

Gallini Carlo — Giuliani.

Landucci — Leone — Loero.

Malvezzi — Manfredi — Mariotti — Marsengo-Bastia — Matteucci — Monti-Guarnieri — Morando.

Orsini-Baroni.

Pini — Pompilj.

Rampoldi — Rebaudengo.

Suardi.

Testasecca — Torlonia Leopoldo — Torrigiani.

Weil-Weiss.

Sono ammalati:

Centurini.

Giolitti.

Larizza — Leali.

Massimini — Miniscalchi-Erizzo.

Negri-De Salvi.

Pastore.

Rizzetti — Roselli.

Sola.

Assenti per ufficio pubblico:

De Nava.

Falconi Nicola — Fill-Astolfone.

Papadopoli.

Solimbergo.

La seduta termina alle 18.50.

DIARIO ESTERO

La tanto attesa battaglia navale fra le flotte russa e giapponese non solo è incominciata, ma par pure terminata, nello stretto che divide la Corea dal Giappone e propriamente in prossimità dell'isola di Suscima. Dispacci particolari pervenuti ai giornali non solo narrano dell'avvenuta battaglia, ma dicono ancora che sia terminata colla disfatta della squadra russa e questa viene confermata da un breve dispaccio del console degli Stati Uniti d'America a Nagasaki, il quale ieri telegrafò al dipartimento di Stato a Washington che i giapponesi nello stretto di Corea hanno affondato una corazzata, quattro altre navi ed una nave officina russe.

All'ultima ora oggi giunge un dispaccio *ufficiale* da Tokio che conferma la rotta della squadra russa, e dice che le perdite subite dai russi sono anche maggiori. Se non è più, quindi, lecito di dubitare

che sia avvenuto il formidabile cozzo che rappresenterà la più grande battaglia navale che registri la storia, pure occorre aspettare maggiori particolari sopra di essa per giudicare quali sono realmente le perdite dei combattenti e quali ne potranno essere le conseguenze. Se il Rodjestwenski, sagrificando le sue navi peggiori e meno celeri, fosse passato oltre la linea giapponese con il forte della sua squadra, la lotta non sarebbe finita.

Nei dispacci che ci comunica l'*Agenzia Stefani*, e che pubblichiamo al solito loro posto, i lettori troveranno i particolari della battaglia, giunti da varie fonti.

* * *

In Ungheria si sta per fare un nuovo tentativo allo scopo di porre fine alla crisi ministeriale con l'incarico dato dalla Corona all'ex-ministro della difesa nazionale austro-ungarico barone Geza Fejervary; ma anche questo passo non sembra destinato ad approdare.

I giornali ungheresi dicono che il Fejervary, che dovrebbe comporre un Ministero d' affari, incontra gravi difficoltà non solo nei deputati ma anche negli alti funzionari, cui si è rivolto per formare il Gabinetto.

Il semplice annunzio dell' incarico dato al Fejervary ha prodotto in tutti i circoli della opposizione coalizzata vivissima eccitazione. I deputati cercano di eccitare l'opinione pubblica contro il futuro Gabinetto, proclamando la resistenza passiva con tutti i mezzi.

La stampa attacca il Fejervary nel modo più violento; il partito liberale sembra pure deciso all'opposizione nel caso in cui egli aggiornasse la Camera, durante lo stato *ex-lege*.

* * *

Altra crisi ministeriale che non pare destinata a sollecita soluzione è quella avvenuta in Norvegia per il rifiuto del Re Oscar di sanzionare la legge sui Consolati; legge votata dalla Camera norvegese per evitare un distacco dalla Svezia.

Un dispaccio da Cristiania 27 dice che nella lettera di dimissioni il Ministero ha scritto le seguenti gravi parole:

« La decisione di respingere una proposta, deliberata al unanimità dal Governo, su una legge norvegese, approvata ad unanimità dallo Storthing e la cui attuazione è chiesta da tutto il popolo norvegese, non è, a nostro avviso, conforme agli interessi della Norvegia; essa anzi involverebbe una minaccia alla sovranità del Regno e sarebbe una manifestazione della potenza personale del Sovrano, contraria alle leggi fondamentali e alla pratica costituzionale ».

* * *

Invece in Serbia la crisi è stata prontamente composta. Il club dei radicali moderati, essendosi pronunciato in senso contrario ad un progetto di ricomposizione del gabinetto Pasic, il Re Pietro ha accettato le dimissioni di questo gabinetto, incaricando il capo dei radicali autonomi, Stojanovic, della costituzione del nuovo gabinetto.

Lo Stojanovic non ha perduto tempo ed i lettori troveranno nei dispacci i nomi dei membri del nuovo gabinetto.

* * *

Da Montevideo si telegrafa ai giornali inglesi che è stata conclusa una convenzione fra l'Urugnay e l'Argentina in base alla quale le due repubbliche prendono impegno di abolire le lotterie di Stato dal 1° luglio 1907.

La convenzione impegna i due Stati ad adoperarsi per ottenere la soppressione delle lotterie stesse anche nel Brasile, al Chile e nella Bolivia, ritenendosi necessaria l'adesione di questi Stati perchè le riforme possano aver buon esito.

La convenzione sarà nel prossimo anno sottoposta ai Parlamenti argentino e uruguayano per le necessarie ratifiche.

L'Istituto internazionale d'agricoltura

Come era stabilito, alle ore 11 di ieri, nella sala degli *Orazi e Curiazi*, in Campidoglio, venne solennemente inaugurata, alla presenza delle LL. MM. il Re e la Regina, la Conferenza per l'Istituto internazionale d'agricoltura, adunata in seguito all'iniziativa presa da Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III.

Alla inaugurazione assistevano le LL. EE. il presidente del Consiglio, on. Fortis, i ministri e sottosegretari di Stato, i presidenti del Senato e della Camera, onorevoli Canonico e Marcora, coi rispettivi uffici di presidenza, il Corpo diplomatico, i delegati esteri alla Conferenza, la reppresentanza del Municipio e le altre Autorità.

Gli Augusti Sovrani in carrozze di servizio, preceduti dai corazzieri e dal battistrada, giunsero al Campidoglio alle ore 11 precise, accolti dal suono della marcia Reale e da applausi della popolazione che si affollava sulla piazza.

Accompagnavano le LL. MM., le LL. EE. il conte Giannotti, il marchese di Lajatico, i generali Brusati e Ponzio-Vaglia, la marchesa Calabrini ed altri personaggi della Real Casa.

Allo scendere di carozza le LL. MM. furono ricevute dal ff. di sindaco comm. Cruciani-Alibranai, dagli assessor e consiglieri comunali e dalle LL. EE. il presidente del Consiglio dei ministri Fortis, dai ministri e sottosegretari di Stato e da altre autorità.

S. M. il Re, dando il braccio a S. M. la Regina, ha salito il grande scalone, lungo il quale, come anche per le sale che conducono in quelle degli *Orazi e Curiazi*, facevano servizio d'onore i vigili in grande uniforme, i fedeli e gli staffieri municipali nelle livree di gala.

Dall'alto della torre capitolina sventolava la bandiera.

Entrate le LL. MM. nella sala degli *Orazi e Curiazi*, tutti i delegati stranieri alla Conferenza, i membri del Corpo diplomatico e gli invitati, che la gremivano, si alzarono ed applaudirono fragorosamente.

Terminati gli applausi, le LL. MM., dopo aver ringraziato con inchini, si sedettero e S. E. il ministro dell'agicoltura, industria e commercio, on. Rava, lesse il seguente discorso:

Maestà, graziosa Regina, signori!

Dal *Capitolium fulgens*, riconsacrato oggi, per virtù vostra, alla gloria del lavoro e della pace, la nuova Italia saluta i rappresen-

tanti illustri delle civili Nazioni, convocati a un parlamento di sapere, di giustizia, di concordia economica a favore della prima e maggiore fra le arti umane, dell'agricoltura.

L'avvenimento nuovo, per l'iniziativa ardita e pel consenso universale, cui si è accinto, con sicura visione del futuro, il giovane Capo di un popolo giovane, si spiega con quella *sequela rerum*, cioè logica e fatale coordinazione delle cose umane, che Dante e Machiavelli, Vico ed Herder intuirono come ragione efficiente della storia.

Le nazioni accolsero con un plebiscito di fede, che commosse i cuori nostri, l'invito del Re d'Italia, perchè sentivano che nell'alto ideale suo si confondevano il pensiero e il desiderio dell'età moderna e la tradizione di nostra gente.

Il Governo d'Italia ringrazia.

Il primo convegno degli Stati « per la scienza e per l'industria agraria » doveva necessariamente aver sede nella città, che fu detta la patria delle patrie; qui dove la nazione italica, uscita dal tumulto delle sue giuste rivendicazioni si affermò araldo di fratellanza e di pace, si dimostrò risoluta fin dal suo primo nascere a promuovere la legge dei doveri dell'uomo a dignità di convenzione e di giure internazionale.

Rinverdiscono così sotto i raggi della vita moderna le remote tradizioni italiche, e tornano vivamente all'azione i caratteri nativi di una razza, che fin dal crepuscolo incerto dell'incivilimento ebbe la rivelazione della pace e della felicità, che è data dalla cooperazione dei lavoratori, oltre i confini della tribù, del municipio, della nazione, della repubblica.

Di questa congenita attitudine degli intelletti e dei cuori ad oltrepassare i termini dell'egoismo, ad armonizzare gl'interessi ed a piegarsi alla meditazione di doveri sociali, rendono testimonianza diecine di secoli.

Dall'estremo lembo d'Italia il filosofo, che cercò primo la legge dell'universo nel numero e nell'armonia, invia l'augurio ai vostri lavori.

Alla energia, all'ingegno, alla virtù, alla fede, a tutte le idealità degli spiriti eletti la gran madre latina non serrò le sue porte, giammai. Nessun nume, nessun pensatore, nessun artista, nessun martire fu straniero nel septimonzio, che si specchia sul Tevere.

Ebbene, questa grande famiglia che traversò la storia del mondo divulgando con immortale costanza il principiò universale della giustizia per gli uomini e per le cose, nel diritto e nell'economia, fu sempre e soprattutto un'associazione di agricoltori. La sua religione, la sua politica, la sua scienza furono materiate di riti, di ammaestramenti, di leggi agrarie. Le sue prime transazioni mercantili con altre genti - che Polibio osservò e raccolse - i suoi primi atti politici furono inspirati dal concetto di rendere facile e spedito lo scambio dei prodotti agrari per terra e per mare; d'imporre, con la persuasione o con la forza, il regime della cooperazione economica dell'agricoltura; di propagare la conoscenza delle leggi, delle cerimonie sacre, delle dottrine, delle pratiche, delle piante, degli animali, degli strumenti da lavoro, che appartengono alle opere campestri e garantiscono la letizia e la perennità della vita.

Questa idea dominante generò la grandezza di Roma e rimase nelle nazioni che si affermarono dopo spezzata la grande unità dell'impero.

Prima ancora che il Foro romano, da semplice area di mercato per le derrate di agricoltori federati, divenisse Comizio dei popoli, nell'Urbe, come in tutte le altre città nostre del continente e delle isole, l'agricoltura fu tutto. I *fratres arvales* - che da Romolo alla fine dell'impero custodirono la religione dei campi - e di cui si conservano, e il fatto pare un ammonimento e un augurio, i segni e le memorie non a Roma soltanto, ma a Londra, a Berlino e a Parigi, crearono una fede, una dottrina e una politica dell'agricoltura intesa come arte di Stato, al modo stesso che il filosofo sperimentatore dell'antichità, Pitagora, dopo intuita e provata la funzione provvidenziale delle leguminose sul terreno agrario, ne consacrava la coltivazione con misteri liturgici.

A Roma poteva divenire cittadino e soldato, cavaliere o magistrato colui soltanto che sapesse e potesse lavorare la terra.

Tutte le contese civili e sociali del popolo romano, nel periodo aureo della libertà, si agitarono tra i partiti popolari e il ceto dei conservartori, nella competizione eterna delle leggi agrarie: dalla Curia e dal Foro si diffuse per tutta Italia il fermento delle rivendicazioni nazionali e al di là delle Alpi il sentimento della inviolabilità del lavoro umano. I giureconsulti romani diedero la norma del diritto alla comprensione degl'interessi.

La Musa latina fu minore alla greca per verginità d'ispirazione e per geniale concezione della vita; non supera forse per luce intellettuale o per finezza di sentimento la poesia di popoli moderni prediletti dall'arte. Ma nessun popolo del mondo procreò poeti che, come Virgilio, Lucrezio ed Orazio, sentissero l'anima, perfino le lagrime e i gemiti, gli amori e gli odi delle cose, o le vittorie del lavoro agricolo pareggiassero alle vittorie olimpiche o ai lauri insanguinati delle battaglie.

Ecco perchè della eversione di Cartagine la preda più insigne sembrò quella di un trattato d'agricoltura, composto dall'ammiraglio punico Magone, ed il libro, per decreto del Senato, fu tradotto e pubblicato a spese dell'erario.

Ecco perchè, quando l'Impero si aderse come suprema dittatura religiosa, politica ed economica di una famiglia diversa di sangue, di lingua e di fede, dispersa per infinita distesa di territorio fra l'Europa, l'Africa e l'Asia, ma congiunta dal vincolo sociale della cooperazione agricola, divenne ancor più attivo e fecondo questo civile apostolato che le colonie e le legioni esercitavano in nome della madre latina.

Ecco perchè le *Georgiche* furono composte per invito di Augusto desideroso di richiamar in onore le più antiche e meritorie tradizioni dello Stato.

Decreti del Senato, editti dei Cesari, provvedimenti di un'accorta politica economica furono più che mai ispirati al concetto virgiliano della *justissima tellus*, rimuneratrice infallibile delle fatiche; furono indirizzati al fine di demolire ogni barriera, di abbattere ogni privilegio, e di regolar le colture secondo le naturali attitudini delle regioni.

E guidata dalla natura la mente dei pensatori e degli artisti dell'antichità potè arrivare alla consapevolezza delle miserie, delle sventure, della morte oltre i confini dell'umano.

E i latini, eredi di una civiltà che aveva avuto per capi e pastori o coloni, sentirono vibrare la pietà là dove l'effige dell'uomo non aveva posto il suggello della fratellanza. Virgilio che aveva scritto *sunt lacrymae rerum*, trasferì il sentimento della pietà nel campo chiuso delle competizioni economiche e descrisse la mortalità degli animali in tal maniera, che anche oggidì ci commove a compassione. come fanno le pagine di Omero, di Tucidide, di Lucrezio, del Boccaccio, del Manzoni quando rappresentano le tragedie delle ecatombi umane.

Uno dei più sapienti naturalisti, uno dei più sagaci agronomi romani, Caio Plinio Secondo, quando scoppiò la catastrofe del Vesuvio, discese dalla nave ammiraglia di Miseno per andare incontro alla verità o alla morte fino presso all'inesorabile cratere, insegnando per primo alle generazioni ancora non nate la più gloriosa delle morti, la morte per la scienza liberatrice.

E Plinio procedeva, per diretta eredità, da quegli ingegneri etruschi, che all'arte dei campi avevano preposto l'agrimensura e l'idraulica, e precorreva Leonardo da Vinci, l'uomo dalle molte anime, che aveva maturato la mente e data onnipotenza al suo genio meditando e sciogliendo i più gravi problemi che si connettono alla quiete ed al movimento delle acque.

I soldati romani furono costruttori e agricoltori.

E i floridi vigneti che allietano le colline del Reno o le pendici ungheresi rigerminano dai tralci che decreti imperiali fecero ad-

domesticare felicemente oltre le regioni privilegiate del vino, che erano Grecia, Italia, Gallia ed Iberia.

L'Impero romano precipitò alla rovina quando ebbe compiuto l'opera immensa di rendere comuni tra i popoli le arti e le piante, le colture e le industrie agricole, che si piegavano alle varie esigenze di climi, di attitudini, di bisogni.

Non dissimile fu l'opera educatrice dei Comuni: opera di libertà, di tolleranza, di difesa, di pace; che del merito industriale, delle virtù agricole formò il nuovo codice araldico da sostituire al feudale. Il commercio, la navigazione, la Banca, gli equi trattati e le arti essi adoperarono per abbattere le frontiere e per aprire i porti alla civiltà e alla ricchezza, per riempire di loro traffici i più lontani paesi, per cancellare dal lessico e dalla legge la parola *straniero*.

E il sentimento rimase.

Custode vigilante di questo patrimonio ideale l'Augusto nipote del Re liberatore, il nostro Re, che aveva, *Princeps juventutis*, al comando militare, voluto, come nelle legioni romane, i soldati agricoltori, perchè non perdessero l'idealità del lavoro, comprese i bisogni segnalati dal mondo agricolo, la scarsa notizia dei prodotti, la deficiente tutela delle classi volte al lavoro della terra, la mal feconda organizzazione degli scambi internazionali, il desiderio della sincerità e dell'amicizia nelle relazioni tra gli agricoltori di tutto il mondo.

E pensò cercar rimedio al malessere e convocare i rappresentanti degli Stati moderni per gettar le basi di un Istituto internazionale, che potesse unire le menti ed i cuori di tutti gli agricoltori nell'alleanza del bene.

Ascoltava egli la voce che dall'America lontana, dal grande paese della volontà e dell'energia, gli rivolgeva un cittadino fervente in tale idea, il sig. Lubin, che ha sentito alitare nella sua patria il soffio spirituale di Beniamino Franklin e di Giorgio Washington.

E riprendeva così il disegno che, sotto gli auspici del suo grande Avo, l'intelletto sovrano di Camillo Cavour, agricoltore prima che uomo di Stato, aveva concepito con romano ardimento, quando volle tagliare nel cuore delle Alpi la strada, che col linguaggio dei fatti dicesse: agricoltori del mondo, unitevi nella fraternità, nella giustizia pia del lavoro! Vittorio Emanuele III, pensando alla evoluzione dell'idea, teneva l'occhio fisso ad una stella benigna e radiosa; vedeva risplendere nell'azzurro la vittoria alata della cooperazione agraria fra le nazioni; affrettava colla speranza il ritorno alla terra, la risurrezione del mito di Gea, madre e nutrice imparziale dei lavoratori del mondo:

Dall'Ande algenti al Libano,
D'Erina all'irta Haiti,
Sparsi per tutti i liti,
Uni per te di cor!

L'agricoltura è diventata oramai e dappertutto una grande e difficile industria. Essa non si considera più, neppure nei paesi semibarbari, come l'equivalente dei bisogni particolari di un territorio. Nessun problema delle scienze sperimentali, nessun ardimento della meccanica, nessuna perfezione tecnologica può dirsi cosa straniera alle opere campestri. I fiori, le frutta, le materie tessili, il vino, gli animali, tutte quante le produzioni agrarie, come le stoffe, i mobili, i gioielli, le macchine, recano in sè l'impronta personale di una volontà, di un'attitudine, di una vittoria.

Il capitale ha ceduto di fronte alle ineluttabili necessità del progresso. E ha compiuto il dover suo del dissodare le terre incolte, del risanare le paludose, del richiamare la fecondità, la vegetazione, la coltura dovunque nemiche forze della natura o dell'uomo avessero creato la desolazione, l'infermità, la miseria.

Le macchine alleviarono le fatiche dei lavoratori, ma crearono la disoccupazione; la chimica insegnò come si forma, si corregge, si feconda il terreno agrario e si rende rimuneratrice ogni adatta coltura.

Ma il libro e la cattedra non sciolsero ancora l'enigma doloroso della povertà per eccesso di produzione.

Una trasformazione maggiore si è operata negli spiriti. I possessori di fondi si vergognano della inerzia; i lavoratori comprendono che l'istruzione è necessità nuova di vita, di libertà, di ricchezza.

Prima che si formassero le organizzazioni divise dei lavoratori e dei possessori della terra, gli uni e gli altri erano legati da una *Societas* fondata su gl'istinti e su gl'interessi comuni, mercè la quale era facile l'armonia fra capitale e lavoro. Molte e varie cause turbarono questa familiare comunione d'intendimenti e di opere

Dapprima la scienza denunziò il fallimento della terra, ove i suoi fianchi esausti non fossero ristorati da uno spirito nuovo e da nuovo alimento ignoto ai georgici delle età precedenti. Squillò di poi la diana del moderno diritto, che sollevò i lavoratori alla dignità di supremo valore economico e sociale.

I confini si aprirono e le concorrenze. E sorsero nuovi e più gravi problemi.

Il grido ed il moto di questo risveglio si propagarono, sebbene lentamente, fra le maggesi, i frutteti e le vigne, nel mentre appunto l'agricoltura si stava profondamente trasformando nei metodi di coltura e nelle ragioni amministrative e giuridiche.

Ma le native caratteristiche non furono sempre e dappertutto cancellate. Anche là dove l'industrialismo è penetrato intimamente nella coltivazione dei campi, sovvertendo le virgiliane abitudini dell'uomo curvo sull'aratro o sulla vanga, sostituendo spesso l'acciaio ai muscoli dei coloni e degli animali da lavoro, portando al massimo svolgimento i due fattori « capitale e intelligenza » anche in quei luoghi fra proprietari e contadini permangono tendenze e interessi comuni; onde accade che anche nei giorni di contrasto e di lotta le voci dell'antica fratellanza echeggino nei cuori e rendano meno difficile una equa e decorosa composizione.

Pacificata l'immensa popolazione rurale ed urbana, che ascese, separandosi tumultuariamente dalle altre classi, sul Monte Sacro delle rivendicazioni, regolata la naturale divisione di lavoro tra le nazioni, l'idealità della concordia fra le genti prenderà forme e colori di cosa viva e presente, e il sogno che allietò le vigilie dei pensatori, si trasfigurerà nelle immagini miti e buone di una famiglia, il cui santuario domestico, sarà la terra intiera, pervasa in tutti i suoi meati dalle correnti dell'amore, dall'energia elettrica del lavoro onnipotente.

I piroscafi giganteschi che vanno e vengono per gli Oceani trasportano lavoratori in cerca di terre, e sono capaci di accomunare in modo rapido i prodotti dei continenti, così come l'atmosfera, che non conosce barriere e le onde elettriche, cui Guglielmo Marconi seppe conferire la potenza della volontà umana, distribuiscono di moto in moto gli stessi elementi di vita, di azione, di parola a tutti gli esseri che respirano e sentono. Il lavoratore italiano accasato nelle *pampas*, o perduto nelle *fazendas* del Brasile o addetto ai *farms* degli Stati Uniti, deve trovare il ricordo e il conforto della patria lontana nelle frutta e nel vino, schietti, odorosi, scintillanti della sua Puglia e della sua Sicilia; i lavoratori di tutti i paesi desiderano nei prodotti di altri climi conforto e ristoro alle loro fatiche. E così ogni uomo, da qualsiasi terra tragga la nascita, in qualsiasi luogo eserciti l'opera sua, può assorgere alla comprensione di una società immensa e solidale, sopra il cui capo il sole non tramonta giammai.

La concorrenza fece miracoli, ma seminò dolori, e quando all'argomento della mente si unì il malvolere, crebbero i mali, ne soffrirono le nazioni, tornarono le barriere più alte e forti di quelle che la libertà economica avesse abbattuto.

Il commercio delle derrate, per le contrattazioni che sono favorite da tutti i lumi che le Borse ed altri Uffici ed Osservatorî possono dare, si fa con rapidità assai maggiore di quella che spinge i piroscafi tra il Pacifico e l'Atlantico. Esso deve dirsi già avvenuto, quando sulle ali del telegrafo si è fatto lo scambio del pensiero, della volontà, della fiducia fra i contraenti. Ma la grande

opera non deve essere turbata dall'incertezza, o insidiata dalla mala fede.

Le Associazioni, le Leghe, i Congressi, i giornali non bastano più al desiderio ed alla speranza; è necessaria una forza maggiore e più disciplinata e continua, che, giorno per giorno, coordini tutte le manifestazioni di buon volere e di azione al fine supremo della vita moderna.

L'Istituto internazionale di agricoltura potrà essere l'osservatorio di questo universale movimento di pensiero e di lavoro. Designerà per ogni Stato, per ogni plaga, come Virgilio previde

..... *quid quaeque ferat regio, quid ferre recuset,*

e così risparmierà ai coloni, agli emigranti, agl'industriali i tentativi che fatalmente devono travolgersi in dolorose sconfitte.

Peserà con la precisione dei meccanici, indicherà con lance automatica, come su un diagramma approntato per le indicazioni scientifiche, l'enorme quantità della produzione e del consumo, il numero dei lavoratori e quello dei disoccupati, le zone della sterilità e dell'inopia e quelle dell'ubertà e dell'abbondanza, e dopo avere speditamente valutato la forza di questo poderoso organismo, troverà-ci enuncierà come buona novella la legge dell'equilibrio.

Farà penetrare nella coscienza dei popoli il principio che è reato sociale non arrestare il contagio dei morbi che travagliano le terre, gli animali, le piante.

Eserciterà l'ufficio di studio, di ricerca, di denunzia, di invito alla repressione contro le falsità che, offrendo sul mercato materie prime, si sforzano di togliere all'agricoltura la mercede ed il pane guadagnati con improbo lavoro, e così congiurano all'eversione della legge morale ed al turbamento dell'ordinata e pacifica evoluzione sociale.

Col rendere più certa e rimuneratrice la mercede di chiunque chieda alla giustizia della terra il premio dello studio e del lavoro coll'unire i deboli, coll'insegnare a distribuire i rischi su più larga base di azione, potrà, se non eliminare, almeno far meno sensibile l'antitesi fra le forze, che generano la ricchezza agricola. E per tal modo riuscirà forse a trovare il principio, la legge, la formula di amore e più alte e feconde armonie sociali.

L'Istituto non avrà, e non desidera, ai suoi ordini la spada della coercizione. Esso darà liberamente notizie, consigli e cifre statistiche e con serenità scientifica indicherà leggi e riforme utili agli uomini ed ai Governi di buona volontà. Diverrà pertanto la sede naturale dei convegni e degli accordi fra gli Stati, di mano in mano che le idee procederanno innanzi nelle conquiste sulla pubblica opinione.

Una delle conseguenze più generose di questa azione statistica, giuridica, economica sarà una più rapida e precisa conoscenza delle attitudini varie dei popoli. Dallo studio delle differenze e dal desiderio delle integrazioni sarà generato il rispetto reciproco e da questo sarà facile il passaggio alla *communitas gentium*.

Così che l'appello che il Re d'Italia ha fatto alle genti civili segna la via più breve ed agevole che deve guidare gli uomini a nuove armonie profetate dai sapienti, predicate dagli apostoli di tutto il mondo, fin da quando l'uomo sentì e comprese una legge superiore alle ragioni dell'egoismo ed alle impulsioni dell'istinto.

Una delle utopie più geniali dell'evo antico fu il fantasma di un'età dell'oro, in cui il mite clima, la terra infinitamente ubertosa, perfino le belve divenute mansuete e domestiche facevano della campagna la sede dell'abbondanza, della tranquillità, della letizia. Sogni svaniti!

Noi possiamo invece vedere dirittamente con gli occhi dell'intelletto un'età non troppo lontana, ma non favolosa, di pacificazione e di lavoro, in cui dai campi esercitati giungeranno fino alle città sonanti nell'epopea delle officine e dei cantieri le voci degli agricoltori che inneggiano alla concordia ed alla solidarietà umana.

Maestà, graziosa Regina, Signori!

Verranno queste voci dai campi? Un mito, che vale più di cento volumi filosofici, e che fu trasmesso di gente in gente dai vetusti progenitori nostri, ne ammonisce che quando Atene non era ancora dalla comunione di più borghi pervenuta al grado di grande città, due numi potentissimi se ne disputavano il dominio, Nettuno e Minerva. Gli dei sentenziarono che il primato sul paese e il diritto d'imporle il nome spetterebbe a quello che avesse offerto la cosa più utile alla Società nova; Nettuno percosse la terra col tridente (*...magno tellus percussa tridenti*) e ne balzò fuori un cavallo fremente; Minerva (*oleaeque Minerva inventrix*) si restrinse al più modesto ufficio di piantare un olivo e conseguì la vittoria nel tribunale dell'Olimpo.

L'olivo, elettissima fra le piante agrarie, è il simbolo del sapere, dell'abbondanza e della pace; da esso tragga gli auspicî questa massima assemblea delle genti moderne; nella quale la presenza di Sua Maestà la Regina ricorda il fiore che risplende su le messi biondeggianti dei campi.

Dal tempio della Concordia qui nel Foro, dove i *fratres arvales* indicevano per il maggio fiorente la festa della Dea protettrice del lavoro campestre, sale oggi al Campidoglio l'eco di un canto sacro alla unione degli animi e delle forze, torna dopo tanti secoli l'augurio, *quod bonum faustum, fortunatumque siet*, e per voce del Re d'Italia saluta in Voi, ospiti onorandi e cari, i continuatori di un'idea che vorrebbe avere ara e culto nel novissimo santuario della Concordia.

Terminato il discorso di S. E. Rava, si avanzò S. E. Rechid Bey, ambasciatore di Turchia e disse le seguenti parole:

Maestà!

Sono felice che la mia qualità di decano del Corpo diplomatico mi procuri oggi l'onore di presentare a Vostra Maestà, l'omaggio della rispettosa riconoscenza delle delegazioni estere per l'Augusta iniziativa che le ha riunite nella capitale.

Le idee che vengono sottoposte alle deliberazioni di questa conferenza sono generose e feconde. Esse riguardano una delle più utili e senza dubbio la più universale delle manifestazioni dell'attività umana; e saranno esaminate da tutti con pari interesse.

Vostra Maestà ha d'altra parte constatato l'unanime premura con la quale tutti i paesi hanno risposto al suo appello.

Permettetemi, Sire, di esprimere parimente al Governo di Vostra Maestà tutti i ringraziamenti delle nazioni estere per la parte da lui presa nella convocazione di questa conferenza come pure all'illustre città che accorda loro una sì cordiale ospitalità.

Indi prese la parola, in nome di Roma, il comm. Cruciani-Alibrandi:

Maestà, signori.

Alla provvida iniziativa del Re d'Italia per la fondazione di un Istituto agrario internazionale, che abbia la sua sede in Roma, risposero con nobile slancio i Sovrani, i Governi e le Associazioni agricole di tutti i paesi civili. Ond'è che oggi noi siamo lieti di vedere riuniti in Campidoglio i delegati delle varie nazioni, allo scopo di conferire per la prima volta circa i mezzi più adatti a fondare sopra solide basi la novella importantissima istituzione.

Nel partecipare il pensiero di Sua Maestà ai nostri agenti diplomatici, il Ministero dichiarava che il movente dell'iniziativa Reale era stato quello di aiutare la numerosa classe agricola dei proprietari e dei lavoratori a conseguire quel maggiore benessere, cui sono pervenute le altre classi produttrici.

Non può infatti recarsi in dubbio che la vastità della superficie su cui si esercita l'industria agraria, la grande varietà delle speciali culture e dei metodi, rafforzano bensì il legame fra l'uomo e la terra, ma indeboliscono sovente quello fra proprietario e proprietario, fra lavoratore e lavoratore.

Il pensiero adunque del Re mira ad ottenere quel giusto equilibrio, che deve essere la conseguenza dello svolgimento simul-

taneo e parallelo delle varie energie produttrici, per modo che ognuno conquisti la parte di benessere proprio che equamente gli spetta, e dia al Consorzio sociale il massimo contributo di ricchezza e di tranquillità.

La fondazione di un Istituto internazionale di agricoltura, del quale facciano parte i delegati dei vari Governi e delle grandi Associazioni agricole di ogni paese, apparve il mezzo più semplice e naturale per ottenere l'intento desiderato.

Non è mio intendimento dilungarmi sui diversi fini che l'istituzione si propone, sia perchè voi, o signori, potete essermi maestri in siffatta materia, sia perchè non ne sarebbe questo il momento opportuno. Accenno solo all'istituzione di borse agricole, di uffici del lavoro da cui vengano meglio distribuite le offerte e le domande delle derrate e della mano d'opera e meglio regolati i trasporti e le correnti delle emigrazioni; allo studio di proposte legislative ed amministrative, per ottenere uniformità di prescrizioni contro i danni che per varie cause risente ora l'agricoltura; al coordinamento opportuno della cooperazione rurale per le compre-vendite collettive, per le assicurazioni mutue e pel credito sopra più larga base.

Lasciando dunque alla vostra competenza, o signori, l'esame e la risoluzione degli indicati problemi, io tengo ad osservare che la data di oggi segna un fatto importantissimo nella storia di Vittorio Emanuele III, nostro amato Sovrano. Egli con la sua iniziativa conserva all'Italia la fama di *magna parens frugum* e con sicura fede nell'avvenire ne designa la sede in Roma ove raccoglie le rappresentanze degli Stati e degli agricoltori di tutto il mondo, per discutere gl'interessi del lavoro, della prosperità e della pace.

In nome di questa Roma, pertanto, giustamente altera della luce che oggi la irradia per merito del suo Re; in nome di questa Roma, la cui origine porta l'impronta del popolo agricolo che con l'aratro segnò i confini del suo pomerio, io saluto i rappresentanti dei vari Stati e delle varie Associazioni qui convenuti per prender parte alla conferenza.

Che se le campagne, le quali circondano la capitale d'Italia, cosparse un tempo di ville, di orti, di mausolei e attraversate dalle vie consolari e dai meravigliosi acquedotti (gloriose vestigia dell'antica grandezza) oggi palesano il triste spettacolo della decadenza e dell'abbandono, noi possiamo legittimamente augurarci che all'azione riparatrice del nostro Governo, intesa a rendere salubri, coltivate ed abitate queste terre, si unisca l'efficace funzione dell'Istituto internazionale agricolo, che, integrando l'opera dello Stato, delle Associazioni agrarie e dei privati, faccia sì che le terre stesse siano fecondate dalla mano dell'agricoltore, *praedia sua curantis*.

Con questo fervido augurio io dò fine alle mie parole, invitandovi ad unirvi a me nel grido di « Viva il Re, Viva la Graziosa Regina ».

Le LL. MM. si congratularono cogli oratori e dopo di aver conversato alcun poco con le LL. EE. i ministri ed ambasciatori, fra vivissimi applausi, lasciarono la sala, e risalite nelle carrozze, fecero ritorno alla Reggia.

Le feste di Milano

L'inaugurazione del Congresso touristico nazionale, compiutasi l'altro ieri a Milano, nella sala delle Statue al Castello Sforzesco, è riuscita solenne. Vi intervennero S. E. il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Del Balzo, il prefetto, il sindaco, le autorità civili e militari e numerosi invitati.

L'on. Del Balzo pronunziò il discorso inaugurale più volte interrotto e salutato alla fine con vivi applausi.

Parlarono poscia, applauditissimi, anche il sindaco, on. senatore Ponti, che ringraziò S. E. Del Balzo del suo intervento e salutò tutti i convenuti a nome della città di Milano, il direttore generale del *Touring*, Jonson, ed il vice direttore Riva.

Indi il cav. Bertarelli, capo-sezione delle strade del *Touring*, pronunziò un discorso sul tema: *Tourismo e strade*; altri oratori trattarono altri temi.

La direzione del *Touring* offrì a S. E. Del Balzo una colazione al *Restaurant Cova*, alla quale intervennero le autorità cittadine.

Milano era, per la circostanza, festante.

Le squadre dei ginnasti furono accolte con dimostrazioni di simpatia dalla cittadinanza.

Molte bandiere sventolavano alle finestre delle case principali. Si calcola che i convenuti da tutte le regioni d'Italia siano circa 10 mila.

Il tempo favoriva i festeggiamenti e il grandioso convegno.

Nel pomeriggio di sabato S. E. visitò la Mostra del ciclo e dell'auto ai giardini pubblici, accompagnato dal presidente del Comitato del *Touring* e ricevuto da quello della Mostra.

S. E. il sottosegretario di Stato ebbe parole di viva congratulazione per gli organizzatori dell'Esposizione.

Alle ore 16 l'on. Del Balzo intervenne ad un ricevimento dato dal municipio al teatro della Scala. Il teatro sfolgorante di luce e riccamente ornato di fiori era gremito d'invitati.

I palchi erano occupati da eleganti signore. Sul palcoscenico ed in platea la circolazione era difficile.

All'entrata di S. E. Del Balzo, accompagnato dal sindaco, dal prefetto, da senatori e deputati, da consiglieri municipali e da altre autorità, la banda municipale intonò la marcia Reale, applaudita calorosamente.

È stato poi eseguito, tra gli applausi, l'inno di Garibaldi.

Cessati gli applausi pronunziarono applauditi discorsi il sindaco, on. senatore Ponti, che salutò gli ospiti, e gli onorevoli Brunialti e Silvestri, che ringraziarono Milano delle accoglienze entusiastiche ricevute.

Venne quindi servito un sontuoso *buffet*, mentre la musica eseguiva uno scelto programma.

Poscia S. E. Del Balzo si recò alla sede del Comitato dell'Esposizione del 1906, ove fu ricevuto dal presidente, comm. Mangili, e da altri membri del Comitato.

S. E. Del Balzo ammirò il progetto per la futura Esposizione e fece al Comitato elogi ed auguri.

Nel pomeriggio giunse a Milano, S. A. R. il Conte di Torino. Verso le 18 si recò a visitare l'Esposizione di bianco e nero alla villa Reale, ricevutovi dai membri del Comitato e dai generali Fecia di Cossato e Avogadro di Quinto.

***

La giornata di ieri resterà, per l'ospitale metropoli lombarda, indimenticabile.

Con bellissimo tempo, fin dalle 6, i ciclisti e i tiratori cominciarono a recarsi al nuovo poligono della Società di tiro a segno a Bolzinasco.

Alle 9, S. A. R. il Conte di Torino, giunse al poligono, ove fu ossequiato da S. E. il sottosegretario di Stato Del Balzo, dal sindaco, dal prefetto, dai generali, dalle altre autorità e dalla presidenza della Società.

Dopo un applauditissimo discorso del sindaco, S. E. Del Balzo pronunziò il seguente:

Altezza Reale, signor sindaco, gentili signore e signori,

Se oggi Milano inaugura il suo nuovo poligono di tiro a segno non vuol dire che le feste dell'armi, questi nobili cimenti che temprano le fibre, affratellano le diverse provincie d'Italia ed uniscono i cuori in un sentimento di solidarietà nazionale non abbiano avuto luogo nella forte città delle cinque giornate. Fino dal 1864 fu qui tenuta una grande gara con cento linee di tiro, nella quale furono sparati ben 480,000 colpi.

Ad essa convennero animosi e fidenti tiratori, rappresentanze di ogni parte d'Italia: dalla generosa Trinacria alla Toscana fiorita,

dalle Calabrie gagliarde all'Umbria verde e gentile, dal forte Piemonte all'operosa Liguria. Qui per alcuni giorni tutto fu sorriso di gioia e fusioni di affetti gentili, prorompere spontaneo di sentimenti fraterni. Anche allora come oggi fu spettacolo commovente quello di vedere sfilare la balda gioventù, che addentrandosi nell'uso delle armi, prepara forti difensori alla patria.

Vittorio Emanuele II assistè alla premiazione che assunse carattere di una grande e commovente festa di famiglia, tra persone giunte da lontani paesi, ma tutte parlanti il dolce idioma italiano, prima non conosciute, ma care ed amate per la santità dei ricordi, per le aspirazioni comuni, per la fede incrollabile negli stessi ideali, perchè nate sotto il medesimo cielo, illuminate dallo stesso fulgido sole, partecipi del medesimo amore alla patria ed alle istituzioni.

Qui palpitò allora il gran cuore d'Italia e fu segnata un'impronta indelebile nella storia del patriottismo.

Resterà memorabile quella prima gara: il principe ereditario Umberto di Savoia n'ebbe la presidenza onoraria ed intervenne il principe Amedeo.

Oggi m'allieto nell'aprire, alla presenza di un altro principe di Casa Savoia, la gara di tiro collettivo dei volontari ciclisti ed automobilisti, e di portare, a nome del Governo, un saluto augurale a voi, giovani forti che avete la fermezza del braccio e l'occhio sicuro, a voi che alzate la fronte leale per guardare con serena fiducia l'avvenire d'Italia. A nome del Governo, dico, il cui capo illustre, on. Fortis, presidente della direzione centrale del tiro a segno, ebbe tanta parte nell'organizzare la seconda gara generale, che, mente lucida di statista, è conscio del compito che gli spetta per ciò che riguarda l'educazione fisica dei giovani, l'impulso e l'incoraggiamento da darsi alla istituzione del tiro. Avvivarla, perfezionarla, renderla il culto, l'orgoglio di ogni italiano ed adempiere uno dei più nobili e cari doveri verso la patria.

La Vostra Casa, Altezza, anche in questo ha tradizioni gloriose.

Emanuele Filiberto, formando nel 1560 le milizie nazionali, le adunava nei Comuni per addestrarle negli esercizi delle armi.

Vittorio Emanuele II chiamava gli italiani non solo alla gara di Milano ma anche a quelle di Torino, Firenze e Venezia.

Vittorio Emanuele III accettò il patronato della gara attuale.

Il tiro a segno, stringendo più intimi e cordiali vincoli fra il popolo e l'esercito, è fattore potente di educazione fisica, morale e civile; scuola di carattere, di disciplina e di eguaglianza; mezzo efficace per cementare e rinvigorire nella fratellanza delle armi, l'unità della patria.

Così l'intese Garibaldi che lo volle sentinella avanzata a difesa del diritto nazionale, espressione forte e gentile di patriottismo, auspicio di vittorie e di glorie.

L'esercito, oggi, è la nazione, è il popolo organizzato per la difesa comune, è palestra di onore, esempio di virtù e di sacrifizio.

Gli ordini militari, ispirandosi a concetti di modernità, devono fondersi con sapiente armonia con quelli civili in guisa che ne risulti un gagliardo organismo, il quale costituisca una solida preparazione alla guerra e sia nel tempo stesso presidio delle arti della pace e della concordia tra i popoli.

Il tiro a segno è il simbolo, l'espressione più eletta di questa geniale fusione.

Nei tempi andati, quando la difesa del paese era affidata ad eserciti permanenti di forma assai limitata reclutati mediante la sorte con esclusione dal servizio di un gran numero dei cittadini migliori, con l'obbligo di un lungo periodo di permanenza sotto le armi, l'istituzione del tiro a segno non poteva avere un diretto interesse militare. Ma ora che l'ordinamento dell'esercito ha per base l'obbligo generale del servizio colla massima riduzione della durata della ferma; ora mentre si richiede, per ragione di ordine finanziario ed economico, un esercito numeroso in tempo di pace e numerosissimo in guerra il sistema esige altre istituzioni a compenso della brevità del servizio a preparazione e complemento dell'educazione militare.

In Italia, a dir vero, se qualche cosa si è fatto per la diffusione del tiro a segno, si è ancora ben lungi dalla mèta fulgida alla quale conviene tendere con lena indefessa, con pertinaci propositi affinchè esso assurga a quel posto che gli spetta fra un popolo di liberi e forti.

In Francia non è regolato come da noi, con leggi speciali che ne determinano le funzioni e lo pongano alla diretta dipendenza dello Stato.

Ma pur tuttavia l'istituzione prende sviluppo assai rapido mentre Governo ed enti locali lo sorreggono e l'aiutano in ogni guisa ed in ogni circostanza.

In Italia nel 1904 sopra 1458 capoluoghi di mandamento ben 850 non avevano ancora Società di tiro a segno ed in tutto il Regno esistevano appena 10 Società consorziali ed 81 comunali.

Tutte le Società esistenti non contavano che 180,000 soci e di questi appena un terzo frequentava i poligoni.

Molto cammino rimane quindi a percorrere ancora prima di giungere al punto al quale sono pervenuti altri paesi, prima fra tutti la Svizzera; un largo campo di attività feconda e benefica è ancora dischiuso a coloro che amano e comprendono il valore di questa istituzione alla quale sono strettamente connessi i futuri destini d'Italia.

Non mancano però, nel nostro paese, gli animosi, nè i benemeriti, ed a me piace rivolgere un plauso a nome del Governo, qua in Milano, anima e vita di ogni gagliarda iniziativa alla Società mandamentale, operosa, instancabile, sotto la vigile direzione del suo illustre presidente senatore Conti, che sindaco, presidente del Comitato d'onore del *Touring*, agricoltore e industriale è ispiratore di tutte le più feconde e nobili esplicazioni dell'arte e del lavoro.

Questa Società è ben degna di aver promossa la gara di tiro collettivo dei volontari ciclisti ed automobilisti, manifestazione moderna, eletta e geniale del tiro a segno e *Touring*: essa che in soli sei mesi con opera indefessa ed illuminata creò il nuovo poligono destinato a sostituire i due finora esistenti, essa che nel campo del tiro seppe far sorgere maestoso ed elegante un padiglione che è una vera opera d'arte nello stile e con decorazioni del Rinascimento.

Avanzate giovani forti, che rispecchiate le speranze d'Italia, procedete animosi agitando i labari spiegati altre volte al sole delle vittorie e con la sicurezza che emana dalla forza cosciente del vostro valore.

Il paese vi guarda e vi sorride come a figli diletti. Fieri del nome italiano tenetene alto dovunque il prestigio, perchè è riflesso che dà glorie insuperate del passato, fede per l'avvenire.

L'Italia confida in voi e sa che non sarete degeneri dei martiri e degli eroi che divinarono, prepararono e fecero l'unità della patria.

Il Vostro Nobile Sovrano v'incoraggia con l'opera e con magnanimo esempio. I forti principi di Casa Sabauda prendono parte ai vostri successi, alle vostre glorie. Donne gentili vi offrono i vessilli che porterete oltre i confini d'Italia, segnacolo di fratellanza e di forza, simbolo ed espressione di gentilezza e di grazia.

Il Governo, siatene certi, non verrà meno al suo compito.

A voi tutto sorride, tutto è speranza, fede, palpito di vita e di amore, eccitamento ad opere egregie. L'avvenire è dei forti, quindi è per voi, è per la nazione della quale siete nobili figli.

Altezza Reale, signore e signori.

La presenza di un principe di Casa Savoia ad una festa dell'armi ispirata a sentimenti civili e di fratellanza fra le italiche genti, mentre allieta gli animi nostri è auspicio che infonde sicura fiducia.

Da parte di tutti e con animo riconoscente e devoto, io vi ringrazio, mentre nel nome Augusto del nostro Sovrano dichiaro inaugurati il poligono e la gara di tiro a segno in Milano.

Vivissimi applausi spesso interruppero e coronarono l'eloquente discorso. Quindi cominciarono le gare di tiro che durarono fino alle 10.

Poscia, preceduti dai loro vessilli, il reparto provinciale dei volontari, i ciclisti, gli automobilisti, le sezioni e le squadre dei corpi ginnastici cominciarono a disporsi lungo il viale Sempione per la grande sfilata ciclo-automobilistica da Bolzinasco a piazza del Duomo.

S. A. R. il conte di Torino, accompagnato da S. E. Del Balzo e dalle autorità, si recò al palco appositamente costruito per assistere alla sfilata.

Il pubblico gremiva tutto il percorso.

Alle 10.20 il lunghissimo corteo, che comprendeva oltre diecimila fra automobilisti e ciclisti, cominciò a sfilare lungo il corso Sempione, sotto il passaggio dell'Arco della Pace, lungo il Parco, via Dante, via Mercanti e piazza del Duomo.

Il corteo così composto: squadrone di carabinieri a cavallo, automobilisti della direzione e della Commissione pei festeggiamenti, compagnie ciclistiche del 7° e 12° bersaglieri, riparto dei volontari ciclisti e rappresentanze ciclistiche di tutte le città italiane, con quella di Roma alla testa e quella di Milano alla fine.

La folla applaudiva continuamente al passaggio del corteo, il quale si sciolse dopo mezzogiorno nella piazzetta del Palazzo reale.

S. A. R. il conte di Torino, acclamatissimo, ritornò, dopo lo sfilamento, al palazzo Reale.

Il sindaco, on. senatore Ponti, offrì in suo onore una colazione, alla quale intervennero anche S. E. on. Del Balzo, il prefetto e le altre autorità.

***

Alle ore 16, nella sala delle statue al castello Sforzesco, ebbe luogo la cerimonia dell'inaugurazione della bandiera che un gruppo di signore donò al Comitato milanese della *Dante Alighieri.*

Vi intervennero il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, il prefetto, il sindaco, le altre autorità e le rappresentanze qui convenute per le feste ginnastiche, nonchè numerosi membri del Comitato.

La bandiera, di cui fu madrina la signora Remigia Ponti, moglie del sindaco, venne accolta con vivi applausi.

Dopo brevi parole di saluto e di ringraziamento, pronunziate dal presidente del Comitato milanese della *Dante Alighieri,* comm. Celori, pronunziò un discorso applauditissimo Giuseppe Giacosa.

Iersera, alle 19, nel cortile del Castello Sforzesco, coperto per la circostanza ed ornato di fiori, ebbe luogo il grande banchetto turistico di 3200 coperti.

Alla tavola d'onore sedeva S. E. Del Balzo tra il sindaco ed il prefetto. Erano pure presenti le altre autorità e numerose notabilità.

Allo *champagne* l'on. Brunialti inviò un saluto a Milano, al Touring e ai convenuti.

Quindi un'imponente massa corale eseguì l'inno turistico, parole di Olindo Guerrini, musica del maestro Elio Coronaro.

L'inno si dovette ripetere tre volte tra entusiastiche acclamazioni.

S. E. Del Balzo si recò poscia colle autorità alla Camera di commercio dove fu ricevuto dal presidente Salmoiraghi, che lo salutò con applaudite parole. Il sottosegretario di Stato ringraziò, vivamente applaudito.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In memoria di Re Umberto. — Ieri, a Cremona, per cura di un Comitato cittadino s'inaugurò un busto del compianto Re Umberto I, sotto i portici del Comune.

Il presidente del Comitato, comm. Ugo Mandelli, fece la consegna del gentile ricordo al sindaco, che ringraziò a nome del Comune.

Pronunziò il discorso commemorativo l'avv. Andrea Boschi. Assistevano alla cerimonia l'on. Sacchi, tutte le autorità politiche, militari e civili, molte eleganti signore e le rappresentanze delle Associazioni.

Il prefetto rappresentava S. M. il Re. Moltissime le adesioni.

S. E. Marsengo-Bastia a Pancalieri. — Accompagnato dagli onorevoli Teofilo Rossi e Ciartoso, S. E. Marsengo-Bastia, sotto segretario di stato pel ministero dell'interno si è recato, ieri, a Pancalieri, nel suo collegio elettorale, per assistere ai festeggiamenti pel cinquantenario della costituzione di quella società operaia.

S. E. Marsengo-Bastia fu accolto entusiasticamente dalle rappresentanze municipali, dalle altre autorità locali, dalle Società operaie con bandiere e musica e dalla popolazione festante.

A Pancalieri ebbe luogo un ricevimento al palazzo municipale e poscia un banchetto, al quale intervennero oltre seicento persone con le rappresentanze di quarantasei Società operaie dei Comuni finitimi con vessillo e le bande musicali di Pancalieri e di Carignano.

Dopo la lettura di numerose adesioni, fra cui quella di S. E. il sottosegretario di Stato, Facta, del prefetto di Torino e del capo di Gabinetto dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, cav. Palumbo-Cardella, e brevi parole di circostanza pronunziate dal presidente della Società operaia, dal sindaco di Pancalieri e dall'on. Rossi, S. E. Marsengo-Bastia pronunziò un discorso.

L'oratore portò un reverente saluto a S. M. il Re, che si degnò fargli inviare l'assicurazione della sua cordiale partecipazione in ispirito alla simpatica festa e salutò S. E. Fortis, a nome di quella laboriosa popolazione, riunendo in un sol pensiero la Romagna ed il Piemonte. Inneggiò quindi alla concordia del sodalizio, augurando a questi un prospero avvenire.

Il discorso di S. E. l'on. Marsengo-Bastia fu frequentemente e ripetutamente applaudito.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato in seduta pubblica per questa sera, alle ore 21.

Il ministro Ruan. — Iersera, alle 20.40, è ripartito per Parigi il ministro francese dell'agricoltura, sig. Ruan, venuto a rappresentare il Governo della Repubblica all'inaugurazione della conferenza per l'Istituto internazionale d'agricoltura.

Erano a salutarlo alla stazione l'ambasciatore Barrère e il personale d'Ambasciata.

Congresso degli ingegneri. — Parecchi ingegneri convenuti a Roma per il loro Congresso, si recarono ieri a visitare il nuovo ospizio Umberto I, costruito sul Celio per cura dell'Amministrazione degli ospedali civili di Roma.

Furono ricevuti dall'ing. Baravelli, per la presidenza della Commissione, dal comm. Ballori, direttore generale degli ospedali e dall'ing. Galassi, autore del progetto e direttore dei lavori.

Poscia i congressisti visitarono il vicino ospizio della Immacolata.

Nei due pii stabilimenti furono accompagnati dagli autori del progetto e dai direttori degli Istituti, dai quali gli stabilimenti dipendono.

Esposizione regionale. — Una Commissione composta del presidente della Deputazione provinciale di Roma, di don Felice Borghese principe di Rossano, di don Pietro duca Lante della Rovere, dell'on. Canevari, deputato di Viterbo, venne ricevuta da S. E. il ministro Rava, e lo ufficiò per ottenere l'appoggio morale e materiale del Ministero dell'agricoltura per la Esposizione generale agraria-zootecnica-industriale-artistica che si terrà in Viterbo nei prossimi mesi di agosto e settembre.

S. E. il ministro lodò la iniziativa e promise tutto il suo appoggio secondo le forze del bilancio del proprio Ministero. E per

compiere viemeglio il tratto gentile, S. E. accettò l'alto patronato della mostra, offertogli dalla Commissione.

Il Vesuvio. — Dopo un laborioso periodo di esplosioni boati e lancio di materie ignee, per la massima parte ceneri e lapilli, l'altra sera, sul Vesuvio è franata la parte occidentale del piccolo cono avventizio terminale, provocando una copiosa emissione di lava che in un'ora raggiunse la base del grande cono nell'atrio del Cavallo, percorrendo circa mille metri, sopra un pendìo del sessanta per cento.

Frattanto il cono superiore del vulcano continuava le sue *fiammate* ad intervalli, prospettando così, tutto insieme, un bellissimo spettacolo.

Molta parte della popolazione di Resina era nelle strade a vedere la lunga striscia di fuoco, ma la pioggia di cenere, che veniva dal potente vulcano, offendeva la vista alle persone.

Ieri il vulcano era assai calmo.

Rimpatrio. — Il piroscafo *Perseo*, della Navigazione generale italiana, con a bordo le truppe italiane, rimpatrianti dalla Cina, è partito da Port-Said per Napoli.

Servizio telefonico. — Le comunicazioni telefoniche fra Torino e Parigi sono da stamane interrotte.

Marina militare. — La R. nave *Bausan* è giunta a Canea.

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Direzione generale della statistica: *Riassunto delle notizie sulle condizioni industriali del Regno*, parte II. Roma, tipografia Bertero e C., 1905.

Nelle riviste. — *L'Illustrazione italiana* nel numero del 22, del 23 corrente contiene, e basta il solo annunzio di esso, un articolo di Edmondo De Amicis.

Le numerose, artistiche incisioni riproducono quanto havvi di più « palpitante di attualità ».

Movimento commerciale. — Il 26 corrente furono caricati nel porto di Genova 1191 carri, di cui 509 di carbone per i privati e 120 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 237, dei quali 161 per imbarco.

Marina mercantile. — Il *Daniele Manin*, della Società veneziana, è arrivato a Colombo diretto a Venezia. Il *Bologna*, della Società Italia, è partito da Belfast per Genova. — È arrivato il 24 corrente a Montevideo il *P. De Satrustegui*, della Transatlantica barcellonese. — L'*Alberto Treves*, della Società veneziana è partito da Suez per Port-Said.

ESTERO.

Telegrafia senza fili. — All'Università degli studi elettrici di Pordue (Stati Uniti) si stanno facendo esperimenti di trasmissione di dispacci, a mezzo della telegrafia senza fili, ai treni in marcia.

Tutte le difficoltà che dapprincipio si riscontrarono sono state ora superate.

Si spera anche di poter riuscire ad organizzare le comunicazioni sui treni in modo che il conduttore possa sempre, in caso di bisogno, comunicare col macchinista.

— Il Governo bulgaro ha nominato una Commissione per lo studio del sistema di telegrafia senza fili introdotto in Austria, collo scopo di adottarne l'uso in Bulgaria, specialmente per il servizio militare alle frontiere.

— La Società germanica di telegrafia senza fili ha costruito due stazioni, per conto del Governo olandese, che furono spedite nelle Indie Neerlandesi; esse dovranno essere prossimamente esperimentate per stabilire se anche in un clima caldissimo si possa ottenere una efficace trasmissione radiotelegrafica. A questo proposito si è notato che in America i posti trasmettitori situati nelle regioni calde diedero dei risultati poco soddisfacenti.

L'esportazione del petrolio dalla Rumenia. — Nel 1904 l'esportazione del petriolo e dei suoi residui dalla Rumenia raggiunse 160.443 tonnellate con un aumento del 20 per cento di fronte al 1903. I principali acquirenti furono: la Francia per 40.631 tonnellate; l'Inghilterra per 33.878; la Germania per 25.756; l'Austria-Ungheria per 22.107; l'Olanda per 16.234. Minori spedizioni furono fatte verso l'Italia, la Bulgaria, la Norvegia e la Turchia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

POTSDAM, 27. — L'Imperatore e l'Imperatrice sono tornati stamane da Wiesbaden.

L'Imperatore si è recato subito a Berlino.

Oggi egli assisterà a Charlottenburg all'inaugurazione del monumento all'Imperatore Federico.

LONDRA, 27. — Il *Daily Telegraph* ha da Tokio: I giapponesi hanno catturato nelle vicinanze delle isole Pescadores un vapore francese diretto ad Hong-Kong e Shanghai.

PIETROBURGO, 27. — L'ammiraglio Birilew, intervistato a Mosca, ha affermato che la quarta squadra sarà pronta il 14 giugno e partirà qualche giorno dopo.

LONDRA, 27. — Lo *Standard* ha da Shanghai, 26: Diciassette navi della flotta del Baltico hanno fatto carbone al largo delle isole Saddle iersera e sono partite oggi in direzione del nord. Questa notizia è confermata.

Il Taotai di Shanghai ha consegnato oggi al consolato di Russia una protesta contro la presenza di navi russe a Woo-sung ed ha chiesto che partano entro 24 ore.

CRISTIANIA, 27. — Durante il Consiglio dei ministri tenutosi al palazzo Reale, il Re Oscar si è rifiutato di sanzionare la legge sui consolati.

Tutti i ministri si sono dimessi immediatamente.

Le dimissioni però non sono state accettate.

BUDAPEST, 27. — *Camera dei deputati.* — Si discute la mozione presentata dal Comitato delle Opposizioni coalizzate relativa alla difesa della Costituzione.

Gli oratori dei partiti coalizzati dell'Opposizione si dichiarano convinti che l'intera Nazione saprà fare il suo dovere di fronte ad un Governo anti-costituzionale; ma esprimono la fiducia che il Re d'Ungheria risolverà all'ultim'ora la crisi in modo costituzionale.

PIETROBURGO, 27. — Il generale Lienevitch telegrafa allo Czar, in data del 26 corrente: i giapponesi hanno preso l'offensiva sulla nostra ala sinistra il 24 corrente, avanzando da Ehn-la-gu ad ovest verso Ban-khe-gu.

I nostri cacciatori volontari tesero un'imboscata ad una compagnia nemica e con un fuoco tirato a breve distanza misero fuori combattimento più di trenta uomini. I giapponesi non hanno avanzato oltre Ban-khe-gu.

TOKIO, 27 (ore 9 di sera). — La sola informazione che è permesso telegrafare sugli storici avvenimenti di oggi nello stretto di Tsu-shima è che la flotta principale dell'ammiraglio Rodjestvensky, navigando in due colonne che hanno le corazzate a tribordo e le cannoniere e gl'incrociatori a babordo, apparve nello stretto di Psu-shima. La trasmissione di ogni altra informazione è ritardata o rifiutata.

PARIGI, 27. — *Camera dei deputati.* — Dopo parecchi giorni di discussione si approva l'art. 6° del progetto di legge per la separazione delle Chiese dallo Stato, che regola la procedura per le contestazioni relative alle attribuzioni dei beni ecclesiastici.

SHANGHAI, 27. — I comandanti dei trasporti russi ancorati a Woo-sung non tengono alcun conto della protesta inviata dal Taotai al console di Russia contro la loro permanenza in quel porto nè dell'intimazione di partire entro 24 ore.

PIETROBURGO, 28. — Notizie da Nachitschewan dicono che il 25 corrente avvennero colà gravi conflitti. Ventidue armeni e due

maomettani rimasero uccisi. Quattro individui furono bruciati; se ne sono trovati i cadaveri carbonizzati.

Il numero dei feriti è sconosciuto.

Da due giorni la città è ritornata tranquilla.

Nel villaggio di Dshadbrach è stato ucciso un armeno.

TOKIO, 28. — Corre voce che quattro navi da guerra russe siano passate il 25 corr. nello stretto delle isole Kurili, dirette ad ovest.

Il nome delle navi è sconosciuto; ma si crede che esse possano essere gli incrociatori rapidi dell'ammiraglio Rodjestwensky.

MADRID, 28. — Il Re Alfonso XIII è partito per San Sebastiano e Parigi, ossequiato alla stazione da tutte le autorità ed acclamato dalla folla.

WASHINGTON, 28. — Il ministro degli Stati-Uniti a Tokio ha telegrafato al dipartimento di Stato ed all'ammiragliato annunziando che tutte le unità di combattimento della flotta russa del Baltico furono segnalate ieri mattina dirette verso lo stretto di Tsu-shima.

Secondo altre informazioni ricevute da Shanghai le sei navi da guerra russe che erano ieri presso le isole Saddle sono partite.

Sedici altre navi sono rimaste a Woo-sung, malgrado le proteste del Governo cinese.

SIEDLCE, 28. — Ieri qualche cent'naio di giovani israeliti si riunirono in un bosco nelle vicinanze della città. Le truppe li circondarono ed avvenne un conflitto.

Vi furono cinquanta feriti, di cui sette gravemente.

Gli israeliti vennero arrestati e condotti in prigione in città.

BUDAPEST, 28. — I giornali confermano la voce che il barone di Fejervary verrà nominato presidente del Consiglio dei ministri ungherese e che egli ha già iniziato pratiche per la formazione del Gabinetto.

Nei circoli politici si parlava iersera di una dichiarazione di Wekerle, il quale avrebbe detto che si tenterà per l'ultima volta di addivenire ad un compromesso pacifico.

TOKIO, 28. — La flotta russa affondò, al largo dell'isola di Formosa, verso il 21 corr., una nave americana, il cui nome è sconosciuto. L'equipaggio è salvo.

SHANGHAI, 28. — Cinque corazzate, tre incrociatori e sette contrtorpediniere russe sono state segnalate la mattina del 27 corr., al largo dell'isola di Fu-shima.

CE-FU, 28 — (Mezzogiorno). — Alcuni dispacci giunti stamane dicono che una grande parte della squadra russa del Baltico è stata veduta ieri mentre si dirigeva verso lo stretto che separa l'isola di Tsu-shima dalla costa giapponese.

TOKIO, 28. — Stamane alle ore 11 la proibizione della pubblicazione delle informazioni navali continuava.

PIETROBURGO, 28. — Il corrispondente da Ce-fu dell'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* telegrafa di urgenza, in data 28 corr, ore 12,40 della notte:

Il consolato giapponese ha ricevuto privatamente l'annunzio che una parte considerevole della flotta del Baltico ha incontrato iersera la squadra giapponese ed ha impegnato battaglia.

KIAO-TCHAO, 28. — Secondo un dispaccio privato da fonte cinese una grande battaglia navale è impegnata nello stretto di Corea, presso l'isola Oshima.

COSTANTINOPOLI, 28. — (*Ufficiale*). — Il Sultano ha conferito al generale De Giorgis, comandante della gendarmeria dei tre vilayets della Macedonia, l'ordine dell'Iftikhar in brillanti.

MADRID, 28. — L'ex-presidente del Consiglio, Silvela, è agonizzante Egli ha ricevuto stamane l'estrema unzione.

PIETROBURGO, 28. — I corrispondenti dei giornali russi telegrafano che le pioggie continue rovinano le strade e rendono impossibile qualsiasi importante operazione militare, almeno per una settimana.

Il corrispondente del *Russ* da Tcha-tchaja-dzy segnala una nuova concentrazione dei giapponesi presso Tie-ling.

Quattro eserciti giapponesi si troverebbero a sud di questa città, mentre un solo esercito sviluppato sopra una lunghissima linea, o dissimulato da un cordone di kongusi, si troverebbe di fronte e sul fianco destro dei russi.

Lo stesso corrispondente segnala che i giapponesi avevano posto sulla strada su cui operava il generale Mitschenko numerose truppe di fanteria, cavalleria ed artiglieria.

Il generale Mitschenko riuscì a stento, mercè un vivo attacco della sua cavalleria, a liberarsi da questa posizione pericolosa. Il suo distaccamento ebbe un certo numero di morti e feriti.

PIETROBURGO, 28. — Il ministro della marina dichiara che non ha avuto finora nessuna conferma che sia avvenuta una battaglia navale.

TOKIO, 28. — Si aspettano con impazienza le notizie del combattimento fra le squadre degli ammiragli Togo e Rodjestvensky.

I giapponesi sono meravigliati che Rodjestvensky sia passato, come sembra, per lo stretto di Formosa. Generalmente si credeva che avrebbe preso la via all'est di Formosa.

Questo fatto conferma l'opinione che Rodjestvensky vuole un combattimento.

Il ministro della marina ha promesso di dare assai presto tutte le informazioni sugli avvenimenti interessanti che si stanno svolgendo.

TOKIO, 28. — L'esercito del generale Oku ha celebrato oggi il primo anniversario della battaglia di Nan-Shan, la prima a cui esso abbia preso parte.

Il generale ha offerto un pranzo, al quale assisteva un grande numero di addetti esteri e di corrispondenti.

BELGRADO, 28. — Il Gabinetto è stato così composto:

Presidenza e interno, Ljuba Stojanovic — Affari esteri e culti, Jovan Zujevic — Giustizia, Nicola Nikolic — Commercio, Ivan Paricevic — Finanze, Milan Markovic — Lavori pubblici, Wlada Todrovic — Guerra, colonnello Michel Zivkovic.

PIETROBURGO, 28. — Il generale Linievitch telegrafa in data di ieri:

Nessun cambiamento è avvenuto nella situazione. Il 22 corrente la cavalleria giapponese, appiedata, ha preso l'offensiva verso Symiao-tchens e Sin-lun-chuan. L'artiglieria montata ha bombardato Sy-miao-tchen.

Le nostre truppe si sono ritirate da Sy-miao-tchen a Sin-lunchuan. Il nemico è stato accolto dal fuoco dei nostri avamposti ed ha dovuto ritirarsi verso il sud.

Durante una ricognizione un distaccamento del generale Mitschenko si è impadronito di una cassa di denaro contenente 3360 *yens*.

CE-FU, 28 (ore 12). — Secondo informazioni di buona fonte il grosso della flotta dell'ammiraglio Togo si trova sempre nella baia di Masampo.

Si trovavano iersera a Shanghai parecchi trasporti di carbone.

Appena i trasporti sono scaricati, vengono licenziati dai russi e ripartono per l'Europa.

PIETROBURGO, 29. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* ha da Shanghai, in data del 28 corrente: Da ogni parte giungono telegrammi che annunciano una battaglia navale avvenuta fra l'isola di Tsushima e la costa giapponese.

Mancano particolari, ma dalla intonazione di un telegramma da Ce-fu sembra che la battaglia abbia un risultato favorevole ai russi.

La squadra di Vladivostok avrebbe preso parte al combattimento.

Una casa inglese ha ricevuto un telegramma da Tokio, il quale annuncia una vittoria dei giapponesi. Nondimeno nessuno vi presta fede.

La città è estremamente ansiosa. Tutte le navi da guerra che si trovano nel porto sono pronte a combattere.

Il cavo telegrafico con Woo-sung è interrotto da ieri per causa ignota. Molti vapori commerciali non prendono il mare, attendendo gli avvenimenti.

PARIGI, 29. — Il *Petit Journal* ha da Pietroburgo: L'Ammiragliato conferma che è avvenuto un combattimento navale nell'Estremo Oriente, ma soggiunge di non avere alcun particolare in proposito.

Lo stesso giornale ha da Washington: L'ammiraglio Rodjestwensky è riuscito a passare lo stretto di Corea con la sua squadra, sacrificando le navi più vecchie e meno rapide.

LONDRA, 29. — Il *Daily Mail* ed il *Daily Espress* hanno da Ce-fu: I russi, avendo perduto parecchie navi fuggono in disordine verso Vladivostock, inseguiti dai giapponesi.

Dispacci ad altri giornali confermano che le navi affondate o messe fuori di combattimento sarebbero sei, fra le quali il *Borodino* e l'*Orel*.

La squadra di Vladivostock avrebbe preso parte alla battaglia.

LONDRA, 29. — Il *Daily Express* ha da Ce-fu: Le autorità navali inglesi hanno ricevuto un telegramma il quale annunzia che la flotta russa è stata sconfitta da quella giapponese. Una corazzata è stata affondata; altre navi sono state danneggiate.

I giapponesi inseguono i russi in direzione di Vladivostock.

Notizie di fonte cinese dicono che i giapponesi attaccarono i russi con tutte le loro navi e numerose torpediniere.

KIAO-TCHAO, 29. — Non tutta la flotta russa ha preso parte al combattimento nello stretto di Corea, presso l'isola di Okohima.

Tutte le navi meno rapide contornano il Giappone.

I giapponesi, per quanto si sa finora, hanno perduto un incrociatore e 10 torpediniere.

TOKIO, 29. (*Ore 2,15*). — (*Ufficiale*). — La flotta dell'ammiraglio Rodjestwensky è virtualmente annientata.

Dodici navi da guerra russe sono state affondate o catturate.

Due trasposti e due controtorpediniere sono stati affondati.

PIETROBURGO, 29. — I circoli ufficiali, l'alta società e il mondo degli affari attendono con viva ansietà i risultati della battaglia navale impegnata.

Nessun bollettino ufficiale essendo stato pubblicato, la grande massa del pubblico ignora ancora gli avvenimenti.

Si stanno terminando a Riga cinque incrociatori porta-mine che partirebbero con la quarta squadra. Altri incrociatori simili saranno messi in cantiere.

BUDAPEST, 29. — Nell'ultima seduta della Camera avendo il deputato clericale Hencz offeso il conte Stefano Keglevich, liberale, con frasi ingiuriose, stamane ha avuto luogo un duello alla sciabola.

Il conte Keglevich, è stato colpito al cuore ed è morto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 28 maggio 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,60.
Barometro a mezzodì	756,79.
Umidità relativa a mezzodì	63.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	piovigginoso.
Termometro centigrado	massimo 18,2. minimo 13°,3.
Pioggia in 24 ore	15,9.

28 maggio 1905.

In Europa: pressione massima di 772 in Moravia, minima di 757 sul basso Tirreno.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito intorno a 1 mill. al nord, disceso altrove fino a 7 mill. su Palermo; temperatura aumentata al nord, diminuita altrove; pioggie sull'Italia inferiore e isole; temporali in Sicilia.

Una depressione proveniente dall'Algeria trovasi ora tra la Sicilia e la Sardegna, con un minimo di 757, massimo di 768 all'estremo nord.

Probabilità: venti moderati o forti tra nord e levante; cielo vario al nord, nuvoloso con pioggie altrove; mare agitato, specialmente lungo le coste meridionali.

NB. — Alle ore 15 è stato telegrafato ai semafori di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 maggio 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	21 4	18 2
Genova	sereno	calmo	20 8	16 6
Massa Carrara	—	—	—	—
Cuneo	coperto	—	20 7	11 1
Torino	3/4 coperto	—	19 9	13 0
Alessandria	sereno	—	21 6	13 5
Novara	1/2 coperto	—	23 0	12 4
Domodossola	sereno	—	23 2	8 0
Pavia	sereno	—	24 0	11 0
Milano	1/2 coperto	—	25 0	12 5
Sondrio	1/4 coperto	—	23 2	11 4
Bergamo	sereno	—	19 0	12 4
Brescia	sereno	—	22 6	11 6
Cremona	1/2 coperto	—	23 1	11 9
Mantova	sereno	—	20 9	13 3
Verona	sereno	—	20 6	13 4
Belluno	1/4 coperto	—	19 7	10 8
Udine	sereno	—	21 0	12 2
Treviso	sereno	—	23 8	13 2
Venezia	nebbioso	calmo	20 1	14 2
Padova	sereno	—	20 1	13 0
Rovigo	1/2 coperto	—	22 0	11 8
Piacenza	sereno	—	20 7	10 6
Parma	1/2 coperto	—	21 2	12 0
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	20 6	11 6
Modena	coperto	—	19 7	11 2
Ferrara	sereno	—	19 7	12 1
Bologna	3/4 coperto	—	19 6	11 8
Ravenna	sereno	—	18 1	8 2
Forlì	sereno	—	20 6	12 6
Pesaro	3/4 coperto	legg. mosso	19 4	10 5
Ancona	coperto	calmo	19 2	14 1
Urbino	coperto	—	16 2	10 1
Macerata	coperto	—	21 1	12 0
Ascoli Piceno	piovoso	—	21 0	13 0
Perugia	coperto	—	21 6	11 4
Camerino	—	—	—	—
Lucca	1/2 coperto	—	24 2	12 0
Pisa	1/4 coperto	—	25 2	15 8
Livorno	3/4 coperto	agitato	24 4	14 0
Firenze	sereno	—	23 4	14 6
Arezzo	coperto	—	22 0	13 5
Siena	1/4 coperto	—	20 9	13 9
Grosseto	coperto	—	21 0	10 0
Roma	piovoso	—	24 5	13 3
Teramo	piovoso	—	19 0	11 7
Chieti	piovoso	—	18 0	9 9
Aquila	coperto	—	19 8	9 2
Agnone	piovoso	—	16 9	6 9
Foggia	piovoso	—	20 8	12 0
Bari	—	—	—	—
Lecce	coperto	—	21 0	15 6
Caserta	coperto	—	25 0	12 1
Napoli	coperto	mosso	22 0	12 0
Benevento	piovoso	—	23 5	11 7
Avellino	coperto	—	20 9	10 2
Caggiano	coperto	—	19 4	7 8
Potenza	piovoso	—	17 4	8 7
Cosenza	coperto	—	23 4	13 8
Tiriolo	piovoso	—	16 5	5 7
Reggio Calabria	coperto	agitato	23 0	17 0
Trapani	coperto	calmo	22 8	18 2
Palermo	1/2 coperto	legg. mosso	22 0	17 4
Porto Empedocle	3/4 coperto	molto agitato	19 0	15 0
Caltanissetta	coperto	—	25 0	12 4
Messina	coperto	agitato	22 3	16 0
Catania	piovoso	molto agitato	11 8	15 5
Siracusa	coperto	mosso	22 8	17 1
Cagliari	piovoso	mosso	22 0	9 0
Sassari	piovoso	—	18 7	12 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*.